

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 28.

Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE. (23G00036) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 29.

Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). (23G00037). Pag. 14

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 febbraio 2023.


Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Augusta MONTARULI dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca. (23A01951)..... Pag. 18

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste

DECRETO 31 gennaio 2023.


Disciplina dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR - Contratti filiera settore forestale. (23A01805)..... Pag. 18



<b>Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</b>	
DECRETO 7 febbraio 2023.	
<b>Criteria ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di <i>restyling</i> e finissaggio di prodotti tessili. (23A01770)</b>	Pag. 35
<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>	
DECRETO 29 dicembre 2022.	
<b>Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte aeree Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa e Reggio Calabria - Venezia e viceversa. (23A01774)</b>	Pag. 65
<b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b>	
<b>Agenzia italiana del farmaco</b>	
DETERMINA 13 marzo 2023.	
<b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dinrel», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 180/2023). (23A01727)</b>	Pag. 70
DETERMINA 13 marzo 2023.	
<b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dimetilfumarato Neuraxpharm», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 184/2023). (23A01728)</b>	Pag. 72
DETERMINA 13 marzo 2023.	
<b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido acetilsalicilico Zentiva Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 188/2023). (23A01729)</b>	Pag. 74
DETERMINA 13 marzo 2023.	
<b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Abiraterone Aristo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 189/2023). (23A01730)</b>	Pag. 76
DETERMINA 13 marzo 2023.	
<b>Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Emgality», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 194/2023). (23A01731)</b>	Pag. 78
DETERMINA 13 marzo 2023.	
<b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 179/2023). (23A01775)</b>	Pag. 80
DETERMINA 13 marzo 2023.	
<b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sugammadex Sun», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 186/2023). (23A01776)</b>	Pag. 83
DETERMINA 13 marzo 2023.	
<b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gliclazide Tecnigen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 200/2023). (23A01777)</b>	Pag. 85
DETERMINA 13 marzo 2023.	
<b>Riclassificazione del medicinale per uso umano «Metformina Doc Generics», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 203/2023). (23A01778)</b>	Pag. 86
<b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>	
DELIBERA 7 marzo 2023.	
<b>Adeguamento dell'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità. (Delibera n. 30499). (23A01817)</b>	Pag. 88
<b>Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro</b>	
DECRETO RETTORALE 15 marzo 2023.	
<b>Modifiche ed integrazioni dello statuto. (23A01771)</b>	Pag. 90
<b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b>	
<b>Agenzia italiana del farmaco</b>	
<b>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Medac». (23A01779)</b>	Pag. 99



<b>Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici</b>		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 marzo 2023 (23A01781) . . . . .	Pag. 119
Statuto del Partito Democratico (23A01711)	Pag. 99	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 marzo 2023 (23A01782) . . . . .	Pag. 120
<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 marzo 2023 (23A01783) . . . . .	Pag. 120
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 marzo 2023 (23A01780) . . . . .	Pag. 119	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 marzo 2023 (23A01784) . . . . .	Pag. 121





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 28.

**Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'allegato A, numero 7;

Vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Codice di procedura civile»;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante «Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*

1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II.1

**AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI**

Art. 140-ter

*Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) consumatore: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;


c) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies;

d) ente legittimato: gli enti disciplinati dall'articolo 140-quater, nonché gli enti iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020;

e) azione rappresentativa: un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo;

f) azione rappresentativa nazionale: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da un'associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui all'articolo 137 ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali;

g) azione rappresentativa transfrontaliera: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da



un ente legittimato ai sensi dell'articolo 140-*quinquies*, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri;

*h)* provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*;

*i)* provvedimento inibitorio: un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies* e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*, che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori. Nel caso previsto dal primo periodo, gli enti legittimati non possono agire con l'azione di classe prevista dal titolo VIII-*bis* del libro IV del codice di procedura civile. Restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei consumatori.

3. L'azione rappresentativa può essere promossa anche se le violazioni sono cessate.

4. La cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione dell'azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del contendere.

#### Art. 140-*quater* *Legittimazione ad agire*

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-*ter*, comma 2, primo periodo, innanzi al giudice italiano.

2. Gli enti previsti dall'articolo 140-*quinquies*, compresi quelli che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-*ter*, comma 2, primo periodo, negli altri Stati membri.

#### Art. 140-*quinquies* *Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere*

1. Nell'elenco previsto dall'articolo 137 è istituita una sezione speciale, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere.

2. Possono essere iscritti nella sezione speciale di cui al comma 1 gli enti che ne fanno richiesta e le associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 che lo richiedono, purché in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e dimostrazione di attività pubblica effettiva a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione;

*b)* possesso di uno statuto che preveda come scopo la tutela dei consumatori, nelle materie di cui all'allegato II-*septies*, e l'assenza di fine di lucro;

*c)* non essere assoggettati a procedure per la regolazione dell'insolvenza;

*d)* previsione nello statuto di regole, anche riferite alle cause di incompatibilità relative ai rappresentanti legali, idonee ad assicurare l'indipendenza dell'associazione e l'assenza di influenza da parte di persone diverse dai consumatori e in particolare da parte di professionisti che hanno un interesse economico a tentare azioni rappresentative, nonché misure idonee a prevenire e a risolvere conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione, i suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori;

*e)* previsione della nomina di un organo di controllo, che vigila sul rispetto dei principi di indipendenza e delle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e al quale si applica l'articolo 30, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibile;

*f)* rendere pubblico sul proprio sito internet e con eventuali altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell'attività svolta, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all'oggetto sociale, all'attività effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, all'inesistenza di procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonché di informazioni sulle proprie fonti di finanziamento.

3. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità con le quali la sezione speciale di cui al comma 1 è resa pubblica, nonché le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli enti e alle associazioni richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2.



Art. 140-*sexies**Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio*

1. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica alla Commissione europea l'elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile, dell'oggetto sociale. Il Ministero delle imprese e del made in Italy rende pubblico l'elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui indirizzo internet è reso noto alla Commissione europea. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica le modifiche intervenute successivamente.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica almeno ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione speciale prevista dall'articolo 140-*quinquies*, comma 1, dei requisiti di cui all'articolo 140-*quinquies*, comma 2, disponendo la cancellazione dell'ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti.

3. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 140-*quinquies*, commi 1 e 2, da parte di un ente legittimato all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la sussistenza. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la cancellazione dalla sezione speciale dell'articolo 137 dell'ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti. Il procedimento è disciplinato dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy previsto dall'articolo 140-*quinquies*, comma 4.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea ai fini di cui al comma 3.

Art. 140-*septies**Azioni rappresentative*

1. Le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall'articolo 140-*octies* oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-*novies*, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*.

2. Restano ferme le norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.

3. Se la violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies* lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l'azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.

4. La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Se

è convenuta una persona fisica, è competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui ha la dimora. Se anche la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ente ricorrente.

5. Nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione e il diritto applicabile, nonché i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o promessi da parte di terzi.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato ai sensi dell'articolo 840-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile.

7. Il procedimento è regolato dal rito semplificato di cui al libro secondo, titolo I, capo III-*quater*, del codice di procedura civile, in quanto compatibile. Non si applica il primo comma dell'articolo 281-*duodecies* del codice di procedura civile. In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-*undecies*, nono comma, del codice di procedura civile. Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.

8. La domanda è inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa;

c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-*novies*;

d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione;


e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento;

f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione.

9. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla pronuncia.

10. Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del comma 8, lettera a), il ricorrente può riproporre l'azione rappresentativa quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

11. Si applica l'articolo 840-*ter*, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile.



Art. 140-*octies*  
*Provvedimenti inibitori*

1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l'adozione di provvedimenti inibitori.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.

3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo 840-*quinquies* del codice di procedura civile.

4. L'ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.

5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140-*ter*, comma 2. Si applicano gli articoli 669-*quater*, primo, secondo e quarto comma, 669-*sexies*, 669-*octies*, ottavo e nono comma, 669-*decies*, primo comma, 669-*duodecies* e 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio è dichiarata inammissibile, anche se avverso l'ordinanza è stato proposto reclamo, ovvero rigettata nel merito con sentenza anche non passata in giudicato.

7. Si applicano il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile.

8. In ogni caso l'azione di cui al presente articolo può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Art. 140-*novies*  
*Provvedimenti compensativi*

1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 140-*septies*, si applicano gli articoli da 840-*quater* a 840-*terdecies* e l'articolo 840-*quinquiesdecies* del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entità ai sensi dell'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *h*), del codice di procedura civile. È esclusa l'applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-*sexies*.

3. In caso di soccombenza, il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.

Art. 140-*decies*  
*Accordi di natura transattiva e conciliativa*

1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-*novies*.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente legittimato e il professionista, può invitarli a raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-*novies* entro un termine ragionevole.

3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati.

4. Si applica l'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile.

5. Si applica, altresì, l'articolo 840-*quaterdecies* del Codice di procedura civile in quanto compatibile.

Art. 140-*undecies*  
*Informazioni sulle azioni rappresentative*


1. Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.

Art. 140-*duodecies*  
*Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza*

1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-*novies* è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-*octies* e 140-*novies*, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresì impediti le decadenze previste a carico dei consumatori.

Art. 140-*terdecies*  
*Misure di coercizione indiretta*

1. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui all'articolo 140-*octies*, nonché con il provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo 140-*octies*, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e



degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-*quinquies*.

Art. 140-*quaterdecies*  
*Spese del procedimento*

1. Il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla metà. Non si applica l'articolo 13, comma 1-*ter*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.».

2. Dopo l'allegato II-*sexies* al citato decreto legislativo n. 206 del 2005 è aggiunto l'Allegato II-*septies*, di cui all'allegato A al presente decreto.

Art. 2.

*Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*

1. All'articolo 5, comma 6, lettera *h*), del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 37 e 140-*octies*».

Art. 3.

*Modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente: «*d-ter*) controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

Art. 4.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.

2. L'articolo 140-*duodecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è stabilito l'adeguamento dell'allegato II-*septies* alle modifiche dell'allegato I alla direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.

4. Ogni rinvio all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, effettuato da norme di rango primario e secondario, deve intendersi esteso alla sezione speciale istituita dall'articolo 140-*quinquies*, comma 1, del medesimo decreto solo se espressamente previsto.

Art. 5.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov-

vedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 2)


«Allegato II-*septies*

1) Articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le norme di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 224, di recepimento della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

2) Articoli da 33 a 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1996, n. 52, di recepimento della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

3) Regolamento (CE) 1997/2027 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

4) Articoli da 13 a 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui al decreto legi-



slativo 25 febbraio 2000, n. 84, di attuazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

5) Articoli da 128 a 135-*septies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

6) Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», in attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»): articoli 5, 6, 7, 10 e 11.

7) Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano (...)» e decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano», in attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 90 e articoli 98 e 100.

8) Articoli dal 103 al 113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti: articoli 3 e 5.

9) Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» - Recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), in attuazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»): articolo 10 e capo IV.

10) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», in attuazione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche»): articoli da 4 a 8 e 13.

11) Articoli dal 67-*bis* al 67-*vicies* bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della direttiva 2002/65/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

12) Regolamento (CE) 2002/178 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

13) Regolamento (CE) 2004/261 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

14) Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole» e decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004», in attuazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).


15) Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole», in attuazione della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.

16) Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» in recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

17) Regolamento (CE) 2006/1107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

18) Regolamento (CE) 2007/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

19) Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», in attuazione della



direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

20) Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», in attuazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.

21) Regolamento (CE) 2008/1008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

22) Regolamento (CE) 2008/1272 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

23) Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante «Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)», in attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

24) Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», in attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE: articolo 3 e allegato I.

25) Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», in attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE: articolo 3 e allegato I.

26) Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività

degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE», in attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

27) Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia», in attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia: articolo 14 e allegato I.

28) Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante «Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II)» in attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione («solvibilità II»): articoli da 183 a 186.

29) Regolamento (CE) 2009/392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.


30) Regolamento (CE) 2009/924 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001.

31) Regolamento (CE) 2009/1222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

32) Regolamento (CE) 2009/1223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

33) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», in attuazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi»): articoli da 9 a 11, articoli da 19 a 26 e articolo 28-ter.

34) Regolamento (CE) 2010/66 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE): articoli 9 e 10.



35) Regolamento (UE) 2010/1177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

36) Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010» in attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095.

37) Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE» in attuazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

38) Regolamento (UE) 2011/181 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

39) Regolamento (UE) 2011/1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

40) Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141 «Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE: articoli da 9 a 11-bis.

41) Regolamento (UE) 2012/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.

42) Regolamento (UE) 2012/531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

43) Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)» in attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE («direttiva sull'ADR per i consumatori»).


44) Regolamento (UE) 2013/524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE («regolamento sull'ODR per i consumatori»): articolo 14.

45) Decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante «Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141» in attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

46) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante «Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico» in attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

47) Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, recante «Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione» in attuazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

48) Decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del



regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», in attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE: articoli da 23 a 29.

49) Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante «Attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base», in attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

50) Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 224, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati», in attuazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

51) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 233, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine», in attuazione del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo.

52) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012.

53) Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio», in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

54) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di


pagamento basate su carta», in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE. .

55) Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa», in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa: articoli da 17 a 24 e articoli da 28 a 30.

56) Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», in attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE («regolamento generale sulla protezione dei dati»).

57) Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53», in attuazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio: capo II.

58) Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53» in attuazione del Regolamento (UE) 2017/746 del Parla-



mento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione: capo II.

59) Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno.

60) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari», in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

61) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari» in attuazione del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari.

62) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE: articoli da 3 a 6.

63) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE: articoli da 3 a 5.

64) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», in recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche: articolo 88, articoli da 98 a 116 e allegati VI e VIII.

65) Decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali», in recepimento della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

66) Decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE», in recepimento della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.».

67) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

68) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

---

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».


— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86, così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In rela-



zione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— La direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2020 n. L 409.

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legi-

slativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:


a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.

Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale



e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Il testo dell'allegato A, n. 7, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2022, n. 199, così recita:

«7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del *SEE*);».

— Il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 reca il Codice di procedura civile.

— Il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2003, n. 159.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. n. 162.

— Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 05 marzo 2010, n. 53.

#### Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse.

— La parte V del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 reca: «Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia».

— Il titolo II, della parte V, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 reca: «Accesso alla giustizia».

Per completezza di informazione si riporta il testo dell'articolo 137 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

«Art. 137 (*Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale*). — 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenute dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.


6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.»

— Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2017, n. L 345.

Per completezza di informazione si riporta il testo dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2017, n. 179, S.O. n. 43:

«5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.»

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, lettera *h*), del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Condizione di procedibilità e rapporti con il processo*).

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

*a)* dall'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

*b)* dall'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

*c)* dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*d)* dall'articolo 2, comma 24, lettera *b*), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

6. Il comma 1 e l'articolo 5-*quater* non si applicano:

*a)* nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*;

*b)* nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

*c)* nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

*d)* nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

*e)* nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

*f)* nei procedimenti in camera di consiglio;

*g)* nell'azione civile esercitata nel processo penale;

*h)* nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-*octies* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. (*Competenza per materia delle sezioni specializzate*). — 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

*a)* controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo;

*b)* controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore;

*c)* controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

*d)* controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea;

*d-bis)* controversie di cui al titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile;

*d-ter)* controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

*a)* relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-*quater*, secondo comma, 2487-*ter*, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-*bis*, primo comma, e 2506-*ter* del codice civile;

*b)* relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

*c)* in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-*bis* del codice civile;


*d)* aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

*e)* relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* del codice civile;

*f)* relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.»

23G00036



## DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 29.

**Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, il punto 14), dell'allegato A;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

EMANA  
il seguente decreto legislativo:

## Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93-bis dopo il comma 1, lettera f), sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) «KIID»: il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investi-

mento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea;

f-ter) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014.»;

b) all'articolo 98-ter:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(KID e prospetto)»;

2) al comma 1, le parole «il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori» sono sostituite dalle seguenti: «il KID»;

3) il comma 2 è abrogato;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale.»;

5) al comma 4 le parole: «Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.» sono soppresse;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.»;

c) dopo l'articolo 98-ter è inserito il seguente:

«Art. 98-ter. 1 (Offerte rivolte agli investitori non al dettaglio). — 1. Nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

2. L'offerta di cui al comma 1 è preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto.

3. Il KIID è redatto in conformità ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

4. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il KIID ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

5. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.»;



d) all'articolo 98-*quater*, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonché le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto, il regime di consegna e l'eventuale aggiornamento del KIID e del prospetto»;

2) alla lettera a-*ter*) le parole «documento contenente le informazioni chiave per gli investitori» sono sostituite dalle seguenti: «KIID»;

e) all'articolo 191-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*quinquies*, chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-*ter*, comma 1, e 98-*ter*.1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*quinquies*, chiunque viola gli articoli 98-*ter*, comma 3, e 98-*ter*.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-*quater*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.»;

f) all'articolo 194-*quater*, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) delle norme previste dagli articoli 4-*undecies*; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-*decies*; 67-*ter*; 68, commi 1 e 2; 68-*quater*, commi 2 e 3; 98-*ter*, comma 3; 98-*ter*.1, commi 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative»;

g) all'articolo 194-*septies*, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) delle norme previste dagli articoli 4-*undecies*; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-*bis*; 24-*bis*; 29; 33, comma 4; 35-*decies*; 67-*ter*; 68, commi 1 e 2; 68-*quater*, commi 2 e 3; 98-*ter*, comma 3; 98-*ter*.1, commi 3 e 4; e 187-*quinquiesdecies*, comma 1, e delle relative disposizioni attuative»;

## Art. 2.

### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione nazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).


#### Note alle premesse

— Si riporta l'art. 76 Cost.:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»  
— L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) è pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2021, n. L 455.

— La legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2022, n. 199.



— Si riporta l'allegato A della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021):

«Allegato A

1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del *SEE*);

3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del *SEE*);

4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II*), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del *SEE*);

5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del *SEE*);

7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del *SEE*);

8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE*);

9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del *SEE*);

10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del *SEE*);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del *SEE*).»

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O..

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 93-bis, 98-ter, 98-quater, 191-ter, 194-quater e 194-septies del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:

«Art. 93-bis (Definizioni). — 1. Nel presente Capo e nel Capo I del Titolo III si intendono per:

a) «regolamento prospetto»: regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017;

b) «disposizioni attuative»: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

b-bis) «regolamento (UE) 2019/1156»: il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;

c) «titoli»: i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi;

d) «responsabile del collocamento»: il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

e) «Stato membro d'origine»:

1) in relazione all'offerta di titoli, lo Stato membro d'origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento prospetto;

2) in relazione all'offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr è stato costituito;

f) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro della UE in cui viene effettuata l'offerta o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.

f-bis) «*KIID*»: il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea;

f-ter) «*KID*»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014.»

«Art. 98-ter (*KID* e *prospetto*). — 1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati il *KID* e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione è allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, lettera a-bis).

2. (abrogato).

3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale.

4. Si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9.

5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il *KID* e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.

5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d'offerta è pubblicata quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.»

«Art. 98-quater (Disposizioni di attuazione). — 1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni dell'Unione europea, il regolamento stabilisce in particolare:



a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonché le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto, il regime di consegna e l'eventuale aggiornamento del KIID e del prospetto;

a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di consegna e di pubblicazione;

a-ter) il regime linguistico del KIID e del prospetto;

b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis;

c) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.

2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la Consob può consentire, su istanza degli offerenti, l'inserimento nella documentazione d'offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.»

«Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e 98-ter.1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3, e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.

3. Se la violazione è commessa da una società o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

7. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settentocinquanta euro.

8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.»

«Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle violazioni). — 1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:

a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;

b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;

c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;

c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative;

c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater;

c-quater) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;

c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;

c-sexies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni attuative;

c-septies) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5;

c-octies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative;

c-novies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative;

c-decies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.»

«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). — 1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza:

a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, comma 3; 98-ter.1, commi 3 e 4; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;

b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;

c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;

d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies, comma 1;

e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento;

e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater;

e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;

e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3;

e-quinquies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni attuative;


e-sexies) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5;

e-septies) delle norme del regolamento (UE) 2019/2033 richiamate dall'articolo 194-ter.1 e delle relative disposizioni attuative;

e-octies) delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 richiamate dall'articolo 194-ter e delle relative disposizioni attuative;

e-novies) delle norme del regolamento (UE) 2017/2402 richiamate dall'articolo 190-bis.2, comma 1.»

23G00037



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 febbraio 2023.

**Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Augusta MONTARULI dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. Augusta MONTARULI dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Augusta MONTARULI dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

*Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2023  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del  
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 863*

23A01951

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**

DECRETO 31 gennaio 2023.

**Disciplina dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR - Contratti filiera settore forestale.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il quale stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1, recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 - testo unico in materia di foreste e filiere forestali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 35-bis del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, (c.d. decreto Semplificazioni) che definisce «Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, modificando l'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che introduce al comma 4-quinquies.1 gli «Accordi di Foresta» quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, equiparati alle reti di impresa agricole ai sensi del comma 4-quinquies.4;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5, comma 3;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visti in particolare gli articoli 107, paragrafo 3, lettera c), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), e in particolare, il paragrafo 2.1.5. (Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste), il paragrafo 2.1.6. (Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale), paragrafo 2.4. (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale), paragrafo 2.9.1 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto il regolamento adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante la «Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali», ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», con cui è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto che ha definito l'elenco degli interventi finanziati tra cui, alla lettera h) punto 1, i «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo», con una dotazione complessiva di 1.203,3 milioni di euro per le annualità dal 2022 al 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che individua per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali;

Visto l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto relativa ai «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo»;

Visto il decreto dipartimentale prot. n. 170550 del 13 aprile 2022, recante la ripartizione delle risorse a valere sul capitolo 7373 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per settore ed in particolare l'art. 1, recante l'assegnazione di euro 10.000.000,00 per il sostegno ai contratti di filiera e di distretto nel settore forestale, registrato in UCB alla data del 15 aprile 2022 con il n. 133 e dalla Corte dei conti alla data del 10 maggio 2022 con il numero n. 435;

Visto il regime di aiuto S.A. 104682 (2022/N), adottato con decisione della Commissione europea C(2022)9322 del 12 dicembre 2022, relato al finanziamento dei contratti di filiera nel settore forestale nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti gli obiettivi della Strategia forestale nazionale, approvata con decreto interministeriale n. 677064 del 24 dicembre 2021, che recepisce gli indirizzi europei della Strategia forestale europea 2030, (Comunicazione della commissione COM (2021) n 572 final del 16 luglio 2021) e della Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 - «Ripartire la natura nella nostra vita» (Comunicazione della commissione COM (2020) 380 final del 25 maggio 2020);

Considerati gli esiti della consultazione tecnica emanata dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con decreto direttoriale n. 0301200 del 6 luglio 2022, per la costruzione del bando per i contratti di filiera da attivare nel settore forestale;

Ritenuta la necessità di adottare il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera nel settore forestale;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi e i tempi



di realizzazione, gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonché le azioni da declinare nel Programma di intervento;

*b)* «Accordi di foresta»: contratto per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quinquies*.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali; o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali;

*c)* «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che, per il tramite del soggetto proponente, hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma di intervento, integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione forestale, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;

*d)* «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

*e)* «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero;

*f)* «Filiera forestale»: l'insieme delle fasi di utilizzazione e produzione forestale e dell'arboricoltura da legno, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti forestali legnosi e da esso derivati;

*g)* «Impresa forestale»: impresa di cui all'art. 3, comma 2, lettera *q)* del decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018, iscritta nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale;

*h)* «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

*i)* «Orientamenti»: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

*j)* «PMI»: microimprese e piccole e medie imprese (PMI) che soddisfano i criteri previsti nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 35, n. 13 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

*k)* «Prodotti forestali»: i prodotti derivati dalla gestione e utilizzazione delle foreste e dell'arboricoltura da legno che comprendono il legno e i prodotti da esso derivati, a fini industriale, artigianale ed energetico elencati nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010 con un codice secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Fanno eccezione il legno ed

i prodotti da esso derivati che, completati i cicli di riutilizzo, riutilizzo, riciclo, hanno come unica destinazione lo smaltimento;

*l)* «Progetto»: l'insieme degli interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera e volto a perseguire gli obiettivi del Programma di intervento;

*m)* «Programma di intervento»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera;

*n)* «Provvedimento»: il bando di attuazione del presente decreto e i suoi allegati tecnico amministrativi, emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

*o)* «Soggetto beneficiario»: il soggetto ammesso alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento;


*p)* «Soggetti della filiera»: i soggetti che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti legnosi e da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;

*q)* «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del programma, nonché la rappresentanza esclusiva nei confronti del Ministero medesimo dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal programma, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo in conto capitale, con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;

*r)* «Tassi di riferimento e di attualizzazione»: tassi calcolati in base alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

*s)* «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, lavorazione, produzione e distribuzione effettuate tra le utilizzazioni forestali e l'ottenimento del prodotto finale, eseguite dalle imprese artigianali, dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ecc.;

*t)* «Utilizzazioni forestali»: l'intera serie di operazioni di produzione, abbattimento, allestimento (sramatura, sezionamento o depezzatura, eventuale scortecciatura), concentramento, esbosco e prima lavorazione e trasformazione, eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali e di arboricoltura da legno o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compresa produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets).



## Art. 2.

*Ambito operativo*

1. Il presente decreto disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative di cui all'art. 3 del presente decreto per la realizzazione dei programmi.

2. Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono dettagliati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 al presente decreto.

3. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimento, che dettaglia, quanto già previsto nel presente decreto, ed in particolare i termini e le modalità per la presentazione delle domande, nonché le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni.

4. Gli interventi agevolativi del presente decreto soddisfano i criteri di cui al punto (39) del Capitolo 3 «Principi di valutazione comune» degli orientamenti.

## Art. 3.

*Misure agevolative*

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale.

2. Le agevolazioni sono concesse con procedura a «sportello», fino all'esaurimento delle risorse stanziare, applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto e sulla base di quanto previsto nel Provvedimento di attuazione del presente decreto.

3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono programmi che coinvolgono almeno due beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera, con un ammontare delle spese ammissibili non superiore a un milione e duecento mila euro (1.200.000,00 euro) e i cui singoli progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:

a) investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilitazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;

b) investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;

c) investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 200.000 euro;

d) investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro.

4. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate:

a) a valere sul capitolo 7373 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avente ad oggetto «Contributi per i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» e su cui trovano copertura le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per le agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale;

b) a valere su ulteriori disponibilità del Ministero.

5. Per quanto riguarda le agevolazioni di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, non sarà previsto il finanziamento di interventi che comportano una violazione del diritto dell'UE, in particolare:

a) aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere ivi prevalentemente stabilito. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto;

b) aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

6. Gli interventi di cui al presente decreto sono coerenti con gli indirizzi comunitari della Strategia forestale europea (COM (2021) n. 572), e gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e compatibili con le norme in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.


## Art. 4.

*Contratto di filiera*

1. Il Contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione forestale.

2. Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'Accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi, i tempi di realizzazione e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonché le azioni da declinare nel Programma di intervento.

3. All'Accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel Programma, che contribuiscono alla realizzazione del Programma di intervento e al



conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di filiera. Il Contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono i soli soggetti beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione dei progetti.

4. Il Programma di intervento deve essere articolato con i progetti in diverse tipologie di interventi ammissibili, in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, e in modo da dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

5. Il Programma di intervento deve altresì contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e unionali applicabili, nella misura e secondo le modalità dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

#### Art. 5.

##### *Soggetti proponenti e soggetti beneficiari*

1. Sono soggetti proponenti del Contratto di filiera:

a) le società cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno;

b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno;

c) gli enti pubblici;

d) le società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, i soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno;

e) le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;

f) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

g) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

h) gli Accordi di foresta.

2. Ai soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi per i soggetti beneficiari previsti dal presente articolo, laddove applicabili.

3. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), classificati nelle seguenti categorie:

a) proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superfici forestali: silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi;

b) imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno;

c) le organizzazioni di proprietari, i produttori e le associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

d) le società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, i soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno; le imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;

4. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) le grandi imprese;

b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (27) degli orientamenti;

c) le imprese in difficoltà, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (26) degli orientamenti.

5. Inoltre, possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, facenti parte dell'Accordo di filiera e iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca.

6. I soggetti beneficiari di cui ai commi 3 e 5, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

a) titolo di possesso o di gestione idoneo a garantire la disponibilità delle superfici forestali;


b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

7. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, avere una stabile organizzazione in Italia, dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 6 alla data di presentazione della domanda di agevolazione compreso l'essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese nazionale.



## Art. 6.

*Interventi ammissibili*

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui ai punti *a) b) c) e d)* all'art. 3, dettagliati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1, del presente decreto possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.

2. Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera e comunque non oltre i termini dettagliati nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

## Art. 7.

*Aiuti concedibili e cumulo*

1. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Soltanto le spese sostenute dopo l'inoltro della domanda di aiuto potranno essere ritenute ammissibili.

2. La misura degli aiuti è fissata dal provvedimento di attuazione del presente decreto, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto presenti nell'allegato 1 al presente decreto.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

4. Gli interventi possono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto.

5. Per i Contratti di filiera le agevolazioni sono concedibili nella forma di contributo in conto capitale, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come dettagliato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1, del presente decreto.

6. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, con gli aiuti «*de minimis*» e con agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea, ad eccezione delle agevolazioni del RRF:

*a)* riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;

*b)* in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'allegato 1 al presente decreto.

7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera di cui all'art. 11, comma 1 del presente decreto.

## Art. 8.

*Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni*

1. Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve trasmettere al Ministero, secondo le disposizioni previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto, apposita domanda di accesso.

2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, è redatta secondo l'apposito modello che sarà allegato del provvedimento di attuazione del presente decreto predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso. La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:

*a)* nome e dimensioni dell'impresa che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma di intervento;

*b)* descrizione del Programma di intervento;

*c)* descrizione dei progetti, comprese le date di inizio e fine;

*d)* ubicazione dei progetti nell'ambito del Programma di intervento;

*e)* elenco dei costi ammissibili per Progetto;

3. Alla domanda di accesso devono essere allegati:

*a)* il Programma di intervento del Contratto di filiera, completo della descrizione degli elementi e delle informazioni relative alla totalità dei soggetti beneficiari in esso coinvolti;

*b)* l'Accordo di filiera, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera;

*c)* la scheda sintetica del progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente:

*i)* la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento;

*ii)* l'elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto;

*iii)* il piano dei flussi finanziari previsionali;


*iv)* le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti;

*v)* analisi di coerenza con le azioni della Strategia forestale nazionale.

4. Il Programma di intervento del Contratto di filiera e la scheda sintetica dei progetti dovranno altresì contenere gli ulteriori dati e informazioni dettagliati nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

5. La domanda deve essere corredata, inoltre, delle dichiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibilità delle superfici forestali e degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il progetto nonché dell'attestazione della regolarità del suolo o degli immobili interessati dall'intervento. Inoltre, nel caso di Reti d'impresa, è richiesta copia del contratto di rete o Accordo di foresta. L'ulteriore documentazione da produrre a corredo della domanda di accesso alle agevolazioni sarà dettagliata nel provvedimento di attuazione del presente decreto. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche da effettuare.

6. L'attività istruttoria delle domande è effettuata tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo, sino alla concorrenza della dotazione del presente decreto.



7. Entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di ricezione della domanda di accesso alle agevolazioni il Ministero accerta la completezza, la regolarità e la ricevibilità della domanda medesima.

8. Il Ministero richiede al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di *par condicio* dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a dieci giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione della domanda. Nel caso in cui venga escluso il soggetto proponente, la domanda di accesso alle agevolazioni sarà considerata totalmente inammissibile.

9. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità soggettive e oggettive stabilite dal presente decreto e dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto, comunica al soggetto proponente i motivi che ostano all'ammissibilità totale o parziale della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Il Ministero può chiedere in qualsiasi momento nel corso della procedura al soggetto proponente di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora sia necessario e utile alla fase istruttoria. I chiarimenti e i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

11. Conclusa l'attività istruttoria, il Ministero procede alla pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria come segue:

- a) programmi e progetti idonei ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili;
- b) eventuali programmi e progetti ammessi con riserva, ovvero che sono ammissibili ma che eccedono il limite delle risorse disponibili.

#### Art. 9.

##### *Presentazione della proposta definitiva di Contratto di filiera*

1. La proposta definitiva di Contratto di filiera è presentata dal soggetto proponente al Ministero secondo le disposizioni previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 8, comma 11 del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non è più ricevibile ed il soggetto proponente è escluso.

2. La proposta definitiva di Contratto di filiera di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto indicato nel Programma di intervento presentato con la domanda di accesso, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni

che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel Programma di intervento approvato.

3. La proposta definitiva di Contratto di filiera sottoscritta dal soggetto proponente, e redatta, secondo il modello che sarà allegato al provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma di intervento approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- a) indicazione del soggetto proponente e dei soggetti beneficiari;
- b) priorità e obiettivi del Contratto di filiera e del Programma di intervento, e analisi di coerenza con gli obiettivi e le azioni della Strategia forestale nazionale;
- c) progetti previsti;
- d) piano finanziario di copertura del Programma di intervento, con indicazione delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi;
- e) ogni altro elemento richiesto nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

4. Il Ministero può prevedere nel provvedimento di attuazione del presente decreto ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria della proposta definitiva di Contratto di filiera.

#### Art. 10.

##### *Istruttoria della proposta definitiva di Contratto di filiera*

1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 9, procede ad effettuare l'attività istruttoria. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni del Ministero al soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria sono dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

3. Per le proposte definitive per le quali l'attività istruttoria dei Progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di Contratto di filiera e trasmette le risultanze entro dieci giorni lavorativi ai soggetti proponenti, specificando, per ciascuno dei progetti, l'ammontare delle spese ammesse.

4. Per le proposte definitive per le quali l'attività istruttoria dei progetti si conclude con esito negativo, il Ministero comunica al soggetto proponente le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di dieci giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.



## Art. 11.

*Sottoscrizione del Contratto di filiera*

1. Entro trenta giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto di filiera, di cui all'art. 10, comma 3 del presente decreto, il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di filiera.

2. Il Contratto di filiera, nel quale sono indicati impegni e obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei programmi e dei progetti previsti.

3. L'efficacia del Contratto di filiera è condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della eventuale documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia è comunicata dal Ministero al soggetto proponente.

4. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

## Art. 12.

*Erogazione delle agevolazioni*

1. L'erogazione del contributo avviene successivamente alla stipula del Contratto di filiera. Le quote del contributo sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40 per cento del contributo, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare di durata adeguata. Tutte le agevolazioni erogate saranno attualizzate in base ai tassi di riferimento e attualizzazione vigenti al momento della concessione.

2. Il soggetto proponente può presentare, per conto dei soggetti beneficiari, al massimo due domande di erogazione sullo stato di avanzamento lavori, escluso il saldo.

3. Ai fini di ciascuna erogazione sullo stato di avanzamento lavori, i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al Ministero, per il tramite del soggetto proponente la documentazione tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo i soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al Ministero, per il tramite del soggetto proponente, la documentazione finale di spesa, secondo le modalità previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

4. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3, provvede ad istruire le richieste di erogazione attestando la conformità

della realizzazione del Programma di intervento con le specifiche prescrizioni contenute nel Contratto di filiera, e provvede ad erogare il contributo. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

5. Il soggetto proponente trasferisce ai soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma delle spese riconosciute ammissibili e relativa alla richiesta da questi effettuata e, entro trenta giorni dalla ricezione del pagamento da parte del Ministero, trasmette a quest'ultimo una distinta che attesti l'avvenuto trasferimento di risorse.

6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

## Art. 13.

*Variazioni dei programmi successive alla sottoscrizione del Contratto di filiera*

1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli interventi, le modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le modifiche al piano di investimento approvato, nonché le modifiche alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, così come approvate in sede di concessione dell'aiuto.

2. Le variazioni dei singoli interventi ammessi e indicati nel Contratto di filiera sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera.

3. Le spese relative alle variazioni sono ammissibili a partire dall'approvazione della richiesta di variazioni, anche se sostenute precedentemente.

4. Ai fini dell'approvazione i soggetti proponenti comunicano tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, le variazioni proposte. Il Ministero provvede a verificare la congruità tecnico-economica delle variazioni proposte, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di variazione che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.

5. In caso di approvazione della variazione, il Ministero ne dà comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente.

6. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne dà comunicazione al soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Nell'ambito di ciascun progetto, non sono considerate variazioni le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna tipologia di intervento nel limite del 20 per cento della voce medesima e che non comportino il superamento della relativa intensità massima di aiuto.



8. Non sono considerate variazioni le modifiche relative, alla denominazione/ragione sociale dei soggetti beneficiari, nonché quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella scheda sintetica di progetto che intervengono successivamente alla relativa presentazione, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo intervenuti in corso d'opera alle condizioni dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

9. Le modifiche di cui al comma 8 sono comunicate dal soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero nei termini e nelle modalità dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

10. Il soggetto proponente può richiedere al Ministero il subentro di nuovi soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle seguenti ipotesi:

*a)* recesso, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione di uno o più soggetti beneficiari, laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni;

*b)* ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda di uno o più soggetti beneficiari;

*c)* cambio della proprietà o titolarità della gestione di superfici forestali.

11. La richiesta deve essere accompagnata da:

*a)* una relazione, redatta dal soggetto proponente, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il Programma di intervento approvato e con i relativi obiettivi;

*b)* il rispetto delle ulteriori condizioni previste nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

12. Il Ministero provvede a verificare la congruità tecnico-economica delle variazioni proposte, e la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di subentro che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.

13. In caso di valutazione negativa, il Ministero ne dà comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

14. Il Ministero in caso di valutazione positiva di cui al comma 12, approva il subentro e ne dà comunicazione al soggetto proponente. Ottenuta l'approvazione al subentro, il soggetto beneficiario sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi di cui al Contratto di filiera. Il soggetto beneficiario sottoscrive altresì un apposito addendum all'Accordo di filiera, nelle forme e secondo le modalità dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al Contratto di filiera.

14. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

## Art. 14.

### *Revoca delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca è comunicata contestualmente al soggetto beneficiario e al soggetto proponente.

2. La revoca delle agevolazioni è parziale nei seguenti casi:

*a)* qualora, per il medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura, previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascuna tipologia di aiuto, nell'allegato 1 al presente decreto;

*b)* qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;

*c)* qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 6, comma 2, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque non oltre i termini indicati nel provvedimento di attuazione del presente decreto;

*d)* qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente decreto nonché delle condizioni di ammissibilità dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

3. La revoca delle agevolazioni è totale:

*a)* qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;

*b)* qualora venga meno in capo al soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 5 del presente decreto e dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto, per i soggetti beneficiari, laddove applicabili;

*c)* per qualsiasi altra causa indicata nel provvedimento di attuazione del presente decreto.


4. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:

*a)* qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi del progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;

*b)* qualora venga dichiarato il fallimento del soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

*c)* per qualsiasi altra causa indicata nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

5. L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero al soggetto proponente ai sensi dell'art. 7, della legge n. 241/1990; quest'ultimo



può presentare, per conto dei soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.

6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui al punto precedente, adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al soggetto proponente.

7. In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca o a seguito di altre inadempienze del soggetto beneficiario, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR *ex TUS*) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

#### Art. 15.

##### *Documentazione di spesa*

1. Ai fini dell'erogazione delle quote del contributo, il soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalità dettagliate nel provvedimento di attuazione del presente decreto.

#### Art. 16.

##### *Atto amministrativo di erogazione delle agevolazioni*

1. A seguito del ricevimento della documentazione finale di spesa di cui all'art. 12, comma 3 del presente decreto, il Ministero dispone le necessarie verifiche documentali.

2. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero provvede ad erogare, quanto eventualmente ancora dovuto ai soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

#### Art. 17.

##### *Monitoraggio, controlli e ispezioni*

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, e sulla regolarità dei procedimenti, nonché l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati.

2. Ai fini del monitoraggio del Programma di intervento, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera, si fa carico di inviare

trimestralmente al Ministero le dichiarazioni, rese dai soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del progetto.

#### Art. 18.

##### *Entrata in vigore*

1. Gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente decreto, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, entrano in vigore dalla data di notifica della decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si impegna a modificare e adattare il presente decreto, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato dell'UE che entreranno in vigore alla scadenza dei vigenti orientamenti.

#### Art. 19.

##### *Pubblicazione e trasparenza*

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ([www.masaf.gov.it](http://www.masaf.gov.it)) che contiene le informazioni previste alla Parte 1, Capitolo 3, sezione 3.7, punto (128) degli orientamenti. Le informazioni sono pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla Parte 1, Capitolo 3, sezione 3.7, punto 131 degli orientamenti.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il diritto di accesso procedimentale è disciplinato dagli articoli 22 e successive modificazioni, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma, 31 gennaio 2023

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2023  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 320




## CONTRATTI DI FILIERA SETTORE FORESTALE TIPOLOGIE DI INTERVENTI E INTENSITÀ DI AIUTO

**Tabella 1 - Aiuti investimenti in tecnologie forestali, della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno.**

Gli investimenti, in conformità alla sezione 2.1.5. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, sono volti a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	Beneficiari	Int. Aiuto
<p>Investimenti in tecnologie forestali, connessi con l'attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e da esso derivati.</p> <p>Gli interventi devono essere volti a:</p> <p>a) Incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione. mobilitazione e commercializzazione.</p> <p>b) Promuovere l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale, sviluppando, modernizzando o adeguando i processi produttivi, di utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno.</p>	<p>Silvicoltori privati, Comuni e loro consorzi, PMI, singoli e associati, facenti parte dell'Accordo di filiera, operanti nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno</p>	<p>50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;</p> <p>40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni</p>
<p>Gli aiuti finanziano i seguenti <b>costi ammissibili</b>:</p>		
<p>a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili e infrastrutture funzionali ai processi produttivi; l'acquisizione dei terreni per la ricomposizione e il riassetto fondiario è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;</p>		
<p>b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato, per l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature necessarie alle attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la prima trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno;</p>		
<p>c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di</p>		



	fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
	d) costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
	e) costi di elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;
	f) costi per interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti e certificazione di processo e di prodotto, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

(1) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

(2) Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste devono essere giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.


(3) Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

(4) Gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia devono rispettare le norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e controllo dei gas climalteranti eventualmente generati.

(5) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima del 80% di energia termica.

(6) Il sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità applicabili stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2-6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.


La possibilità per i selvicoltori e le PMI coinvolte di modernizzare ed innovare il capitale aziendale, sviluppando, modernizzando o adeguando i processi produttivi, di utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione aumenterà la sostenibilità delle utilizzazioni forestali e dei seguenti processi produttivi, ottimizzando l'utilizzo del legno e portando ad un minore impatto delle filiere su suolo e aria e, a cascata, ad un maggiore conservazione dei servizi ecosistemici ad essi collegati.



## Tabella 2 Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale.

Gli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale, in conformità alla sezione 2.1.6. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale e possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	beneficiario	Int. Aiuto
Investimenti materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l'adeguamento delle foreste, inclusi gli investimenti volti a migliorare l'accesso ai terreni forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.	Silvicoltori privati, Comuni e loro consorzi, PMI, singoli e associati, facenti parte dell'Accordo di filiera, operanti nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno	100 % dei costi ammissibili per investimenti non produttivi e destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste; Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;(40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni
Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:		
a) costi per la costituzione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche (imposti) e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale;		
b) costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, volti alla ricomposizione e il riassetto fondiario;		
c) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;		
d) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;		
e) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a), b) e c), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di		




	fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) b) e c);
	f) costi per interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, valorizzando la frazione biodegradabile dei processi produttivi;

(1) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

(2) Gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia devono rispettare le norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica e controllo dei gas climalteranti eventualmente generati.

(3) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima del 80% di energia termica.


(5) Gli aiuti ai progetti di investimento bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.



**Tabella 3 Aiuti agli investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili**


Gli investimenti volti alla realizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione, comunicazione e promozione sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili legati agli investimenti di cui al punto a) e b) di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, in conformità alla sezione 2.4. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Tipologia di investimento	beneficiario	Int. Aiuto (1)
a) aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione nel settore forestale;	<p>PMI, persone operanti nel settore forestale e organismo di diffusione della conoscenza facente parte dell'Accordo di filiera.</p> <p>I beneficiari che ricevono la sovvenzione diretta sono gli enti o organismi di diffusione della conoscenza di comprovata esperienza nel settore forestale, facente parte dell'Accordo di filiera.</p> <p>I beneficiari finali del trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione sono il personale operante nelle imprese facente parte dell'Accordo di filiera</p>	100 % dei costi ammissibili
Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:		
a) costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di formazione in relazione alle attività e processi produttivi aziendali;		
b) costi sostenuti per organizzare progetti dimostrativi connessi agli investimenti aziendali		
c) costi per scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché visite di aziende silvicole che devono vertere, in particolare, su metodi e/o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste.		
d) costi sostenuti per organizzare l'azione di informazione, campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell'arboricoltura da legno sostenibili (2);		



e) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
---

- (1) Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di formazione e informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni
- (2) Gli aiuti di cui alle lettere a), b), e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.
- (3) Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti considerati ammissibili. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato



#### Tabella 4 - Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno

Gli investimenti volti alla **realizzazione di progetti di ricerca per migliorare l'efficienza e sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e sostenibilità del legno e dei prodotti da esso derivati**, in conformità alla sezione 2.9.1. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), nonché alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela gestione forestale sostenibile e ambientale, possono essere concessi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

Investimenti connessi con l'attività di ricerca nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno		
Tipologia di investimento	beneficiario	Int. Aiuto (1)
a) <b>aiuti per la realizzazione di progetti di ricerca nel settore forestale</b> volti a migliorare l'efficienza e sostenibilità dei processi produttivi e la qualità e sostenibilità dei prodotti legnosi e suoi derivati;	Organismo di ricerca facente parte dell'Accordo di filiera	100 % dei costi ammissibili
Gli aiuti finanziano i seguenti <b>costi ammissibili</b> :		
a) spese di <b>personale</b> relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;		
b) costi relativi a <b>strumentazione e attrezzature</b> nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati <b>ammissibili unicamente i costi di ammortamento</b> corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;		
c) costi relativi agli <b>immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto</b> . Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;		
d) <b>costi per la ricerca</b> contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;		
e) <b>spese generali</b> supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.		

(1) Il progetto di ricerca sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto forestale.

(2) Prima della data di avvio del progetto di ricerca sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:

- a) l'effettiva attuazione del progetto;
- b) gli obiettivi del progetto;
- c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;



d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;

e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.

(3) I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

(4) Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non devono prevedere la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti forestali alle imprese attive nel settore agricolo.

23A01805

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 febbraio 2023.

**Criteria ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di *restyling* e finissaggio di prodotti tessili.**

### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;


Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;



Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto l'art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce che «Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 luglio 2021, n. 167, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per le «forniture di prodotti tessili e per il servizio integrato di ritiro, *restyling* e finissaggio dei prodotti tessili»;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2021, in ragione della necessità di apportare lievi integrazioni ed aggiornamenti di carattere tecnico, finalizzati essenzialmente a promuovere più incisivamente l'accesso nelle forniture pubbliche di prodotti realizzati con fibre riciclate nelle forniture pubbliche;

Considerato che l'attività istruttoria per la revisione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, nonché con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri è stata altresì trasmessa la proposta fina-

le di detti criteri per le valutazioni di competenza, così come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 e relative appendici, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:

- a) prodotti tessili;
- b) servizio integrato di ritiro, *restyling* e finissaggio dei prodotti tessili.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

c) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni;

d) servizio integrato di ritiro, *restyling* e finissaggio dei prodotti tessili: l'attività comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura, aggiunta di eventuali componenti nuovi, confezionamento; la successiva consegna degli articoli rinnovati. L'attività è finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.

Art. 3.

*Abrogazioni e norme finali*

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 14 luglio 2021, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 7 febbraio 2023

*Il Ministro:* PICHETTO FRATIN



Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica  
Amministrazione


ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER

FORNITURE E NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI

SERVIZIO DI RESTYLING E FINISSAGGIO DI PRODOTTI TESSILI



## Sommario

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	.....
<b>2</b>	<b>INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI .....</b>	.....
<b>3</b>	<b>CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI .....</b>	.....
<b>3.1</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE.....</b>	.....
3.1.1	Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito .....	.....
3.1.2	Requisiti di durabilità ed idoneità all'uso.....	.....
3.1.3	Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità.....	.....
a)	Capi di abbigliamento "complessi" quali: divise, giacconi e assimilati, composti da più strati di tessuto o da più tessuti, o da più componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, etc. ....	.....
b)	Biancheria da letto, da tavola e assimilati. ....	.....
c)	Camici riutilizzabili, altri DM e DPI per personale sanitario. ....	.....
d)	Mascherine filtranti per uso collettivo.....	.....
3.1.4	Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la manutenzione .....	.....
3.1.5	Imballaggi.....	.....
<b>3.2</b>	<b>CRITERI PREMIANTI.....</b>	.....
3.2.1	Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche .....	.....
3.2.2	Prodotti preparati per il riutilizzo, prodotti costituiti da tessuti contenenti fibre tessili riciclate e/o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi industriale.....	.....
3.2.3	Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) .....	.....
3.2.4	Processi di tintura o di stampa a minori impatti ambientali.....	.....
3.2.5	Servizio aggiuntivo finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili e servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti .....	.....
	Sub criterio a) Servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili usati dalla stazione appaltante .....	.....
	Sub criterio b) Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti .....	.....
3.2.6	Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa: limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita. ....	.....
3.2.7	Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura.....	.....
<b>4</b>	<b>CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO, RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI .....</b>	.....
<b>4.1</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE.....</b>	.....
4.1.1	Articoli tessili: restyling .....	.....
<b>4.2</b>	<b>CLAUSOLE CONTRATTUALI.....</b>	.....
4.2.1	Conformità ai criteri ambientali minimi.....	.....
4.2.2	Imballaggi.....	.....
<b>4.3</b>	<b>CRITERI PREMIANTI.....</b>	.....
4.3.1	Risultati estetico-funzionali .....	.....
<b>5</b>	<b>CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI .....</b>	.....
<b>5.1</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI .....</b>	.....
5.1.1	Gestione etica della catena di fornitura.....	.....
<b>5.2</b>	<b>CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE.....</b>	.....
5.2.1	Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura.....	.....



## 1 INTRODUZIONE

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze 11 aprile 2008, ha lo scopo di ridurre gli impatti ambientali connessi ai contratti pubblici per le forniture di prodotti tessili e, a tal fine, riporta pertanto i Criteri Ambientali Minimi da introdurre nella documentazione all'uopo redatta.

Come previsto dal citato Piano d'azione, inoltre, trattandosi di un settore a rischio di lesione dei diritti umani e dei diritti in materia di lavoro dignitoso, riporta anche specifici criteri sociali e, in appendice B, la normativa internazionale di riferimento.


I principali impatti ambientali ed i requisiti ambientali che concorrono alla relativa riduzione nonché le criticità sociali del settore ed i criteri per ridurre i rischi sotto il profilo etico-sociale sono illustrati in appendice C.

I presenti Criteri ambientali minimi, infine, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, in relazione ai requisiti ambientali previsti per le mascherine filtranti e per i camici riutilizzabili DM e DPI attuano altresì l'art. 15, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229 bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce che *"Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della Salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»*.

## 2 INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI

Le stazioni appaltanti sono invitate, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità tecnica, a compiere tutte le attività preliminari per poter bandire prioritariamente il servizio di *restyling* e finissaggio dei prodotti tessili, da realizzarsi sui prodotti usati della stazione appaltante. L'affidamento di tale servizio in luogo della fornitura consente infatti l'estensione della vita utile dei prodotti, massimizza i benefici ambientali, promuove l'occupazione a livello locale e, pertanto, dovrebbe rappresentare la scelta d'elezione da parte delle stazioni appaltanti che possono classificare la relativa procedura come "appalto circolare" per lo specifico oggetto.

Si raccomanda, in via generale, alle medesime stazioni appaltanti di far in modo che gli importi a base d'asta e i corrispettivi contrattuali siano tali da garantire un adeguato livello di qualità, anche ambientale, dei prodotti e di prevedere adeguati controlli di conformità anche in fase di esecuzione.



### 3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI

Sono inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM i seguenti prodotti tessili:

- a. Abbigliamento e accessori tessili: abbigliamento e accessori costituiti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili tessute, non tessute o a maglia;
- b. Tessuti per interni, inclusa la teleria e la biancheria piana: i prodotti tessili per uso interno costituiti per almeno l'80 % in peso da fibre tessili tessute, non tessute o a maglia;
- c. elementi non fibrosi: i prodotti intermedi incorporati nell'abbigliamento e negli accessori tessili e nei tessuti per interni, comprese le cerniere, i bottoni e altri accessori, nonché le membrane, i rivestimenti e i laminati.

Sono specificatamente altresì inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM anche le mascherine filtranti, non monouso, prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed acquisite per far fronte all'emergenza sanitaria<sup>1</sup>.

Non sono inclusi nel gruppo di prodotti «prodotti tessili»:

- a. i prodotti destinati ad essere smaltiti dopo un unico uso;
- b. i tessuti che fanno parte di strutture destinate all'uso esterno.

#### 3.1 SPECIFICHE TECNICHE

*La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce, nella documentazione progettuale e di gara, tutte le seguenti specifiche tecniche:*

##### 3.1.1 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito


I prodotti forniti, se non in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, devono essere in possesso di mezzi di prova che dimostrino almeno che i prodotti non contengano:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta<sup>2</sup> né le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili<sup>3</sup>, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né le ulteriori sostanze indicate nella tabella nel seguito riportata:

<sup>1</sup> Ai prodotti tessili ambito oggettivo di applicazione di questo documento possono essere dunque associati il c.p.v. 18100000-0 (Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori) ed i successivi c.p.v. del Regolamento (CE) N. 213/2008, sino al c.p.v. 18443400-0 (Sottogola per copricapo), ad esclusione degli articoli in pelle; il c.p.v. 35113400-3 (Indumenti protettivi e di sicurezza) e i successivi c.p.v. del Regolamento (CE) N. 213/2008, sino al c.p.v. 35113490-0 (Grembiuli di protezione); il c.p.v. 19210000-1 (Tessuti) e gli ulteriori c.p.v. associati alle specifiche tipologie di tessuto; il c.p.v. 39500000-7 (Articoli tessili) ed i successivi c.p.v. del Regolamento (CE) N. 213/2008, sino al c.p.v. 39514100-9 (Asciugamani); il c.p.v. 39515000-5 (Tende, tendine, tendaggi e drappaggi); il c.p.v. 39515200-7 (Tendaggi); il c.p.v. 39516100-3 (Stoffe d'arredamento), il c.p.v. 39518000-6 (Biancheria da ospedale), il c.p.v. 39518100-7 (Biancheria per sala operatoria), il c.p.v. 39518200-8 (Teli per sala operatoria), il c.p.v. 39520000-3 (Articoli tessili confezionati).


<sup>2</sup><http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>.

<sup>3</sup> L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet: [http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp). la lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.



Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova <sup>4</sup>
<b>Ammine aromatiche cancerogene derivate da coloranti azoici</b> (cfr. lista appendice A) <i>Campo di applicazione:</i> tessili colorati	≤30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	UNI EN ISO 14362-1 UNI EN ISO 14362-3
<b>Coloranti sensibilizzanti e potenzialmente sensibilizzanti</b> (cfr. lista appendice A) <i>Campo di applicazione:</i> tessili, tessili tinti o stampati con coloranti dispersi	≤ 50 mg/kg	DIN 54231
<b>Ritardanti di fiamma alogenati</b> <i>Campo di applicazione:</i> tessili con finissaggio antifiamma  Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) CAS 59536-65-1	Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.	UNI EN ISO 17881-1 e UNI EN ISO 17881-2
<b>Formaldeide</b> <i>Campo di applicazione:</i> tessili finiti con trattamento antipiega o resinati	≤ 75 mg/kg	UNI EN ISO 14184-1
<b>Composti organostannici</b> <i>Campo di applicazione:</i> tessili spalmati, tessili contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessili con finissaggi siliconici o fluoro carbonici, tessili in cotone.	≤2 mg/kg	UNI EN ISO 22744-1
<b>Idrocarburi policiclici aromatici:</b> <i>Campo di applicazione:</i> tessili sintetici, elastici, materiali plastici, tessili spalmati  Benzo[a]pirene (BaP) CAS 50-32-8 Benzo[e]pirene (BeP) CAS 192-97-2 Benzo[a]antracene (BaA) CAS 56-55-3 Crisene (CHR) CAS 218-01-9 Benzo[b]fluorantene (BbFA) CAS 205-99-2 Benzo[j]fluorantene (BjFA) CAS 205-82-3 Benzo[k]fluorantene (BkFA) CAS 207-08-9 Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) CAS 53-70-3	≤1,0 mg/kg (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli IPA di cui alla prima colonna)	AfPS GS
<b>Ftalati:</b> <i>Campo di applicazione:</i> tessili spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica Ftalato di bis (2-metossietile) CAS 117-82-8	≤ 0,1% (il limite è riferito singolarmente o come combinazione degli ftalati indicati nella prima colonna)	UNI EN ISO 14389

<sup>4</sup> I riferimenti alle norme non datate si intendono allo stato di validità.



Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova <sup>4</sup>
<p>Diisopentilftalato CAS 605-50-5 Di - n - pentilftalato (DPP) CAS 131-18-0 Di - n - esilftalato (DnHP) CAS 84-75-3 Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS 117-81-7 Dibutilftalato (DBP) CAS 84-74-2 Butilbenzilftalato (BBP) CAS 85-68-7 Di-isononil ftalato(DINP) CAS 28553-12-0, CAS 68515-48-0 Di-isodecil ftalato (DIDP) CAS 26761-40-0, CAS 68515-49-1 Di-n-octilftalato (DNOP) CAS 117-84-0 Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS 117-82-8 Diisobutilftalato (DIBP) CAS 84-69-5 Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS 71888-89-6 Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNU) CAS 68515-42-4 Di-n-esilftalato (DHP) CAS 84-75-3</p>		
<p><b>Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati</b> <i>Campo di applicazione:</i> Prodotti tessili non riciclati Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS vari Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS vari <i>Campo di applicazione:</i> Fibre riciclate non lavabili ad acqua; prodotti tessili esclusivamente composti da fibre riciclate Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS vari Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20)</p>	<p>OP + NP &lt; 10 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO &lt;100 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO &lt;500 mg/kg</p>	<p>NP/OP: UNI EN ISO 21084 NPEO/OPEO: UNI EN ISO 18254</p>




Gruppo di sostanze	Limiti di concentrazioni	Metodi di prova <sup>4</sup>
CAS vari		
<b>Polifluorurati e perfluorurati</b> <i>Campo di applicazione:</i> Capi con trattamenti antimacchia e/o idrorepellenti	Perfluorottano sulfonato (PFOS): ≤ 1,0 µg/m <sup>2</sup> Acido perfluorottanoico (PFOA): ≤ 25 ppb Alcoli Fluorotelomeri (8:2FTOH): ≤ 1,0 mg/kg Fluorotelomero sulfonato (8:2FSTS): ≤ 1,0 mg/kg Acido perfluorodecanoico (PFDA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluoroheptanoico (PFHpA): ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorononanoico (PFNA) ≤ 0,1 mg/kg Acido Perfluoro undecanoico(PFUdA) ) ≤ 0,1 mg/kg Acido Perfluorododecanoico (PFDoA) ≤ 0,1 mg/kg Acido pentacosaf fluorotridecanoico (PFTTrDA) ≤ 0,1 mg/kg Acido eptacosaf fluorotetradecanoico (PFTeDA) ≤ 0,1 mg/kg	UNI CEN/TS 15968
<b>Metalli estraibili</b> <i>Campo di applicazione:</i> Prodotti tessili	Antimonio (Sb): ≤ 30 mg/kg Arsenico (As): ≤ 1,0 mg/kg Cadmio (Cd): ≤ 0,1 mg/kg Cromo (Cr): ≤ 2,0 mg/kg Cobalto (Co): ≤ 4,0 mg/kg Rame (Cu): ≤ 50 mg/kg Piombo (Pb): ≤ 1,0 mg/kg Nichel (Ni): ≤ 4,0 mg/kg Mercurio (Hg): ≤ 0,02 mg/kg	UNI EN 16711-2 Tessile - Determinazione del contenuto di metalli - Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale

I prodotti inoltre non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le ulteriori sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, tra cui anche quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH)<sup>5</sup>.

**Verifica:** I prodotti in possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX® (almeno di classe II) sono conformi al criterio. In tal caso, per la dimostrazione della conformità è necessario allegare le licenze d'uso. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause a loro non imputabili, non abbiano avuto accesso all'Ecolabel (UE) o alla certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®, o a etichette ambientali equivalenti

<sup>5</sup> Tra tali si sostanze si citano anche le seguenti: tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (voce 4), ossido di trisaziridinilfosfina (voce 7), difenile polibromato; difenile polibromurato – PBB (voce 8), composti di dioctilstagno (voce 20.6), coloranti azoici (voce 43), nonilfenoli etossilati (voce 46a), CMR 1A/1B (voce 72). Inoltre, si ricorda che l'articolo tessile laddove contenesse materiale plastificato, quest'ultimo deve rispettare la restrizione di cui alla voce 51 dell'Allegato XVII del citato Regolamento CE n. 1097/2006, concernente le sostanze bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP), diisobutilftalato (DIPB).




all'Ecolabel (EU) conformi alla UNI EN ISO 14024<sup>6</sup>, allegano i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante valuta la documentazione e la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e si riserva di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica da presentare, la stessa è costituita dalle schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS). Nella relazione è necessario indicare le imprese che hanno curato le eventuali fasi di tintura, stampa e le altre nobilitazioni del capo che comportano l'uso di sostanze chimiche ed allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori, che attestino la conformità al criterio sulla base delle schede di dati di sicurezza delle tinture o delle altre miscele utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui è composto.

Nei capi "complessi", vale a dire composti da più componenti o da più strati di tessuto, il rapporto di prova è realizzato effettuando le prove sul tessuto principale nonché sui componenti tessili e gli accessori che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle (per esempio le fodere di gonne o pantaloni). Possono essere evitate le prove sui componenti marginali del prodotto (esempio loghi applicabili, ghettoni e simili). Il citato rapporto rende evidente le prove che sono state effettuate, su quali componenti sono state eseguite, i relativi esiti ed attesta la conformità ai CAM relativamente alle prove eseguite sui gruppi di sostanze pertinenti fra quelle riportati in tabella. I laboratori sono esonerati dal sottoporre nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza, dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato ed accreditato UNI EN ISO 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425 e qualora dagli esiti di tali prove risultino valori inferiori o uguali ai limiti previsti in tabella. Tali evenienze sono indicate nel rapporto di prova o nella documentazione tecnica del fabbricante. Per i tessuti tecnici riutilizzabili usati nelle sale operatorie (dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici) sono sufficienti le prove sull'assenza di coloranti azoici e degli alchilfenoli e alchilfenoli etossilati, secondo le metodologie indicate nella tabella sopra riportata.

Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 nonché per gli appalti o affidamenti diretti effettuati a valere dei fondi del Recovery Plan e comunque finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i più rappresentativi della gara, nonché sull'articolo che, per la quota in numero, è il più rappresentativo della gara. Le verifiche sui rimanenti articoli sono effettuate in sede di aggiudicazione o di

<sup>6</sup> La verifica della specifica tecnica è gestita secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine si chiarisce che, in caso di offerta di prodotti con una etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 considerata equivalente dall'offerente, l'offerente è tenuto a dimostrarne puntualmente l'equivalenza attraverso una tabella sinottica per la comparazione del criterio ambientale sulle sostanze pericolose (che non deve essere meno restrittivo del criterio 3.1.1 del presente allegato) e attraverso la descrizione delle modalità con cui vengono svolte le verifiche e dei soggetti che le effettuano. Nel merito tecnico è considerata equivalente un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, che risponda ai requisiti previsti dall'art. 69, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che preveda, fra i vari requisiti ambientali, anche quello di verificare un requisito relativo alle limitazioni e alle esclusioni di determinate sostanze pericolose, nonché un analogo sistema di verifica dei requisiti, che devono basarsi anche su prove analitiche sul prodotto finito da parte di laboratori accreditati.



esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regola altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità riscontrata in sede di esecuzione.

### 3.1.2 Requisiti di durabilità ed idoneità all'uso

I prodotti forniti hanno i requisiti di durabilità e di idoneità all'uso indicate nella tabella di seguito riportata, da dimostrare con i mezzi di prova indicati nella sezione "verifica". Qualora il capitolato tecnico preveda requisiti migliorativi o differenti rispetto a quelle riportate in tabella, per specifiche e dichiarate motivazioni tecniche, i valori e gli intervalli di riferimento da ritenersi applicabili sono quelli riportati nel medesimo capitolato. I requisiti prestazionali non si applicano ai tessuti che vengono utilizzati durante il confezionamento dei capi come supporto e come imbottitura (esempio feltri, tele adesive, ovatte, canapine, ecc.).

Caratteristica	Applicabilità	Intervalli di riferimento, valori limite	Metodi di prova <sup>7</sup>
Variazione dimensionale al lavaggio a umido e asciugatura dopo tre cicli di lavaggio	Tessili lavabili a umido (sono esclusi tessuti lavabili solo a secco e i tessuti non lavabili)	Tessuti a maglia in qualunque composizione, riciclati o non: $\pm 8\%$ Tessuti ortogonali in qualsiasi composizione, riciclati o non: $\pm 5\%$ Asciugamani: $\pm 8\%$ (UNI EN 14697) Accappatoi: $\pm 5\%$ (UNI EN 14697) Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti da interno: $\pm 3\%$ (UNI EN 14465) Tessuti non tessuti: $\pm 4\%$ (UNI 10714)	Per capi destinati a lavaggio domestico: EN ISO 6330 + EN ISO 5077 + EN ISO 3759  Per capi destinati al lavaggio industriale: UNI EN ISO 15797 + EN ISO 5077 + EN ISO 3759  Per la temperatura di lavaggio e il tipo di asciugamento riferirsi all'etichetta di manutenzione.
Solidità del colore al lavaggio a umido	Tessili tinti e stampati (sono esclusi i tessuti di colore bianco, tessuti lavabili solo a secco e i tessuti non lavabili)	Degradazione e scarico del colore: indice $\geq 3$	UNI EN ISO 105 C06
Solidità del colore al lavaggio a secco (percloroetilene)	Tessili tinti e stampati lavabili a secco  Tessili tinti e stampati contenenti fibre riciclate* e/o fibre costituite da sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, per almeno il 50% in peso**	Degradazione e scarico del colore: indice $\geq 3$  Degradazione e scarico del colore: indice $\geq 2$	UNI EN ISO 105 D01
Solidità del colore al sudore acido e alcalino	Tessili tinti e stampati e bianchi	Degradazione e scarico del colore: indice $\geq 3$	UNI EN ISO 105 E04
Solidità del colore allo sfregamento a secco e ad umido	Tessili tinti e stampati (sono esclusi i tessuti di colore bianco)	Scarico del colore: indice $\geq 3$	UNI EN ISO 105 X12
Solidità del colore alla luce artificiale	Tessili tinti e stampati e bianchi	Degradazione del colore: indice $\geq 5$	UNI EN ISO 105 B02

<sup>7</sup> I riferimenti alle norme non datate si intendono allo stato di validità.




Caratteristica	Applicabilità	Intervalli di riferimento, valori limite	Metodi di prova <sup>7</sup>
	Sono esclusi: i tessuti usati come articoli che non vengono esposti direttamente alla luce (fodere, sottocolli, prodotti assimilati); i tessuti alta visibilità (HV)	Tessili di colore bianco, degradazione al colore: indice $\geq 3$  Tessili tinti e stampati contenenti fibre riciclate* e/o fibre costituite da sottoprodotto derivante da simbiosi industriale**, per almeno il 50% in peso: - toni scuri e medi $\geq 4$ - toni chiari $\geq 3$	
Resistenza delle cuciture	Tessili a struttura ortogonale	$\geq 100$ N	UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab)
Resistenza alla lacerazione	Tessili a struttura ortogonale	Tessuti di peso al $m^2 \leq 100$ requisito $\geq 7$ N Tessuti di peso al $m^2 > 100$ requisito $\geq 10$ N	UNI EN ISO 13937-1
Resistenza allo scoppio	Tessili a struttura maglia	$\geq 200$ KPa	UNI EN ISO 13938-1 UNI EN ISO 13938-2 (area di prova $7,3$ $cm^2$ )
Resistenza alla penetrazione d'acqua (prova di pressione idrostatica)	Capi di abbigliamento complessi per la protezione dalle intemperie (prodotti tessili resi impermeabili da spalmatura e/o membrana)	Prova di pressione idrostatica su tessuto tal quale e sul tessuto dopo 15 lavaggi: $\geq 50.000$ Pa  Prova di pressione idrostatica su tessuto cucito e termosaldato a croce dopo 15 lavaggi secondo indicazioni del produttore: $\geq 20.000$ Pa	UNI EN ISO 811 aumento della pressione dell'acqua di $60$ $cm/min$
Impermeabilità - Impatto dall'alto con goccioline ad alta energia	Capi di abbigliamento complessi per la protezione dalle intemperie, resi impermeabili da spalmatura e/o membrana	Prova dopo 15 lavaggi secondo indicazioni del produttore: nessuna traccia di bagnato nell'abbigliamento sottostante	EN 14360

\* Il contenuto di fibra riciclata è la porzione, in massa, di materiale precedentemente classificato come rifiuto e successivamente recuperato, così come indicato nell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006.

\*\* Il contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale è la porzione, in massa, di materiale non precedentemente classificato come rifiuto, quale quello ad esempio inserito nella Piattaforma di scambio tra domanda e offerta di cui all'art. 10 del DM 13 ottobre 2016, n. 264 e ceduto a titolo gratuito o oneroso da un'impresa o un ramo d'azienda tessile ad altre imprese o ad altri rami d'azienda.

Al fine di non creare selezione avversa nei confronti delle aziende che, per tecniche di design e taglio, sono in grado di evitare scarti di produzione, è escluso pertanto in questa quota, il sottoprodotto reimpiegato nello stesso ciclo produttivo, vale a dire reimpiegato nello stesso impianto produttivo che lo ha generato, anche se per la realizzazione di lotti diversi di prodotti.

**Verifica:** I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) sono conformi al criterio. In tal caso, per la dimostrazione della conformità, è necessario allegare la licenza d'uso del marchio. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause a loro non imputabili, non abbiano avuto accesso all'Ecolabel (UE) o a etichette ambientali equivalenti all'Ecolabel (EU) conformi alla UNI EN ISO




14024<sup>8</sup>, allegano i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica, redatti da laboratori accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per eseguire dette prove in base alle norme tecniche richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante valuta la documentazione o la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e può riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformità con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente.

I rapporti di prova presentati, riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica, rendono evidenti le prove che sono state effettuate, in quali componenti sono state eseguite e gli esiti, attestando la conformità ai diversi sub criteri prestazionali pertinenti riportati in tabella. Sono esonerati dall'essere assoggettati nuovamente ad ulteriori prove di laboratorio i dispositivi di protezione individuale di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza e dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato accreditato secondo la norma tecnica UNI EN ISO/IEC 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425 e qualora dagli esiti di tali prove risultino valori che attestino caratteristiche di durabilità e di idoneità all'uso equivalenti o migliori rispetto a quelle corrispondenti ai valori indicati in tabella o previsti dal capitolato per esigenze peculiari. Tali evenienze sono indicate nel rapporto di prova prodotto ai fini del rilascio della marcatura CE o nella documentazione tecnica del fabbricante, rilasciata a seguito degli esiti dei medesimi rapporti di prova, che devono essere trasmessi, laddove richiesti.

Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 nonché per gli appalti o affidamenti diretti effettuati a valere dei fondi del Recovery Plan, e comunque finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i più rappresentativi della gara, nonché sull'articolo che, per la quota in numero, è il più rappresentativo della gara. In tal caso, per gli ulteriori prodotti, la conformità relativa al presente criterio ambientale, garantita sotto la responsabilità del produttore, è dimostrata in sede di offerta attraverso la presentazione di schede tecniche o altra documentazione tecnica del fabbricante. Le verifiche sui rimanenti articoli sono effettuate in sede di aggiudicazione o di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara che regola altresì le conseguenze derivanti dall'eventuale difformità in sede di esecuzione.

<sup>8</sup> La verifica della specifica tecnica è gestita secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine si chiarisce che, in caso di offerta di prodotti con una etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 considerata equivalente dall'offerente, l'offerente è tenuto a dimostrarne puntualmente l'equivalenza attraverso una tabella sinottica per la comparazione del criterio ambientale sulla durabilità e l'idoneità all'uso (che non deve essere meno restrittivo del criterio 3.1.2 del presente allegato) e attraverso la descrizione delle modalità con cui vengono svolte le verifiche e dei soggetti che le effettuano. Nel merito tecnico è considerata equivalente un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, che risponda ai requisiti previsti dall'art. 69, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che preveda, fra i vari requisiti ambientali, anche quello di verificare un requisito relativo alla durabilità e l'idoneità all'uso, nonché un analogo sistema di verifica dei requisiti, che devono basarsi anche su prove analitiche sul prodotto finito da parte di laboratori accreditati



### 3.1.3 Capi di abbigliamento “complessi”: design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità.

- a) *Capi di abbigliamento “complessi” quali: divise, giacconi e assimilati, composti da più strati di tessuto o da più tessuti, o da più componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, etc.*

Gli indumenti sono progettati in modo da facilitare l’allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica. Ad esempio, ove non diversamente previsto dal capitolato di gara, eventuali loghi o distintivi di identificazione devono poter essere eliminabili con una sovrastampa in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l’articolo facilmente riutilizzabile e riciclabile. Le membrane impermeabili sono apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

- b) *Biancheria da letto, da tavola e assimilati.*

I prodotti devono essere conformi ai presenti CAM, non monouso.

- c) *Camici riutilizzabili, altri DM e DPI per personale sanitario<sup>9</sup>.*

I camici classificati Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale sono in tessuto tecnico riutilizzabile, fatta salva la quantità, indicata nel capitolato di gara, di quelli destinati a specifiche tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all’uso di tessuto tecnico riutilizzabile sanificato e fatte salve specifiche esigenze di tipo sanitario.

- d) *Mascherine filtranti per uso collettivo.*

Le mascherine filtranti, che non sono destinate agli operatori sanitari, sono prodotte ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, lavabili secondo le istruzioni a tal proposito impartite dal fabbricante e riutilizzabili. Per le forniture di mascherine filtranti, la conformità ai CAM, la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo, che i materiali utilizzati non siano altamente infiammabili, non causino irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, ecc.) nonché i requisiti prestazionali sono garantiti sotto la responsabilità del produttore, ove non altrimenti previsto nella documentazione di gara.

**Verifica:** per la dimostrazione del sub-criterio a) è presentata una documentazione tecnica o una riproduzione audiovisiva delle accortezze in termini di design volte a facilitare il riutilizzo dei prodotti “complessi” offerti e per massimizzarne la possibilità di riciclo. Per la dimostrazione del sub-criterio d) relativo alle mascherine filtranti di cui all’art. 16, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 sono presentate le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), una dichiarazione di conformità ai Criteri ambientali minimi sottoscritta dal produttore e la scheda tecnica per la gestione dei capi.

### 3.1.4 Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la manutenzione

L’etichetta prevede l’indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C) o di lavaggio a secco.

**Verifica:** attestare la conformità al criterio, che è verificato in sede di esecuzione.

<sup>9</sup> Le strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, devono prevedere l’uso e di conseguenza la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale marcati CE in tessuto tecnico riutilizzabile da sottoporre a successiva sanificazione e sterilizzazione, fatta salva la possibilità di adottare una fornitura dedicata alle particolari tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all’uso di tessuti tecnici riutilizzabili sanificati o fatte salve emergenze sanitarie, come definite da decreto o provvedimento normativo, che non consentono scelte sostenibili senza preliminarmente apposta programmazione e organizzazione per soddisfare le successive esigenze di sanificazione.



### 3.1.5 Imballaggi

Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati o, ai sensi del comma 5 dell'art. 229 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", così come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per le mascherine filtranti e per determinati dispositivi medici e di protezione individuale, biodegradabili. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

**Verifica:** descrivere l'imballaggio, indicando il tipo specifico di materiale (aggiungendo le relative sigle, se trattasi di plastica). La conformità al criterio è verificata anche in sede di esecuzione.

## 3.2 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo o il criterio del prezzo o del costo fisso ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene conto dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

### 3.2.1 Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche

Si assegna un punteggio proporzionale all'offerta con il maggior numero di articoli costituiti da fibra naturale (cotone, canapa ecc.) proveniente da piantagioni coltivate con il metodo biologico, pertanto in conformità con il Regolamento (UE) 2018/848 o equivalenti, in funzione del contenuto di fibra biologica.

- a) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 70% e il 100% rispetto al peso totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Global Organic Textile Standard" (GOTS) o equivalenti etichette si attribuiscono punti X.
- b) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 50% e il 70%, rispetto al peso totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Organic Content Standard (OCS)" o equivalenti etichette si attribuiscono punti  $Y < X$ .

Il punteggio è assegnato in proporzione della quota di articoli con tali caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale.

**Verifica:** Indicare gli articoli offerti con contenuto di fibra biologica, specificandone il relativo contenuto, la denominazione sociale del o dei produttori, l'etichetta posseduta ed i riferimenti della o delle licenze d'uso, tra cui il periodo di validità. Si presumono conformi altresì i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologico Ecolabel (UE) nel caso riporti un contenuto di cotone (o di altra fibra naturale) biologico sufficiente all'ottenimento dei punteggi.

### 3.2.2 Prodotti preparati per il riutilizzo, prodotti costituiti da tessuti contenenti fibre tessili riciclate e/o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi industriale

*Sub criterio a)* Si assegna un punteggio ai prodotti tessili conformi alle specifiche tecniche di cui al capitolo 3.1, con caratteristiche estetico-funzionali equivalenti a un prodotto nuovo di fabbrica, derivanti da operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il punteggio è assegnato in proporzione della quota di articoli con tali caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale.

*Sub criterio b)*



Si assegna un punteggio proporzionale al maggior numero di articoli conformi alle specifiche tecniche di cui al capitolo 3.1 costituiti da tessuti con fibre prevalentemente contenenti materiale riciclato e/o contenenti sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, in funzione del contenuto di riciclato e/o di sottoprodotto.

- a. Per i prodotti con contenuto di riciclato e/o sottoprodotto derivante da simbiosi industriale oltre il 70% rispetto al peso totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Global Recycle Standard", "Recycled Content Standard" o "Remade in Italy"<sup>10</sup>, che attesti il contenuto minimo per ottenere il punteggio, si assegnano punti X;
- b. Per i prodotti con contenuto di riciclato e/o sottoprodotto derivante da simbiosi industriale compreso tra il 50% ed il 70%, rispetto al contenuto totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Recycled Content Standard", "Remade in Italy", che attesti il contenuto minimo per ottenere il punteggio, si assegnano punti  $Y < X$ ;
- c. Per i prodotti con contenuto di riciclato e/o sottoprodotto derivante da simbiosi industriale oltre il 30% ed inferiore al 50% rispetto al contenuto totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Recycled Content Standard", "Remade in Italy" che attesti il contenuto minimo per ottenere il punteggio, si assegnano punti  $Z = Y/2$ .

Il punteggio è assegnato in proporzione della quota di articoli con tali caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale.

**Verifica:** *Sub criterio a)* Indicare gli articoli preparati per il riutilizzo offerti, fornire una riproduzione fotografica e dichiarare la provenienza degli articoli dismessi successivamente preparati per il riutilizzo.

*Sub criterio b)* Indicare gli articoli offerti con contenuto di fibra riciclata e/o costituita da sottoprodotto proveniente da simbiosi industriale, specificare il contenuto di riciclato e/o di tale fattispecie di sottoprodotto e la natura delle fibre, la denominazione sociale del o dei produttori, l'etichetta ambientale posseduta ed i riferimenti della o delle licenze d'uso, tra cui il periodo di validità.


### 3.2.3 Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE)

Si assegna un punteggio proporzionale all'offerta con il maggior numero di articoli in possesso dell'Ecolabel (UE). In particolare:

- a) se tutti gli articoli offerti sono in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE)<sup>11</sup>, si attribuiscono punti X;
- b) se almeno il 70% degli articoli offerti rispetto alla gamma di articoli oggetto della gara è in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si attribuiscono punti pari a  $0,70 X$ ;

<sup>10</sup> La verifica del requisito premiante è gestita secondo quanto previsto dall'art. 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine si chiarisce che, in caso di offerta di prodotti con una etichetta o certificazione considerata equivalente dall'offerente, l'offerente è tenuto a dimostrarne l'equivalenza, che, nel merito tecnico, si sostanzia nel fatto che lo schema dell'etichetta o della certificazione ambientale debba avere la finalità di verificare il contenuto di riciclato e/o di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale minimo per l'ottenimento del punteggio tecnico, tramite il controllo sulla tracciabilità dei materiali in input e sul bilancio di massa che caratterizza il prodotto finito, attraverso un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo quanto previsto dall'art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sullo schema dell'etichetta specifica o in corso di accreditamento sul medesimo schema. Tale etichetta o certificazione è rilasciata da un organismo terzo, il proprietario o gestore dello schema, indipendente rispetto agli operatori economici e senza scopo di lucro.

<sup>11</sup> La verifica del requisito premiante è gestita secondo quanto previsto dall'art. 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine si chiarisce che, in caso di offerta di prodotti con una etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 considerata equivalente dall'offerente, l'offerente è tenuto a dimostrarne l'equivalenza, che, nel merito tecnico, si sostanzia nel fatto che lo schema dell'etichetta ambientale debba avere la finalità di verificare analoghi requisiti ambientali della Decisione (UE) che stabilisce i criteri di qualità ecologica per i prodotti tessili e un analogo sistema di verifica dei requisiti, come sarà chiamato a descrivere l'offerente medesimo. E' considerato valido anche il possesso congiunto delle certificazioni STANDARD 100 by OEKO-TEX® (almeno classe II) e STeP by OEKO-TEX®.



- c) se almeno il 50% degli articoli offerti rispetto alla gamma di articoli oggetto della gara è in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si attribuiscono punti pari a 0,50 X.

**Verifica:** Indicare gli articoli offerti in possesso dell'Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, la denominazione sociale del o dei produttori, l'etichetta posseduta ed i riferimenti della o delle licenze d'uso, tra cui il periodo di validità. Le etichette considerate equivalenti sono quelle conformi ai requisiti generali previsti dal comma 1 dell'art. 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che abbiano requisiti tecnici analoghi a quelli contenuti nella Decisione (UE) che stabilisce i criteri ecologici del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) relativa ai prodotti tessili.

### 3.2.4 Processi di tintura o di stampa a minori impatti ambientali

Sono attribuiti punti tecnici in proporzione al maggior numero di articoli offerti rispetto alla gamma di articoli oggetto della gara che:

- non sono tinti (punti Y);
- sono tinti grazie a metodi di biologia sintetica (punti  $J < Y$ );
- sono colorati attraverso la stampa digitale (punti  $L < J$ );
- sono tinti in uno stabilimento con un livello di scarico nelle acque reflue non eccedente i 20gCOD/kg di tessile trattato (punti  $P = X/2$ . Se trattasi della fornitura di prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel, il punteggio non può essere cumulato).

**Verifica:** Indicare gli articoli in possesso delle specifiche caratteristiche ambientali e presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore in cui siano indicate: le modalità con le quali i tessuti sono stati tinti o stampati; la denominazione sociale dell'impresa che ha eseguito la tintura o la stampa e la sede dei relativi stabilimenti ed allegare la dichiarazione dell'impresa che ha eseguito la tintura o la stampa attestante l'esecuzione di tali trattamenti per il lotto di articoli offerti in gara. In caso di tintura o stampa tradizionale presso uno stabilimento con emissioni di COD minori o uguali ai limiti indicati, deve essere allegato, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel (UE) presunti conformi, il rapporto di prova eseguito sulla base delle norme tecniche ISO 6060 e alla ISO 15705 rilasciato dagli organismi per la valutazione della conformità accreditati, riferito all'anno in corso o all'anno precedente rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte. Per gli impianti in territorio italiano è sufficiente indicare i riferimenti dell'autorizzazione integrata ambientale posseduta (Autorizzazione integrata o unica – AIA – AUA), che deve essere in corso di validità.

### 3.2.5 Servizio aggiuntivo finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili e servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti

*Sub criterio a) Servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili usati dalla stazione appaltante*

Al fine di promuovere il riutilizzo dei prodotti tessili già usati della stazione appaltante che verranno sostituiti in tutto o in parte dalla fornitura oggetto della gara, si assegnano punti tecnici agli offerenti che, sulla base delle ulteriori indicazioni previste nella documentazione di gara ed essenziali per formulare l'offerta, si impegnano a ritirare e a ricondizionare i prodotti usati della stazione appaltante, per successivo:

- riuso a favore della medesima stazione appaltante;
- cessione a titolo gratuito ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano distribuzione gratuita di prodotti tessili agli indigenti o che svolgono altre finalità etico-



sociali, ivi inclusi eventuali altri enti che ricadono nella definizione di cui all'art. 2 lett. b) della legge 19 agosto 2016 n. 166;

- cessione ad altre imprese che utilizzano tessuti di scarto nei propri cicli produttivi oppure ad aziende specializzate nel recupero dei tessili, ciò laddove le condizioni dei prodotti usati donati dalla stazione appaltante non siano adeguate per il riuso a favore della stazione appaltante o per la donazione.

L'igienizzazione, laddove necessaria, rende i capi conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole 5 febbraio 1998.

I punteggi si assegnano in base alla coerenza del progetto sintetico presentato. Il progetto riporta le diverse operazioni da svolgere al fine di promuovere in primo luogo il riuso dei capi e le imprese coinvolte. Al progetto sintetico sono allegati gli accordi preliminari sottoscritti con la rete di soggetti da coinvolgere per l'esecuzione del servizio<sup>12</sup>.

**Verifica:** presentare un progetto sintetico delle azioni che si intendono svolgere, tenendo conto delle eventuali indicazioni fornite dall'amministrazione aggiudicatrice (per esempio laddove sia richiesto di rimuovere e consegnare elementi distintivi dei capi utilizzati etc.) ed allegando gli accordi preliminari sottoscritti con le imprese che si intendono coinvolgere nell'esecuzione del servizio.

#### *Sub criterio b) Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti*

Al fine di aumentare la vita utile dei prodotti forniti, si assegnano punti tecnici all'offerente che si impegna a rendere il servizio di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, che comprenda le operazioni di: riparazione e cucitura; la sostituzione di componenti rotti, persi, mal funzionanti; la sostituzione di pannelli di tessuto eventualmente lacerati o lisi; il ritrattamento e il ricondizionamento, inclusa l'impermeabilizzazione, dei rivestimenti funzionali; la nuova tintura/stampa. Ciascuna operazione dovrà essere resa in modo tale da garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi pertinenti, siano essi i requisiti sulle sostanze pericolose che i requisiti prestazionali. I punteggi sono attribuiti anche in base all'idoneità dei costi proposti per le varie operazioni di riparazione, che dovranno essere pertanto riportati in un apposito listino.


**Verifica:** indicare i tempi ed i costi delle diverse operazioni di manutenzione, riparazione e ricondizionamento, incluse le diverse operazioni di nobilitazione ed i riferimenti delle imprese che si intendono coinvolgere nell'esecuzione del servizio, con relativa dichiarazione di disponibilità. In fase di esecuzione del servizio, sono fornite all'amministrazione aggiudicatrice le informazioni e le prove documentali pertinenti per dimostrare l'assolvimento dei criteri ambientali pertinenti (ad esempio, se applicabile, al criterio sulle sostanze pericolose), nei tempi dalla medesima indicati.

### **3.2.6 Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa: limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita.**

Si assegnano punti tecnici ai prodotti offerti costituiti da fibre artificiali (viscosa, modal, lyocell, rayon, etc.) fabbricate in impianti le cui emissioni atmosferiche di idrogeno solforato siano inferiori a 5 mg/Nm<sup>3</sup> oppure con valori di emissioni di zolfo (S) pari o inferiore a 30 g/kg per la fibra in fiocco, oppure per la fibra in bava continua di 40g/kg nel caso di lavaggio in lotto o di 170 g/kg nel caso di lavaggio integrato.

**Verifica:** Presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi la sede degli impianti di produzione della viscosa/modal, i livelli di emissioni atmosferiche di idrogeno solforato riferiti al semestre precedente rispetto al termine previsto per la

<sup>12</sup> La stazione appaltante fornisce le informazioni utili a valutare l'eventuale costo aggiuntivo del servizio. Le imprese da poter coinvolgere nella filiera sono, ad esempio, quelle che producono pannelli fonoassorbenti utilizzando tessuti oppure che producono panni da impiegare per le pulizie, o filati, o altri prodotti tessili.



ricezione delle offerte, allegando il relativo rapporto di prova rilasciato da parte di Organismi per la valutazione della conformità pertinenti. Sono presunti conformi i prodotti in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo. Per gli impianti in territorio italiano è sufficiente indicare i riferimenti dell'autorizzazione integrata ambientale posseduta (Autorizzazione integrata o unica – AIA – AUA), che deve essere in corso di validità.

### 3.2.7 Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura

Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti per i quali sia dimostrato che, attraverso un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una *due diligence* (“dovuta diligenza”) lungo la catena di fornitura<sup>13</sup>, determinate fasi produttive sono state eseguite rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B. Tali punteggi si attribuiscono in maniera direttamente proporzionale al maggior numero di fasi produttive controllate ed in caso di esito positivo di tali controlli, secondo quanto nel seguito riportato.

Un punteggio premiante pari a X è assegnato nel caso in cui le fasi di lavorazione del prodotto finito “controllate” (ovvero oggetto di verifiche ispettive *in situ* non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) siano state:

- il confezionamento (taglio, cucitura);
- la tintura, la stampa;
- la rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio)

e nel caso in cui non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti né delle condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Ulteriore punteggio pari a Y è assegnato laddove non siano emerse criticità nelle seguenti ulteriori fasi controllate:


- filatura
- tessitura/lavorazione a maglia.

Nel caso di prodotti di cotone o di altre fibre naturali, è assegnato ulteriore punteggio se siano stati garantiti i diritti di cui all'allegato B anche per la fase di coltivazione/ginnatura.

**Verifica:** Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale). Analogamente, si presumono conformi i prodotti fabbricati da imprese che partecipano ad iniziative *multistakeholder* di settore note e/o riconosciute da organizzazioni pubbliche e sindacati, internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali, che adottino STANDARD analoghi a quelli di cui all'Appendice B e che includano l'effettuazione di *audit* non preannunciati *in situ* e fuori dai luoghi di lavoro sulla base dell'identificazione dei soggetti coinvolti nella filiera. La conformità fa riferimento alle fasi di produzione, indicate dall'offerente, che risultano controllate in base a tali sistemi.

Si presumono altresì conformi i prodotti in possesso di etichette sociali con le caratteristiche di cui all'art. 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 se: i criteri di assegnazione dell'etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo schema di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i criteri di assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello nazionale; se

<sup>13</sup> Per *due diligence* si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (*account for*) gli impatti negative attuali e potenziali derivanti dalle proprie attività.



la verifica di parte terza sia svolta attraverso *audit* lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. In tal caso l'offerente dovrà inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi inclusa l'indicazione delle fasi produttive per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B).

I prodotti muniti del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinitura/tintura. La conformità può essere altresì dimostrata attraverso un contratto di servizio con un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche così come sopra descritte. In tal caso devono essere descritte le filiere, con le sedi degli stabilimenti e l'indicazione delle imprese coinvolte nelle varie fasi produttive dei prodotti offerti, gli *audit* eseguiti, i risultati di tali *audit* ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro. Se non accreditata, la società di servizi deve possedere documentati requisiti di professionalità, competenza ed esperienza da valutare in base ai *curricula* del personale che esegue le verifiche della società stessa, al *curriculum* societario, nonché in base all'organizzazione operativa di tale società presso i paesi terzi in cui possono essere localizzate alcune attività produttive.



#### 4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO, RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI

*Per restyling si intende un processo mediante il quale il capo usato viene trasformato in un nuovo prodotto sottoponendolo a uno o più dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura, eventuale aggiunta di componenti nuovi, confezionamento, in modo tale da recuperare una quota significativa del tessuto originale.*

##### 4.1 SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce, nella documentazione progettuale e di gara, la seguente specifica tecnica:

##### 4.1.1 Articoli tessili: restyling

L'offerente, sulla base:

- del campionario fotografico dei prodotti da ritirare e processare, allegato alla documentazione di gara;
- delle informazioni, anche tecniche e quantitative rilevanti (categoria di prodotto, composizione del tessuto, misure, stato delle finiture e dei tessuti, numero di prodotti da processare, immagini dei luoghi o degli oggetti in cui dovranno essere collocati i prodotti tessili, se trattasi di tendaggi o altri tessuti d'arredo etc.) allegate alla documentazione di gara;
- della presa in visione degli stessi alla data del gg/m/anno, presso la sede del.... indirizzo.... ,

propone un restyling di tali prodotti che può, a seconda dei casi, riguardare:

- la sostituzione delle parti più usurate;
- un nuovo taglio, in caso di articoli di abbigliamento;
- l'aggiunta di alcuni elementi in tessuto nuovi;
- l'eventuale tintura o l'esecuzione di altri processi di nobilitazione;
- eventuali ulteriori finiture

in modo tale da rendere gli articoli usati come nuovi ed estenderne la vita utile.

**Verifica:** l'offerente, sulla base delle informazioni acquisite, presenta un disegno del restyling proposto, descrive gli interventi che si impegna a realizzare indicando il tessuto e/o gli elementi che intende eventualmente aggiungere e le altre finiture, compresa la tintura, che intende eseguire.

##### 4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce, nella documentazione progettuale e di gara, la seguente clausola contrattuale:

##### 4.2.1 Conformità ai criteri ambientali minimi

I tessuti eventualmente aggiunti nelle attività di restyling sono conformi al criterio sulle sostanze pericolose. Le nobilitazioni e le altre finiture sono eseguite in modo tale che gli articoli rispondano alle caratteristiche previste dal criterio ambientale sulle sostanze pericolose e alle caratteristiche di durabilità e prestazionali pertinenti. La resistenza alle cuciture, per i capi diversi dalla teleria piana, deve essere  $\geq 100$  N, così come misurato in base alla metodologia di prova di cui alla UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab).



In sede di consegna della fornitura, uno o, come indicato nella documentazione di gara nel caso di restyling, più articoli scelti a campione, sono sottoposti alle verifiche di conformità previste dai presenti CAM per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili, ivi incluse le prove per valutarne la durabilità e le altre caratteristiche prestazionali.

#### **4.2.2 Imballaggi**

Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

**Verifica:** La conformità al criterio è verificata in sede di esecuzione.

### **4.3 CRITERI PREMIANTI**

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo o il criterio del prezzo o del costo fisso ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene conto dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

#### **4.3.1 Risultati estetico-funzionali**

Si attribuiscono punti tecnici in base al miglior risultato sotto il profilo estetico-funzionale.

**Verifica:** Descrizione delle operazioni che si intendono svolgere e rappresentazione grafica del risultato finale che si otterrà a seguito del restyling proposto.



## 5 CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

Al fine di promuovere la diffusione di pratiche di appalti pubblici sostenibili, il presente documento, avendo ad oggetto un settore ad alto rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro dignitoso, riporta specifici criteri sociali di applicazione facoltativa, essendo al di fuori dell'ambito di applicazione oggettiva dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Tali criteri sono proposti nel documento in riferimento a tre fasi delle procedure d'appalto pubbliche, in particolare:

- ✓ *selezione dei candidati*: selezione dei concorrenti sulla base di capacità tecniche e professionali che gli operatori economici devono possedere. I mezzi per provare tali capacità fanno riferimento a sistemi di gestione e di tracciabilità delle catene di approvvigionamento (Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - Parte II: Capacità Tecnica lett. d) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ossia al criterio 5.1.1 "Gestione etica della catena di fornitura" del presente documento)<sup>14</sup>;
- ✓ *aggiudicazione dell'appalto*: criteri di aggiudicazione relativi alle caratteristiche sociali di fasi specifiche di produzione (ovvero di catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 95, c. 6 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "... aspetti qualitativi, ambientali o sociali"), di cui al criterio 3.2.7 del presente documento;
- ✓ *esecuzione del contratto*: condizioni contrattuali che attengono a esigenze sociali relative alle catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 100 – Requisiti per l'esecuzione dell'appalto - "... Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali"). Per la formulazione delle clausole contrattuali in questione, la stazione appaltante può far riferimento alla "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con DM 6 giugno 2012 (criterio 5.2.1 "Implementazione di un sistema di gestione equo della catena di fornitura" del presente documento).

Nel caso di integrazione di tali criteri nella documentazione di gara, è opportuno che le stazioni appaltanti indichino nell'oggetto dell'appalto la presenza di criteri sociali, descrivendo l'oggetto come segue: *"Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali e con gestione responsabile della filiera, in conformità al Decreto del Ministro della Transizione ecologica del... G.U....."*.


La filiera del tessile è costituita da catene di fornitura spesso molto complesse, frammentate e localizzate in paesi terzi dove la regolamentazione del lavoro non è sempre allineata alle norme stabilite dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL (International Labour Organization – ILO) e, più in generale, presenta rischi di violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione di gara pertinente, è possibile contrastare le distorsioni di mercato determinate da imprese che agiscono non in conformità con le norme e gli STANDARD in materia di diritti umani e del lavoro. Affrontare l'impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori *"si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all'interno di un sistema di sana e corretta competizione economica"*<sup>15</sup>.

Attraverso l'applicazione dei criteri sociali proposti in questo documento, si intende assicurare che i prodotti del settore tessile acquistati dalla pubblica amministrazione siano fabbricati lungo catene di

<sup>14</sup> Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 80 (Motivi di esclusione), c.5 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da parte degli operatori della catena del subappalto.

<sup>15</sup> Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016 – 2021, Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU).



fornitura in condizioni di lavoro decenti (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito), in cui siano rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori (libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato, schiavitù e discriminazioni).

Con l'applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i "Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani"<sup>16</sup>.

I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti nell'Appendice B.

La stazione appaltante valuta l'inserimento nei documenti di gara dei criteri sociali considerando l'importo economico dell'affidamento, la durata del contratto, la proporzionalità e l'effetto sulla partecipazione degli operatori economici alla relativa procedura.

Si ricorda infine che, qualora le presenti forniture siano finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, trovano applicazione, ai fini etico-sociali, anche i criteri di selezione dei candidati, la clausola contrattuale e il criterio premiante relativo alle pari opportunità, generazionali e di genere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito.

## 5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

### 5.1.1 Gestione etica della catena di fornitura

L'offerente adotta sistemi di gestione aziendale volti ad attuare una *due diligence* (dovuta diligenza) per la gestione etica della catena di fornitura in modo tale da ridurre al minimo il rischio che, lungo la catena di subfornitura, per le diverse fasi di fabbricazione dei prodotti offerti, siano violati i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Il sistema di gestione deve comprendere i seguenti aspetti:

- a) *Integrazione di una "condotta responsabile"*<sup>17</sup> *nella politica aziendale e nei sistemi di gestione aziendale:*
  - adozione di una politica che esplicita l'impegno dell'impresa di una "condotta responsabile" sia per sé stessa che per la sua catena di fornitura;
  - adozione di sistemi di gestione adeguati a condurre la *due diligence* sul rischio di impatto negativo<sup>18</sup>.
- b) *Identificazione dei rischi di impatti negativi nelle operazioni dell'impresa e nelle sue catene di fornitura:*
  - definizione del rischio di impatto negativo per collocazione nella catena di fornitura, Paese partner, struttura della fornitura;
  - conduzione di una auto-valutazione delle proprie operazioni;
  - valutazione *in situ* dei fornitori associati al rischio più alto.
- c) *Predisposizione di meccanismi per prevenire e mitigare i rischi di impatto negativo:*
  - tracciamento della catena di fornitura;

<sup>16</sup> Consiglio dei Diritti Umani, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011.

<sup>17</sup> Per "condotta responsabile" si intende l'insieme delle operazioni, delle procedure, dei sistemi messi in atto per assicurare il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e condizioni di lavoro dignitose da parte dell'impresa e nelle sue catene di fornitura.

<sup>18</sup> Per "rischio di impatto negativo" si intende il rischio di violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e del verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose.



- sistemi di verifica, monitoraggio e validazione dei progressi lungo le catene di fornitura<sup>19</sup>.
- d) *Comunicazione dei processi di due diligence:*
  - comunicazione pubblica dei processi di *due diligence*, secondo quanto stabilito nella Direttiva 2014/95/UE, ad esempio attraverso le appropriate e specifiche informazioni di tipo etico introdotte nel bilancio di sostenibilità, redatto in base all'opzione Comprehensive (GRI 400);
  - comunicazione con i portatori di interesse interessati (clienti, fornitori, comunità locale, autorità pubbliche).
- e) *Definizione di un processo per i rimedi:*
  - definizione dei processi, dei meccanismi, delle azioni, delle iniziative, delle soluzioni che si mettono in atto per gestire le non conformità.

**Verifica:** Descrizione del sistema di gestione aziendale, delle procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono i controlli e si gestiscono le non conformità.

Sono in ogni caso presunti conformi gli offerenti che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino Standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includono l'effettuazione di *audit* di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.

## 5.2 CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

### 5.2.1 Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura

*L'introduzione delle presenti clausole contrattuali nella documentazione di gara è raccomandata per stazioni appaltanti, specie i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, dotate (o che possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione di tali aspetti ed è appropriata nel caso di iniziative quali gli accordi quadro, nelle quali si instaura con l'aggiudicatario un rapporto contrattuale di durata significativa, oppure nei contratti di somministrazione. L'applicazione di tale clausola contrattuale comporta la necessità di stimare i costi che variano in funzione delle modalità con le quali sono strutturate le verifiche e di come sono articolate le catene di fornitura. A riguardo dei costi, potrebbe essere utilmente formulato un apposito criterio premiante, per avere dall'offerente la quotazione separata di tale attività e la descrizione di tali attività, l'articolazione, anche territoriale, delle catene di fornitura).*

L'aggiudicatario, nell'arco della durata contrattuale, implementa un sistema di gestione della catena di fornitura sotto il profilo del rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di condizioni di lavoro dignitose richiamate nell'Appendice B, seguendo la "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, già Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, del 6 giugno 2012. Le verifiche sono realizzate anche attraverso *audit in situ* da parte di personale specializzato, per le fasi di produzione dei prodotti forniti individuate come critiche. Tali audit sono condotti per mezzo di visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori, da un organismo di

<sup>19</sup>Ovvero, oltre all'indicazione dei fornitori diretti, la tracciabilità delle aziende responsabili delle seguenti fasi: confezionamento (taglio, cucitura), tintura, stampa, rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio), e, nei limiti di quanto possibile, della filatura, tessitura/lavorazione a maglia e, nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, le fasi di coltivazione/ginnatura. I riferimenti delle aziende devono essere completi di indicazione puntuale della sede legale e dei siti (stabilimenti o, almeno luoghi) in cui avvengono le citate lavorazioni.



conformità accreditato oppure da una società di servizi in possesso di documentati requisiti di professionalità, competenza ed esperienza da valutare in base ai *curricula* del personale che esegue le verifiche della società stessa, al *curriculum* societario, nonché in base all'organizzazione operativa di tale società presso i paesi terzi in cui possono essere localizzate alcune attività produttive. Gli esiti degli *audit* devono essere comunicati all'amministrazione aggiudicatrice e, in caso di criticità, anche alle autorità locali più rilevanti. Al termine del processo di *audit* deve essere elaborato un *report* complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche per promuovere migliori condizioni di lavoro.



## APPENDICE A

### Tabella dei coloranti soggetti a restrizione

#### Elenco ammine aromatiche cancerogene (Appendice 8 del Regolamento REACH)

CAS number 92-67-1: Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina  
 CAS number 92-87-5: Benzidina  
 CAS number 95-69-2: 4-cloro-o-toluidina  
 CAS number 91-59-8: 2-naftilammina  
 CAS number 97-56-3: o-ammino-azotoluene, 4-ammino-2', 3-dimetilazobenzene, 4-o-tolilazo-o-toluidina  
 CAS number 99-55-8: 5-nitro-o-toluidina  
 CAS number 106-47-8: 4-cloroanilina  
 CAS number 615-05-4: 4-metossi-m-fenilenediammina  
 CAS number 101-77-9: 4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano  
 CAS number 91-94-1: 3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina  
 CAS number 119-90-4: 3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina  
 CAS number 119-93-7: 3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina  
 CAS number 838-88-0: 4,4'-metilenedi-o-toluidina  
 CAS number 120-71-8: 6-metossi-m-toluidina p-cresidina  
 CAS number 101-14-4: 4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina  
 CAS number 101-80-4: 4,4'-ossidianilina  
 CAS number 139-65-1: 4,4'-tiodianilina  
 CAS number 95-53-4: o-toluidina 2-amminotoluene  
 CAS number 95-80-7: 4-metil-m-fenilenediammina  
 CAS number 137-17-7: 2,4,5-trimetilanilina  
 CAS number 90-04-0: o-anisidina 2-metossianilina  
 CAS number 60-09-3: 4-amino azobenzene

#### Elenco dei coloranti azoici (Appendice 9 del regolamento REACH)

CE number 405-665-4: Miscela di: disodio (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-); trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1-)

#### Coloranti potenzialmente cancerogeni, mutageni, reprotossici e coloranti sensibilizzanti e potenzialmente sensibilizzanti

Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione		
Rosso acido 26	Nero diretto 38	Blu disperso 1
Rosso basico 9	Blu diretto 6	Arancio disperso 11
Viola basico 14	Rosso diretto 28	Giallo disperso 3
Pigmento Giallo 34	Pigmento Rosso 104	
Coloranti sensibilizzanti e potenzialmente sensibilizzanti		
Blu disperso 1 CAS n. 2475-45-8	Blu disperso 124 CAS n.61951-51-7	Rosso disperso 11 CAS n. 2872-48-2
Blu disperso 3 CAS n. 2475-46-9	Marrone disperso 1 CAS n. 23355-64-8	Rosso disperso 17 CAS n. 3179-89-3
Blu disperso 7 CAS n. 3179-90-6	Arancio disperso 1 CAS n. 2581-69-3	Giallo disperso 1 CAS n. 119-15-3
Blu disperso 26 c.i. 63305	Arancio disperso 3 CAS n. 730-40-5	Giallo disperso CAS n. 32832-40-8
Blu disperso 35 CAS n. 1222-75-2	Arancio disperso 37 C.I. 11132	Giallo disperso 9 CAS n. 6373-73-5
Blu disperso 102 CAS n. 1222-97-8	Arancio disperso 76 C.I. 11132	Giallo disperso 39
Blu disperso 106 CAS n.1223-01-7	Rosso disperso 1 CAS n. 2872-52-8	Giallo disperso 49



## APPENDICE B

I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti da:

- A) la “Carta Internazionale dei Diritti Umani”<sup>20</sup>;
- B) le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, libertà di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ossia:
- Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
  - Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
  - Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
  - Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
  - Convenzione OIL 138 sull'età minima;
  - Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
  - Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
  - Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- C) la legislazione nazionale relativa al lavoro vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, inclusa la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all’orario di lavoro.

Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, si farà riferimento allo STANDARD più elevato, in favore dei lavoratori, tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali.

## APPENDICE C

### *APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI*

Gli impatti ambientali dei prodotti tessili dipendono dal tipo di fibre di cui sono composti, dai processi produttivi delle materie prime da cui originano le fibre, dai processi produttivi dei tessuti, dalle tipologie e le caratteristiche delle nobilitazioni cui sono sottoposti, dalla logistica, specie quella relativa alle diverse fasi produttive lungo il ciclo di vita, dalle modalità di uso dei prodotti e dalla gestione che ne consegue in termini di lavaggi, asciugature e stirature e, al termine della loro vita utile, da come vengono dismessi, nonché dalla durata della vita utile del prodotto.

Al netto degli impatti ambientali della logistica, gli impatti ambientali più significativi sono quelli associati alla produzione di fibre naturali e sintetiche e quelli relativi alla fase di manutenzione in termini di energia necessaria per il lavaggio, per l’asciugatura e per la stiratura, nonché all’utilizzo di detersivi e di acqua per il lavaggio.

<sup>20</sup> La “Carta Internazionale dei Diritti Umani” è costituita dall’insieme dei seguenti atti: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966).



I principali impatti ambientali della produzione delle fibre, dipendono dalla miscela di fibre di cui è composto il tessuto.

In particolare:

- la produzione di cotone ha un elevato grado di ecotossicità associata alla produzione e all'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti nelle coltivazioni e di impatto sulle risorse idriche dell'acqua usata per l'irrigazione delle piantagioni di cotone;
- la produzione di lana ha un'ecotossicità associata ai lavaggi della lana sucida, inclusa quella causata dall'uso dei ectoparassitocidi nelle greggi che si scaricano nei reflui durante il lavaggio;
- la produzione di fibre sintetiche causa impatti derivati dalle emissioni di gas climalteranti e dall'ecotossicità della fase di produzione, inclusa, ed in particolare, di quella delle materie prime. Il nylon e l'acrilico hanno maggior intensità energetica e peraltro, tecnicamente, sono le fibre più difficoltose da riciclare;
- la produzione di fibre artificiali derivanti dalla cellulosa (per esempio viscosa), causa emissioni di gas climalteranti ed ecotossicità; il legno utilizzato come fonte di derivazione delle fibre, può essere causa di deforestazione e perdita di biodiversità.

Studi di valutazione del ciclo di vita (life cycle assessment, LCA) dimostrano che le emissioni di gas serra per la produzione delle materie prime di origine fossile e quelle derivanti dalla combustione di energia per la produzione stessa del tessuto composto da fibra sintetica, sono più elevate rispetto a quelle associate ai tessuti composti da fibre naturali.

Per quanto riguarda gli effetti tossici sulla salute umana relativi alla produzione di fibre, i maggiori impatti sono associati ai processi per fabbricare l'acrilico, seguiti da viscosa e lino, mentre per l'ecotossicità in ambiente acquatico, la produzione del cotone causa i livelli di impatto ambientale maggiori.

Anche gli impatti relativi alla fase di uso del prodotto, dunque i consumi energetici per il lavaggio, l'asciugatura, la stiratura ed i consumi idrici per il lavaggio, possono essere influenzati dalle fibre di cui è composto il tessuto, le relative miscele e da determinate finiture.

Pur noti tali impatti ambientali, nei CAM non è stato possibile intervenire sulla tipologia di fibre tessili in quanto l'applicazione trasversale del documento non consente di effettuare scelte che potrebbero interferire con la necessità di garantire specifiche prestazioni tecnico-funzionali.

In analogia al documento di CAM adottato con DM 11 gennaio 2017, tra le specifiche tecniche è stato previsto un criterio relativo alle "restrizioni (ovvero limiti e divieti in relazione all'utilizzo sostanze pericolose), laddove le stesse potrebbero, se utilizzate, permanere nel prodotto finito ed avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute di chi indossa o prende parte al medesimo processo produttivo. Tali sostanze sono quelle utilizzate per lo più nelle fasi di nobilitazione del prodotto nonché per conservare inalterati i tessuti durante i trasporti e lo stoccaggio.

Alcune delle "restrizioni" di determinate sostanze pericolose indicate nel presente documento, sono quelle obbligatoriamente ristrette ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Pur apparendo questa parte del criterio sulle sostanze pericolose ridondante in un documento che dovrebbe riportare esclusivamente requisiti ambientali più restrittivi di quelle imposti dalla normativa settoriale cogente, questa scelta è correlata al fatto che, come si evince dalle attività di sorveglianza del mercato effettuate ai sensi di detto Regolamento e dal sistema di notifica alla Commissione Europea "Rapex" sui prodotti che possono cagionare gravi rischi per la sicurezza dei consumatori, non è così raro riscontrare prodotti tessili contenenti le sostanze pericolose bandite da lustrati, specie



laddove prodotte in territori asiatici ove la normativa è particolarmente restrittiva solo per la produzione e commercializzazione nel mercato interno e non per l'esportazione.

Nei CAM si è inoltre dovuto tener conto del fatto che i fornitori della pubblica amministrazione sono in genere "produttori" che svolgono fasi finali e marginali di lavorazione o sono importatori da paesi extra europei per i quali può essere tecnicamente difficoltoso risalire a monte della filiera ed acquisire determinate informazioni o imporre specifiche caratteristiche ambientali non avendone il "potere contrattuale". Per tale ragione, nonché per incertezza sulla disponibilità di mercato di prodotti con determinate caratteristiche ambientali in misura quantitativamente sufficiente a soddisfare i fabbisogni della pubblica amministrazione, i criteri ambientali sulle materie prime di alcune tipologie di fibre, così come quelli associati alla produzione dei tessuti ed alla tintura sono stati ancora previsti come criteri premianti, in attesa che l'evoluzione del mercato, grazie all'utilizzo dei criteri premianti da parte delle stazioni appaltanti, consenta scelte più incisive.

Tra tali criteri premianti, ad esempio, va evidenziato quello che valorizza il cotone (o altre fibre naturali) biologico, il cui uso è raccomandato in tutte le forniture di prodotti tessili in cotone, tra cui le lenzuola e altra biancheria destinata ai reparti di degenza di ospedali e strutture socio-sanitarie.


Tale caratteristica ambientale ha un notevole valore ambientale considerato che le coltivazioni di cotone causano gli impatti ambientali più significativi, sia in termini assoluti rispetto alla quantità di cotone che viene consumata in Europa, sia rispetto alla natura e al livello degli impatti ambientali associati a tali coltivazioni su scala globale<sup>21</sup>. Le coltivazioni di cotone, pur occupando infatti circa il 2,5% di terra coltivata a livello globale, richiedono il 16% del totale dei pesticidi e fertilizzanti utilizzati, assorbendone perciò una quantità significativamente più elevata rispetto a qualunque altra specie di coltura.

Per quanto riguarda gli impatti della produzione della produzione di tessuto, ci si è limitati a valorizzare, con criteri specifici, la viscosa e le altre fibre artificiali, ancorché poco rappresentative nelle commesse pubbliche. È stato inoltre aggiunto, rispetto ai CAM adottati con DM 11 gennaio 2017, un criterio per valorizzare processi di tintura meno idrovori, meno energivori e con minori emissioni di inquinanti.

Indipendentemente dalle tipologie di fibre, è stata valorizzata la preparazione per il riutilizzo dei prodotti tessili e la presenza di fibra riciclata o derivante da simbiosi industriale, ovvero prodotta grazie a tecnologie che riescono a trasformare materie di scarto in fibre o tessuti. L'utilizzo di queste fibre, ancorché di nicchia, si sta affermando grazie a nuove tecnologie e a una maggiore consapevolezza, sia lato produzione che lato consumo, della necessità della transizione verso un'economia "circolare" e verso uno sviluppo "sostenibile".

Un altro gruppo di criteri inclusi nel documento mira all'estensione della vita utile dei prodotti oggetto di gara. A tal fine sono stati annessi anche criteri di tipo prestazionale che incidono sulla durabilità, quali ad esempio la resistenza del tessuto alla lacerazione, già comunemente richieste nei capitolati di gara, il criterio sul *design* per il riutilizzo e il criterio premiale volto a favorire il riuso e il riciclo dei prodotti tessili. Questi criteri sono in sintonia con le indicazioni in materia di economia circolare, contenute anche nella comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 614 "L'anello mancante – Piano d'azione dell'unione europea sull'economia circolare", sull'eco progettazione mirata a favorire la simbiosi industriale e un modello di

<sup>21</sup> "Environmental Improvement Potential of textiles", JRC-IPTS, 2014.



produzione e consumo “a rifiuti 0”. Altresì, in tale ottica, è stato prescritto il divieto di acquisto di forniture tessili, quali ad esempio biancheria da letto per ospedali, monouso.

L'estensione della vita utile dei prodotti previene la produzione di rifiuti e gli altri impatti legati alla produzione di nuovi prodotti tessili. La qualità e la resistenza dei tessuti, che purtroppo si è tendenzialmente ridotta nel corso degli ultimi anni, influenza negativamente la possibilità di riutilizzare il prodotto e di estenderne la vita utile.

Sempre in ottica di favorire modelli di economia circolare, e sulla base delle esperienze pilota di alcuni paesi nordeuropei, i CAM promuovono il restyling completo degli articoli tessili della stazione appaltante in luogo di una nuova fornitura. A tale fine è stata infatti prevista tale nuova categoria di “appalto circolare” utile, peraltro, a far fiorire nuove professioni artigianali, *green oriented*.

23A01770

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2022.

**Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte aeree Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa e Reggio Calabria - Venezia e viceversa.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e, in particolare, gli articoli 16 e 17;


Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 4, comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che estende le disposizioni di cui al suindicato art. 36 ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali;

Vista la nota prot. n. 23377 del 4 agosto 2022 con la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha delegato il Presidente della Regione Calabria ad indire e presiedere la Conferenza di servizi finalizzata ad individuare il contenuto di nuovi oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei tra l'aeroporto di Reggio Calabria ed alcuni aeroporti nazionali;



Visto il decreto del 15 settembre 2022, n. 85, con cui il Presidente della Regione Calabria ha indetto la Conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a definire il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria e Messina, e ha demandato al Dipartimento «turismo, *marketing* territoriale e mobilità» l'esecuzione dei correlati e conseguenti adempimenti;

Vista la nota prot. n. 406296 del 15 settembre 2022, con la quale la dirigente generale del Dipartimento «turismo, *marketing* territoriale e mobilità» della Regione Calabria ha convocato per il giorno 20 settembre 2022 la prima riunione della Conferenza di servizi, da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona con la partecipazione contestuale, in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti;

Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di servizi che, condivisa la necessità di assicurare la continuità territoriale aerea da e per l'aeroporto di Reggio Calabria attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi, ha individuato le rotte Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa quali collegamenti sui quali imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») e ha definito i parametri sui quali articolare l'imposizione dei detti OSP con decorrenza dal 27 maggio 2023;

Visto il verbale del 10 ottobre 2022 di conclusione della suindicata Conferenza di servizi;

Vista la nota della Regione Calabria prot. n. 485154 del 3 novembre 2022, inviata alla Presidenza della Regione Siciliana come informativa sugli esiti della Conferenza di servizi prima dell'atto presidenziale di chiusura da adottarsi solo nel caso in cui non fosse evidenziata, entro il termine perentorio di cinque giorni, contrarietà formale da parte della stessa Regione Siciliana;

Considerato che la Regione Siciliana non ha espresso alcuna osservazione contraria sul contenuto degli OSP entro il suindicato termine, equivalendo ciò ad assenso senza condizioni;

Visto il decreto dell'11 novembre 2022, n. 110 con il quale il Presidente della Regione Calabria ha adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della predetta Conferenza di servizi, individuando il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Reggio Calabria, per come descritto nel suindicato verbale di seduta conclusiva;

Tenuto conto delle risorse residuali derivanti dallo stanziamento di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 207 e delle risorse di parte regionale di cui alla deliberazione della giunta regionale della Calabria n. 439 del 21 settembre 2022, destinate alla continuità

territoriale aerea per i collegamenti da e per lo scalo di Reggio Calabria, che consentono di sostenere l'onere finanziario dell'imposizione nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte senza diritti di esclusiva e senza compensazione e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Art. 2.

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte di cui all'art. 1 è sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'informativa relativa alla presente imposizione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3.

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 27 maggio 2023.

2. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 decadono nel caso non sia effettuato sulla rotta alcun servizio aereo di linea onerato per un periodo di dodici mesi.


Art. 4.

1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 1 in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, presentano all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 5.

1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore l'accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea, su ciascuna delle rotte di cui all'art. 1, può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un unico vettore selezionato tramite gare pubbliche a decorrere dal 27 maggio 2023.

2. Le gare di cui al precedente comma 1, i relativi bandi e la connessa documentazione tecnica saranno altresì conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compen-



sazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

3. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

#### Art. 6.

1. L'ENAC è incaricato di esperire le gare di cui all'art. 5, di dare pubblicità nel proprio sito internet ([www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it)) in ordine ai bandi di gara e alla presente imposizione nonché di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara.

#### Art. 7.

1. Il direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, con successivo decreto, rende esecutivo l'esito di ciascuna gara di cui all'art. 5, concede al rispettivo vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della medesima gara e approva, altresì, la convenzione sottoscritta dall'ENAC e da ciascun vettore aggiudicatario per regolare l'esercizio del servizio concesso.

2. Il decreto di cui al comma precedente è sottoposto ai competenti organi di controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ([www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)).

Roma, 29 dicembre 2022

*Il Ministro:* SALVINI

#### ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa, Reggio Calabria - Bologna e viceversa

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che, svolti i propri lavori in forma simultanea e in modalità sincrona – con la partecipazione contestuale in via telematica delle amministrazioni pubbliche competenti alle tre sedute del 20 settembre 2022, del 5 ottobre 2022 e del 10 ottobre 2022 – ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») sui servizi aerei di linea sulle rotte e con le modalità di seguito indicate.

##### 1. Rotte onerate

Reggio Calabria - Torino e viceversa

Reggio Calabria - Venezia e viceversa

Reggio Calabria - Bologna e viceversa

Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) 793/2004 e ss. mm., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità euro-

pea (ora «Unione europea»), l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

##### 2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere un vettore aereo comunitario e deve:

essere in possesso del prescritto COA (Certificato di Operatore Aereo) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, in corso di validità;

essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008, in corso di validità;

dimostrare di avere la disponibilità, in proprietà, o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri di cui al presente decreto;

distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (*Computer reservation system*), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio;

essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;

essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;

impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;

non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modifiche ed integrazioni e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

applicare ai voli onerati il «regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it)

2.2. L'ENAC verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli OSP specificati al punto precedente.

L'ENAC, altresì, acquisirà:

l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.

##### 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

###### 3.1. Frequenze minime, orari e numero minimo di posti richiesti

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari (\*) e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni del seguente schema:



- Reggio Calabria - Torino e viceversa

Tratta onerata	PERIODO: tutto l'anno		
	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Reggio Calabria - Torino	n. 3 in giornate differenti a scelta del vettore	partenza da RC a scelta del vettore	133
Torino - Reggio Calabria	n. 3 in giornate differenti a scelta del vettore	partenza da TO a scelta del vettore	133

- Reggio Calabria - Venezia e viceversa

Tratta onerata	PERIODO: tutto l'anno		
	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
Reggio Calabria - Venezia	n. 3 in giornate differenti a scelta del vettore	partenza da RC a scelta del vettore	133
Venezia - Reggio Calabria	n. 3 in giornate differenti a scelta del vettore	partenza da VE a scelta del vettore	133

- Reggio Calabria - Bologna e viceversa

Tratta onerata	PERIODO: tutto l'anno		
	Voli settimanali	Orari	numero minimo giornaliero di posti
<b>Reggio Calabria - Bologna</b>	n. 3 in giornate differenti a scelta del vettore	partenza da RC a scelta del vettore	133
<b>Bologna - Reggio Calabria</b>	n. 3 in giornate differenti a scelta del vettore	partenza da BO alle ore a scelta del vettore	133

(\*) orari a scelta del vettore nei limiti dell'operatività dello scalo di Reggio Calabria (8,00 - 20,00)

Per tutte le rotte sopraindicate l'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

### 3.2. Operatività dei voli

Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito «MIT»), ENAC e Regione Calabria una volta accertata la disponibilità del vettore e verificata dall'ENAC la presenza di slot disponibili presso il Coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (Assoclearance).

### 3.3. Tariffe

#### 3.3.1. Residenti

La tariffa agevolata massima da applicare sulle tratte ai residenti in Calabria e nel Comune di Messina per tutto l'anno è indicata nello schema che segue:

ROTTA ONERATA	TARIFFA AGEVOLATA MASSIMA	
	Residenti in Calabria	Residenti Comune di Messina
Reggio Calabria – Torino o vv.	€ 50,12	€ 40,12
Reggio Calabria – Venezia o vv.	€ 50,12	€ 40,12
Reggio Calabria – Bologna o vv.	€ 50,12	€ 40,12

Sono equiparati ai residenti in Calabria:

i soggetti diversamente abili (\*) (\*\*);

gli studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo anno (\*);

i giovani dai due ai ventuno anni (\*);

gli anziani al di sopra dei settanta anni (\*).



(\*) senza alcuna discriminazione legata alla nazionalità e/o alla residenza

(\*\*) invalidità civile con percentuale almeno pari o superiore all'80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidità

### 3.3.2. Non residenti

La tariffa da applicare sulle rotte onerate e per tutto l'anno a chi non rientra nella categoria residenti o nelle categorie di utenti equiparati ai residenti di cui al precedente paragrafo 3.3.1. è libera.

3.3.3. Le tariffe agevolate massime indicate nel paragrafo 3.3.1. sono al netto di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di *surcharge*, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero (sia residente, che non residente).

3.3.4. La tariffa agevolata massima da applicare ai residenti in Calabria (e alle categorie a questi equiparate) e nel Comune di Messina di cui al paragrafo 3.3.1. viene aggiornata secondo le scadenze e le modalità di seguito indicate.

#### 3.3.4.1. Aggiornamento in base all'inflazione

Entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, ogni anno si procederà al riesame della tariffa agevolata massima sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva. Il primo eventuale adeguamento decorre dalla stagione aeronautica estiva 2024.

3.3.4.2. Aggiornamento in base alle variazioni del costo del carburante

A partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, ogni semestre la tariffa agevolata massima sarà aggiornata in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento al momento del dimensionamento degli OSP o in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, che decorre dalla stagione aeronautica invernale 2023/2024, pertanto, la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del *Jet fuel* - poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il servizio onerato sul collegamento. La tariffa deve essere modificata percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Reggio Calabria, è pari al 32%.

Ai fini del calcolo della media semestrale di cui sopra sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del *Jet fuel* FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del *Jet fuel*, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del *Jet fuel* con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 919,34 euro/tonnellata metrica (valore corrispondente alla media delle quotazioni dei dodici mesi precedenti la Conferenza di servizi) e verrà utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti.

L'eventuale aumento/diminuzione decorrerà dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

3.3.4.2.1. Qualora, nel corso del periodo successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi del paragrafo 3.3.4.1 o del paragrafo 3.3.4.2, si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potrà procedere, con il concerto del MIT, dell'ENAC e della Regione Calabria, all'aggiornamento tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell'inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sarà effettuato considerando i mesi residuali rispetto al semestre in cui si è registrata l'anzidetta anomala variazione e decorrerà dalla stagione aeronautica immediatamente successiva.

Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione della tariffa aggiornata ai vettori che operano le rotte.

Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento è assunta a riferimento la tariffa agevolata massima di cui al precedente paragrafo 3.3.1 oppure, se presente, la tariffa ribassata offerta in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa.

### 3.4. Continuità e regolarità dei servizi

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) garantire il servizio per almeno dieci mesi dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilità di sospensione;

b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

pericolose condizioni meteorologiche;

chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;

problemi di sicurezza;

scioperi;

altri casi di forza maggiore.

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di euro 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunicherà al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Reggio Calabria.

Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

### 4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare sulla rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno dieci mesi.

I vettori che accettano di operare il collegamento onerato di cui al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono conformarsi al regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo e al regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, più in generale, a tutte le regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente la data a partire dalla quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di eventuale apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del regolamento (CE) 1008/2008.

Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in OSP aperto, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a:

a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione. Tale garanzia dovrà ammontare a euro 35.415,00 per la rotta Reggio Calabria - Torino e vv., euro 39.218,00 per la rotta Reggio Calabria - Venezia e vv., euro 36.279,00 per la rotta Reggio Calabria - Bologna e vv.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

b) presentare apposita garanzia di esercizio per la corretta esecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a euro 106.245,00 per la rotta Reggio Calabria - Torino e vv., euro 117.655,00 per la rotta Reggio Calabria - Venezia e vv., euro 108.838,00 per la rotta Reggio Calabria - Bologna e vv.



La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e, comunque, non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4. lettera c).

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'ENAC, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Reggio Calabria.

c) comunicare ad ENAC, almeno cinque mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio entro tale termine o, eventualmente, la volontà di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovrà indicare il periodo ulteriore - non inferiore a due stagioni aeronautiche consecutive - in cui si impegna a garantire il servizio onerato.

4.2. L'ENAC acquisisce la documentazione attestante il possesso, da parte dei vettori accettanti, dei requisiti di accesso al servizio, verifica, altresì, l'adeguatezza della struttura degli stessi vettori per lo svolgimento del servizio onerato così come definito con la presente imposizione. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare il servizio onerato sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulla rotta onerata.

4.3. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispetti quanto previsto nei presenti oneri.

L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.

La fideiussione di cui al paragrafo 4.1. lettera b) sarà commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

4.5. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessità di riservare le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri.

#### 5. Riesame dell'imposizione

5.1. L'ENAC, di concerto con il MIT e con la Regione Calabria, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte, nonché il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifici la sua intenzione di operare su una o più di tali rotte accettando gli oneri.

#### 6. Gara d'appalto

6.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4 del presente allegato tecnico, il diritto di esercitare il servizio su ciascuna delle rotte Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa, Reggio Calabria - Bologna e viceversa potrà essere concesso, in esclusiva e con compensazione finanziaria, ad un unico vettore selezionato tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

23A01774

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dincred», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 180/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53

del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;



Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 152/2020 del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285 del 16 novembre 2020, con la quale la società Italfarmaco S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dinrel» (calcio, associazioni con altri farmaci);

Vista la domanda presentata in data 13 giugno 2022 con la quale la società Italfarmaco S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Dinrel» (calcio, associazioni con altri farmaci);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7 settembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22-25 novembre 2022;

Vista la delibera n. 01 del 23 gennaio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale DINCREL (calcio, associazioni con altri farmaci) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «600 mg/2000 u.i. compresse orodispersibili» 2 x 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041529052 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,15.

Nota AIFA: 96.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dinrel» (calcio, associazioni con altri farmaci) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

#### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01727



DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dimetilfumarato Neuraxpharm», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 184/2023).

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1417/2022 del 26 luglio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 9 agosto 2022;

Vista la domanda presentata in data 14 giugno 2022 con la quale la società Laboratorios Lesvi, S.L. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Dimetilfumarato Neuraxpharm» (dimetilfumarato);



Vista la delibera n. 1 del 23 gennaio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale DIMETILFUMARATO NEURAXPHARM (dimetilfumarato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente.

Confezioni:

«240 mg capsule gastroresistenti, rigide» 56 capsule in blister di AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050124041/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 304,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 570,87;

nota AIFA: 65;

«120 mg capsule gastroresistenti, rigide» 14 capsule in blister di Al/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050124015/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 38,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,36;

nota AIFA: 65;

«120 mg capsule gastroresistenti, rigide» 14 × 1 capsule in blister di Al/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050124066/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 38,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,36;

nota AIFA: 65;

«240 mg capsule gastroresistenti, rigide» 56 × 1 capsule in blister di Al/PVC/PVDC - A.I.C. n. 050124078/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 304,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 570,87;

nota AIFA: 65.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o

del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dimetilfumarato Neuraxpharm» (dimetilfumarato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*


La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dimetilfumarato Neuraxpharm» (dimetilfumarato) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 4.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.



## Art. 5.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01728

DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido acetilsalicilico Zentiva Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 188/2023).

## IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;



Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 10 del 12 gennaio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2023, con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido acetilsalicilico Zentiva Italia» (acido acetilsalicilico);

Vista la domanda presentata in data 28 gennaio 2023 con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Acido acetilsalicilico Zentiva Italia» (acido acetilsalicilico);

Vista la delibera n. 6 del 22 febbraio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ACIDO ACETILSALICILICO ZENTIVA ITALIA (acido acetilsalicilico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«100 mg compresse gastroresistenti» - 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049648013 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 0,83 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,56;

«100 mg compresse gastroresistenti» - 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049648025 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data

di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Acido acetilsalicilico Zentiva Italia» (acido acetilsalicilico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido acetilsalicilico Zentiva Italia» (acido acetilsalicilico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

#### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01729



DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Abiraterone Aristo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 189/2023).

#### IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scagioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 614/2021 del 1° giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 15 giugno 2021, con la quale la società Aristo Pharma GmbH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Abiraterone Aristo» (abiraterone acetato);



Vista la domanda presentata in data 3 ottobre 2022 con la quale la società Aristo Pharma GmbH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Abiraterone Aristo» (abiraterone acetato);

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ABIRATERONE ARISTO (abiraterone acetato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-Al - A.I.C. n. 049298021 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.915,24;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.160,92;

«250 mg compresse» 120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 049298019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.052,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.386,70.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Abiraterone Aristo» (abiraterone acetato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Non ammissione alla rimborsabilità per l'indicazione «Abiraterone è indicato insieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma metastatico della prostata ormono-sensibile (*metastatic hormone sensitive prostate cancer, mHSPC*) ad alto rischio e di nuova diagnosi in combinazione con la terapia di deprivazione androgenica (*androgen deprivation therapy, ADT*) in uomini adulti».

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Abiraterone Aristo» (abiraterone aristo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, urologo (RNRL).

Art. 4.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.


#### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01730



DETERMINA 13 marzo 2023.

**Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Emgality», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 194/2023).

#### IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;


Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 732/2020 del 10 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 182, del 21 luglio 2020, recante «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Emgality", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Vista la domanda presentata in data 31 marzo 2022 con la quale la società Eli Lilly Nederland BV ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Emgality» (galcanezumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 luglio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 e 19-21 dicembre 2022;



Vista la delibera n. 6 del 22 febbraio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale EMGALITY (galcanezumab) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Emgality» è indicato per la profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno quattro giorni di emicrania al mese.

Confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml) in penna preriempita» 2 penne preriempite – A.I.C. n. 047424054/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 850,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.402,84.

Confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml)» 2 siringhe preriempite – A.I.C. n. 047424066/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 850,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.402,84.

Confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita - 1 ml (120 mg/ml)» 3 penne preriempite – A.I.C. n. 047424027/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.275,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.104,26.

Confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1 ml (120 mg/ml)» 3 siringhe preriempite – A.I.C. n. 047424041/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.275,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.104,26

Confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1 ml (120 mg/ml)» 1 siringa preriempita – A.I.C. n. 047424039/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 425,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 701,42.

Confezione: «120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita - 1 ml (120 mg/ml)» 1 penna preriempita – A.I.C. n. 047424015/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 425,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 701,42.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Viene eliminato il tetto di spesa vigente a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento che recepisce le condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

#### Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

È confermato il registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Emgality», a base di galcanezumab per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

tattamento dei pazienti adulti che negli ultimi tre mesi abbiano presentato almeno otto giorni di emicrania disabilitante al mese [definita come punteggio del questionario MIDAS  $\geq 11$ ], già trattati con altre terapie di profilassi per l'emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno sei settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno tre precedenti classi di farmaci per la profilassi dell'emicrania.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web <https://registri.aifa.gov.it>

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente



alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

La rimborsabilità è limitata alle prescrizioni effettuate tramite registro da centri per la diagnosi e la terapia delle cefalee individuati dalle regioni.

#### Art. 3.

##### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emgality» (galcanezumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di specialisti individuati dai centri per la diagnosi e la terapia delle cefalee o di specialista neurologo (RRL).

#### Art. 4.

##### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01731

DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 179/2023).

#### IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale

dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;



Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1155/2021 del 7 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 255 del 25 ottobre 2021, con la quale la Società TEVA B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rivaroxaban Teva» (rivaroxaban);

Vista la domanda presentata in data 16 settembre 2022 con la quale la Società Teva B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Rivaroxaban Teva» (rivaroxaban);

Vista la delibera n. 01 del 23 gennaio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale RIVAROXABAN TEVA (rivaroxaban) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in *blister* PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria.

A.I.C. n. 049224037 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,16.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 5x1 compresse in *blister* PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria.

A.I.C. n. 049224090 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,06.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,74.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in *blister* PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria.

A.I.C. n. 049224102 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,49.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in *blister* PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria.

A.I.C. n. 049224126 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,37.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,46.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in *blister* PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria.

A.I.C. n. 049224328 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,16.

Nota AIFA: 97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età  $\geq$  75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio».

Confezione: «15 mg compresse rivestite con film» 42x1 compresse in *blister* PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria.

A.I.C. n. 049224239 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.


Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 48,24.

Nota AIFA: 97, limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età  $\geq$  75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rivaroxaban Teva» (rivaroxaban) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'ap-



posita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

L'utilizzo di «Rivaroxaban Teva» (rivaroxaban) 2,5 mg compresse rivestite con film per le seguenti indicazioni:

««Rivaroxaban Teva» (rivaroxaban) somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (*acetylsalicylic acid*, ASA) o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati» e

««Rivaroxaban Teva» (rivaroxaban), somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (*coronary artery disease*, CAD)»

non è rimborsato dal Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

## Art. 2.

### *Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico nonché a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Limitatamente all'indicazione terapeutica:

«Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età  $\geq 75$  anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»,

prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Per la confezione avente codice A.I.C. n. 049224037: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico cartaceo.

## Art. 3.

### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rivaroxaban Teva» (rivaroxaban) è la seguente:

per «Rivaroxaban Teva» (rivaroxaban) da 2,5 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, chirurgo cardiovascolare, cardiocirurgo e angiologo (RRL);

per «Rivaroxaban Teva» (rivaroxaban) da 10 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ortopedico, fisiatra, cardiologo internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL);

per «Rivaroxaban Teva» (rivaroxaban) da 15 mg e da 20 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL);


per l'indicazione terapeutica: «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età  $\geq 75$  anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

## Art. 4.

### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.



## Art. 5.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01775

DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sugamadex Sun», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 186/2023).

## IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;


Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003,



n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 513 del 28 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 116 del 17 maggio 2021, con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sugammadex Sun» (sugammadex);

Vista la domanda presentata in data 24 novembre 2022 con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sugammadex Sun» (sugammadex);

Vista la delibera n. 1 del 23 gennaio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale SUGAMMADEX SUN (sugammadex) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 048310027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.367,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.256,51;

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048310015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 546,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sugammadex Sun» (sugammadex) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sugammadex Sun» (sugammadex) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.


#### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01776



DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gliclazide Tecnigen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 200/2023).

#### IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023, con cui è stata confermata al dott. Francesco Trotta la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;


Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 210 del 24 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 3 novembre 2022, con la quale la società Tecnigen S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gliclazide Tecnigen» (gliclazide);

Vista la domanda presentata in data 28 novembre 2022, con la quale la società Tecnigen S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Gliclazide Tecnigen» (gliclazide);



Vista la delibera n. 1 del 23 gennaio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale GLICLAZIDE TECNIGEN (gliclazide) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue.

Confezione:

«30 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse - A.I.C. n. 050190026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,54.

Confezione:

«60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 050190038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,95.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Gliclazide Tecnigen» (gliclazide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gliclazide Tecnigen» (gliclazide) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01777

DETERMINA 13 marzo 2023.


**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Metformina Doc Generics», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 203/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;



Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 263 del 29 dicembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2023, con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metformina Doc Generics» (metformina);

Vista la domanda presentata in data 23 gennaio 2023 con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Metformina Doc Generics» (metformina);

Vista la delibera n. 6 del 22 febbraio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale METFORMINA DOC GENERICS (metformina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«750 mg» 60 compresse a rilascio prolungato – A.I.C. n. 048259028 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,02;



«1000 mg» 60 compresse a rilascio prolungato – A.I.C. n. 048259030 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,02;

«500 mg» 60 compresse a rilascio prolungato – A.I.C. n. 048259016 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,02.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Metformina Doc Generics» (metformina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

#### Art. 2.

##### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metformina Doc Generics» (metformina) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

#### Art. 3.

##### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01778

## AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 7 marzo 2023.

**Adeguamento dell'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità.** (Delibera n. 30499).


### L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 7 marzo 2023;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;



Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio 2018, n. 27580 del 7 marzo 2019, n. 28248 del 10 marzo 2020, n. 28599 del 23 febbraio 2021 e n. 30033 del 22 febbraio 2022, con le quali l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, ai sensi del quale «in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato [...] la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo», e che «ai relativi oneri, nel limite di euro 2.402.516 per l'anno 2021, di euro 2.505.531 per l'anno 2022, di euro 2.649.109 per l'anno 2023, di euro 2.795.589 per l'anno 2024, di euro 2.944.435 per l'anno 2025, di euro 3.091.251 per l'anno 2026, di euro 3.245.721 per l'anno 2027, di euro 3.510.356 per l'anno 2028, di euro 3.702.013 per l'anno 2029 e di euro 3.866.124 a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», ai sensi del quale

«Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: “Leggi annuali sulla concorrenza”, del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta organica dell'Autorità è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'art. 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni»;

Considerato che le norme citate dispongono che alla copertura integrale degli oneri derivanti dall'incremento della pianta organica si debba provvedere mediante un corrispondente incremento del contributo;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura degli oneri complessivi pari a euro 3.220.111,00 – di cui euro 2.649.109,00 quantificati nel decreto legislativo n. 185/2021, ed euro 571.002,00 quantificati nel decreto-legge n. 13/2023 – è necessario provvedere ad un incremento della aliquota di contribuzione dello 0,003 per mille;


Considerato, pertanto, in applicazione delle norme citate, che l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2023, deve essere fissata nello 0,058 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2023;

#### Delibera:

1. Di fissare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità nella misura dello 0,058 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

2. Che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 290.000,00 euro.



La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

*Il Presidente:* RUSTICHELLI

*Il Segretario generale:* STAZI

23A01817

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «MAGNA GRÆCIA» DI CATANZARO

DECRETO RETTORALE 15 marzo 2023.

### Modifiche ed integrazioni dello statuto.

#### IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro, emanato con decreto rettorale n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 12 luglio 2011, n. 160, in atto vigente;

Viste le delibere assunte dal senato accademico, nelle sedute dell'8 giugno 2022 e del 5 settembre 2022 e le delibere assunte dal consiglio di amministrazione, nelle sedute del 9 giugno 2022 e del 4 ottobre 2022, con le quali è stato, rispettivamente, espresso parere favorevole e sono state approvate alcune modifiche all'art. 5, comma 2 «Senato accademico», art. 11, comma 6 «Strutture di accordo» e art. 12, comma 2 «Commissioni paritetiche» dello statuto dell'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro;

Vista la delibera assunta dal senato accademico, nella seduta del 22 novembre 2022 e la delibera assunta dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 novembre 2022, con le quali è stato, rispettivamente, espresso parere favorevole ed è stata approvata un'ulteriore modifica all'art. 5, comma 2 «Senato accademico» del suddetto statuto;

Vista la nota prot. n. 27514 del 12 dicembre 2022, con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il testo modificato dello statuto dell'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, ai fini del previsto controllo da parte del predetto Ministero;

Vista la nota MUR prot. n. 1702, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 10 febbraio 2023, con la quale è stato comunicato che, all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi del citato art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, non vi erano osservazioni da formulare fatta eccezione per quanto evidenziato con riferimento all'art. 5, comma 2, senato accademico del succitato statuto, nonché con riferimento all'art. 8, comma 1, collegio dei revisori dei conti ed all'art. 22, collegio disciplinare, non interessati dalle succitate proposte di modifica;

Vista la delibera assunta dal senato accademico, nella seduta del 14 febbraio 2023 e la delibera assunta dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2023, con le quali, in accoglimento delle osservazioni formulate nella succitata nota prot. n. 1702 del 10 febbraio 2023, è stato, rispettivamente, espresso parere favorevole e sono state approvate le modifiche e le integrazioni agli articoli 5, comma 2, 8, comma 1 e 22 dello statuto dell'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro;

Decreta

per le motivazioni espresse nel preambolo:

#### Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro è modificato e integrato agli articoli 5, comma 2, 8, comma 1, 11, comma 6, 12, comma 2 e 22, commi 1 e 8, come riportato nel testo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante.

#### Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 15 marzo 2023

*Il rettore:* DE SARRO

ALLEGATO

Università degli studi «Magna Græcia»  
di Catanzaro statuto

#### Art. 1.

##### Principi generali

1. L'Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro è una comunità di studio avente come fine lo sviluppo della ricerca scientifica e la trasmissione della conoscenza.

2. L'università ispira la propria azione e la propria organizzazione alla Costituzione, e, in particolare, ai principi della democrazia pluralista e della solidarietà. Si impegna, altresì, nella propria organizzazione amministrativa, ad attuare l'efficienza, l'efficacia, l'imparzialità e la democraticità, ispirandosi alle leggi della Repubblica italiana e alla *Magna Carta* sottoscritta dalle università europee.



3. L'università assume come suoi valori fondamentali la libertà di ricerca e la libertà di insegnamento tra loro correlate al fine di contribuire al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

4. L'università è un'istituzione di alta cultura con personalità giuridica propria e autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

5. L'università promuove il diritto allo studio, la crescita culturale, professionale e sociale degli studenti anche mediante il rafforzamento dell'internazionalizzazione con conseguente maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, e lo sviluppo di programmi e iniziative di studio e ricerca.

6. L'università predispone e realizza progetti di attività e sviluppo annuali e pluriennali, concorrendo alla determinazione dei piani pluriennali di sviluppo del sistema universitario regionale e nazionale.

7. L'università è attenta ai bisogni della comunità, alla quale, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, assicura la collaborazione nei campi della formazione e dello sviluppo, e promuove l'integrazione tra ricerca scientifica e sistema produttivo.

8. L'università promuove iniziative dirette alla tutela dell'ambiente naturale, paesaggistico e architettonico e della qualità della vita.

#### Art. 2.

##### Logo e motto

Il logo dell'Università «Magna Græcia» riproduce una moneta brettia (III secolo a. C.) raffigurante i Dioscuri a cavallo e, sotto, la scritta BPETTIWN. L'altra faccia della moneta mostra la testa dei Dioscuri. Il motto dell'Ateneo è: *Dubium sapientiae initium*. I colori dello standardo dell'università sono l'oro del logo e il rosso affiancato dal verde e dal blu.

#### Art. 3.

##### Organi

Gli organi dell'università sono:

- 1) il rettore;
- 2) il senato accademico;
- 3) il consiglio di amministrazione;
- 4) il collegio dei revisori dei conti;
- 5) il nucleo di valutazione;
- 6) Il direttore generale.

#### Art. 4.

##### Rettore

Il rettore ha la rappresentanza legale dell'università.

1. Il rettore:

a) ha poteri di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) è responsabile del corretto funzionamento delle strutture dell'università, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

c) ha la responsabilità di garantire l'osservanza delle normative vigenti, dello statuto e dei principi generali in esso sanciti, il buon funzionamento dell'amministrazione e delle strutture didattiche e scientifiche, i diritti e i doveri del personale e degli studenti, anche mediante l'adozione di direttive per la corretta applicazione dell'ordinamento universitario;

d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attività e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

e) propone al consiglio di amministrazione:

il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;

il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

la nomina del direttore generale, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;

f) ha poteri di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dal presente statuto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;

g) stipula contratti e convenzioni;

h) emana lo statuto, i regolamenti e i successivi atti di modifica, nonché il manifesto degli studi annuale e i relativi bandi per l'ammissione degli studenti;

i) propone al senato accademico le sanzioni da comminare in caso di violazioni del codice etico che non ricadano nell'ambito del collegio di disciplina e comunque non può comminare sanzioni superiori alla censura;

j) in caso di necessità e urgenza assume sotto la sua responsabilità gli atti di competenza degli altri organi di governo dell'Ateneo portandoli a ratifica alla prima occasione utile;

k) ha ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

2. Il rettore viene eletto, con le modalità precisate nel presente articolo, tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane, a seguito di presentazione di candidatura ufficiale che deve essere depositata entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni da parte del decano dell'Ateneo. La votazione di primo turno dovrà essere svolta dopo almeno quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa data. Le elezioni sono indette dal decano almeno un mese prima dalla scadenza naturale del mandato del rettore.

3. L'elettorato passivo per la carica di rettore è riservato ai docenti di cui al comma 2 che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

4. L'elettorato attivo spetta:

ai professori di ruolo di prima e seconda fascia;

ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni tre preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale;

al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni dieci preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale;

ai componenti della consulta degli studenti, ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico e nel nucleo di valutazione, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni tre preferenze espresse, con arrotondamento calcolato secondo le norme del regolamento elettorale.

5. Nel primo turno per l'elezione del rettore, la seduta è valida se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, calcolata ai sensi del comma 4 del presente articolo.

Nel caso di non validità della suddetta seduta per mancanza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la votazione di primo turno sarà ripetuta per una sola volta, con gli stessi requisiti di validità della seduta, a distanza di sette giorni dalla prima.

Nel primo turno, il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti validi (voti espressi e schede bianche), calcolati ai sensi del comma 4 del presente articolo e secondo le norme di dettaglio del regolamento elettorale.

Nel caso di non elezione nel primo turno per mancata validità di entrambe le sedute elettorali, o per mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi si procederà ad un secondo turno elettorale.

Nel secondo turno, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, viene eletto rettore il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti calcolati ai sensi del comma 4.

Le votazioni successive alla prima si svolgono a distanza di sette giorni l'una dall'altra.

Fermo restando quanto previsto dallo statuto, le norme di dettaglio per l'elezione del rettore sono definite in via regolamentare.

6. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università degli studi di Catanzaro Magna Græcia.

7. Il mandato del rettore è unico, ha una durata di sei anni e non è rinnovabile.



8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010 sul limite del mandato di rettore previsto al comma 7 del presente articolo, sono considerati i periodi già espletati nell'Ateneo, nella medesima carica, alla data di entrata in vigore del presente statuto.

9. La carica di rettore è incompatibile con quella di presidente del senato accademico.

10. Il rettore può nominare tra i professori ordinari, nel rispetto del principio del pluralismo delle aree scientifico-disciplinari, un prorettore che svolge le funzioni delegategli dal rettore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. Il prorettore decade al momento della cessazione del mandato rettorale. In mancanza del prorettore, per mancata nomina, assenza, impedimento, rinuncia o cessazione del mandato, le suddette funzioni sono assolte dal presidente del senato accademico. Al prorettore è corrisposta un'indennità stabilita dal consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

11. Il rettore può avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o ricercatori ai quali può delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.

12. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il decano assume le funzioni fino all'insediamento del nuovo rettore e indice le elezioni entro un mese dalla anticipata conclusione del mandato.

13. Per tutta la durata del mandato, il rettore ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

14. Al rettore è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

#### Art. 5.

##### *Senato accademico*

1. Al senato accademico è attribuita la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, strutture di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto.

Al senato accademico sono attribuite, altresì, le seguenti funzioni:

- a) approvare il regolamento generale di Ateneo;
- b) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto;
- c) esprimere parere al consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti o le strutture di raccordo laddove esistenti, sul numero di studenti da ammettere annualmente ai corsi di studio dell'università;
- d) approvare il codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010;
- e) decidere le sanzioni da irrogare, su proposta del rettore, in caso di violazioni del codice etico che non ricadono nella competenza del collegio di disciplina;
- f) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di cui agli articoli 10 e 11 del presente statuto, in conformità alle norme previste nel regolamento generale di Ateneo;
- g) proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia del rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; la mozione deve essere assunta con maggioranza di almeno due terzi dei componenti del senato stesso, in conformità ai criteri e secondo le modalità enunciate nel regolamento generale di Ateneo;
- h) esprimere parere obbligatorio sulla proposta di nomina del direttore generale da parte del rettore;
- i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;
- j) proporre al consiglio di amministrazione modifiche dello statuto;
- k) adottare il regolamento di funzionamento interno.

2. Il senato accademico è costituito da tredici membri compresi il rettore, membro di diritto, otto professori di ruolo (due professori ordinari, tre professori associati e tre direttori di Dipartimento), ed un ricercatore, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari

dell'Ateneo; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e due rappresentanti degli studenti, tutti eletti secondo quanto previsto dal regolamento elettorale.

3. L'elettorato passivo per la carica di componente del senato accademico è riservato a docenti a tempo pieno o personale tecnico-amministrativo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo nonché agli studenti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010.

4. Il senato accademico elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il presidente tra i professori ordinari o i direttori di Dipartimento componenti del senato stesso ad esclusione del rettore. Il presidente convoca e presiede il senato accademico, ne predispone il relativo ordine del giorno, e ne coordina le attività. Le sedute del senato possono essere convocate anche su richiesta del rettore o di almeno cinque componenti. Le sedute sono considerate valide se sono presenti almeno sette componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice fatto salvo quanto previsto al comma 1, punto g), del presente articolo, al comma 2 dell'art. 6 e all'art. 25 del presente statuto. Al presidente e ai componenti del senato accademico è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

5. Il senato accademico dura in carica tre anni, e il mandato è rinnovabile per una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta. L'elettorato passivo degli studenti è regolamentato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010 sul limite del mandato previsto dal comma 5 del presente articolo, sono considerati i periodi già espletati nell'Ateneo nella qualità di componente elettivo del senato accademico, alla data di entrata in vigore del presente statuto.

7. Ai componenti del senato accademico è fatto divieto:

- di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte;
- di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di Dipartimento;
- di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione stesse;
- di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
- di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
- di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR;
- di svolgere funzioni di direttore di Dipartimento assistenziale.

8. Alle sedute del senato accademico partecipa il direttore generale senza diritto al voto.

9. I componenti del senato accademico che non partecipino con continuità alle sedute sono dichiarati decaduti secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

#### Art. 6.

##### *Consiglio di amministrazione*

1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite funzioni di indirizzo strategico e lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e quella annuale e triennale del personale;
- b) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
- c) delibera, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e strutture;
- d) delibera, sentito il senato accademico, sulla distribuzione di spazi e risorse a servizio dell'attività didattica e scientifica;



e) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera d) dell'art. 4 del presente statuto;

f) approva i programmi e la gestione della edilizia tenendo conto delle linee di sviluppo indicate nel piano triennale;

g) delibera sulla partecipazione dell'università a società o altre forme associative di diritto privato nonché sulla dismissione di quote di partecipazione societarie, sentito il senato accademico;

h) approva i contratti e le convenzioni non affidati alle competenze delle singole strutture o del direttore generale;

i) approva, sentito il senato accademico, il numero massimo di studenti iscrivibili ai corsi di studio dell'università, nel rispetto della normativa vigente;

j) approva, previo parere obbligatorio del senato accademico, il regolamento elettorale e eventuali altri regolamenti non previsti dall'art. 5, punti a) e b) e dall'art. 6, punto e) del presente statuto;

k) esprime parere obbligatorio sui regolamenti di competenza del senato accademico, di cui all'art. 5, punti b) e d);

l) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

m) conferisce l'incarico di direttore generale di cui agli articoli 3 e 7 del presente statuto, su proposta del rettore, sentito il senato accademico;

n) delibera, su proposta del rettore, in merito a procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;

o) delibera sulla proposta di chiamata da parte dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), e dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n. 240/2010;

p) istituisce e disattiva i centri di servizio e di ricerca di cui all'art. 13 del presente statuto;

q) determina l'importo delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione alle scuole e corsi;

r) determina l'indennità di funzione per le cariche accademiche;

s) delibera le modifiche dello statuto previo parere del senato accademico;

t) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme universitarie;

u) adotta il regolamento di funzionamento interno.

2. Il consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, sette componenti scelti dal rettore, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, due dei quali non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo Magna Græcia nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; ed un rappresentante degli studenti, eletto secondo le modalità definite nel regolamento elettorale.

I cinque componenti del consiglio di amministrazione appartenenti al ruolo dell'Ateneo sono nominati dal rettore, sentito il senato accademico, previa valutazione del *curriculum*, tra coloro che abbiano espresso formale candidatura a seguito di avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo. La proposta del rettore può essere respinta dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza qualificata, la proposta si intende approvata.

I due membri esterni sono scelti dal rettore in una rosa di candidati, in possesso dei requisiti di cui al primo inciso del presente comma, che abbiano inviato *curriculum* a seguito di apposita informativa resa nota nel sito d'Ateneo, selezionati in numero almeno doppio rispetto a quello previsto nel presente comma, da una commissione composta da tre membri, non appartenenti al ruolo dell'Ateneo, nominata dal rettore di intesa col presidente del senato accademico.

3. I professori universitari nominati componenti del consiglio di amministrazione devono essere docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

4. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel consiglio di amministrazione è regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h), della legge n. 240/2010.

5. Ai componenti del consiglio di amministrazione è corrisposta un'indennità stabilita dal rettore, sentito il senato accademico compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

6. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore che convoca le sedute, predispone il relativo ordine del giorno, ne coordina le attività e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Le sedute sono considerate valide se sono presenti almeno cinque componenti; esse possono essere convocate anche su richiesta di tre componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice fatto salvo quanto previsto dall'art. 25.

7. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione dovrà avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

8. Il consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore membro di diritto, dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta; il rappresentante degli studenti, ha un mandato di durata biennale e il mandato è rinnovabile per una sola volta.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010 sul limite del mandato previsto dal comma 8 del presente articolo, sono considerati i periodi già espletati nell'Ateneo, nella qualità di componente elettivo del consiglio di amministrazione, alla data di entrata in vigore del presente statuto.

10. Ai componenti del consiglio di amministrazione è fatto divieto:

di ricoprire altre cariche accademiche fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione stesso;

di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di Dipartimento;

di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;

di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR;

di svolgere funzioni di direttore di Dipartimento assistenziale.

11. I componenti del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute sono dichiarati decaduti ai sensi della disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

## Art. 7.


### Direttore generale

1. Al direttore generale da scegliere, previa valutazione del *curriculum*, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

3. Al direttore generale l'incarico viene conferito da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico; esso è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata triennale ed è rinnovabile.

4. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico lo stesso dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. Al direttore generale è attribuito un trattamento economico determinato dal consiglio di amministrazione in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.



## Art. 8.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. I componenti sono nominati con decreto rettorale e durano in carica per tre anni; l'incarico è rinnovabile per una sola volta. È fatto divieto di conferire l'incarico a personale dipendente dell'Università Magna Græcia di Catanzaro.

3. Almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono: la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione assicurando la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo e la predisposizione delle rispettive relazioni di accompagnamento; il collegio svolge, inoltre, le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 168/1989.

## Art. 9.

*Nucleo di valutazione*

1. Il nucleo di valutazione è composto, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, da cinque membri nominati dal rettore, di cui quattro (tre esterni all'Ateneo e un professore di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo con funzione di coordinatore) dotati di elevata qualificazione professionale con *curriculum* reso pubblico nel sito internet dell'università. Almeno due membri dovranno essere esperti in materia di valutazione. Il quinto membro è un rappresentante degli studenti eletto secondo il regolamento elettorale.

2. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel nucleo di valutazione è regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010.

3. Al nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni:

a) verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) della legge n. 240/2010;

b) verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

c) verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010.

4. Al nucleo sono attribuite, altresì, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, da svolgere in raccordo con l'attività dell'ANVUR, e finalizzate a promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale.

5. L'università assicura al nucleo di valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

6. Il nucleo formula al senato accademico e al consiglio di amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi e trasmette al rettore un rapporto annuale sulle proprie attività.

7. Le funzioni del nucleo di valutazione sono svolte in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, definite in via regolamentare.

8. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato di tutti i membri è rinnovabile per una sola volta.

9. La carica di coordinatore del nucleo di valutazione è incompatibile con altre cariche accademiche e con quella di direttore di Dipartimento assistenziale.

10. Al coordinatore ed ai componenti del nucleo è corrisposta un'indennità secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

11. Il nucleo si dota di un regolamento di funzionamento interno.

## Art. 10.

*Dipartimenti*

1. Ai Dipartimenti sono attribuite funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. I Dipartimenti sono istituiti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico che valuta l'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari.

3. A ciascun Dipartimento dovrà afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.

4. Il Dipartimento è diretto da un professore ordinario a tempo pieno eletto dal consiglio, secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale, ed è nominato con decreto del rettore.

5. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ha le funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed emana atti e direttive necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, in conformità a quanto previsto in via regolamentare.

6. Il direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Il direttore può designare un vicedirettore, fra i professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

7. Ai direttori di Dipartimento è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

8. Il consiglio è l'organo di governo del Dipartimento. Esso è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento stesso.

9. Il consiglio propone al senato accademico:

a) il regolamento di Dipartimento;

b) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca, all'acquisizione dei relativi finanziamenti;

c) iniziative relative i corsi di studio, incluso il numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi, nel caso in cui il Dipartimento non sia afferente a strutture di raccordo.

10. Il consiglio propone al consiglio di amministrazione la chiamata di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 18, comma I, lettera e), e dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n. 240/2010.

La proposta di chiamata dei professori di prima fascia dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia mentre la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

11. Il consiglio elegge la giunta di Dipartimento e può costituire commissioni con delega per specifiche funzioni.

12. La giunta è composta da un numero di membri, compreso il direttore ed il vicedirettore, pari a sette qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia inferiore o pari a sessanta e pari a nove qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia superiore a sessanta.

Nel caso di giunta composta da sette membri, oltre al direttore e al vicedirettore, membri di diritto, ne faranno parte due professori ordinari, due professori associati e un ricercatore, tutti eletti secondo le norme del regolamento elettorale; nel caso di giunta composta da nove membri, oltre al direttore e al vicedirettore, membri di diritto, ne faranno parte tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, tutti eletti secondo le norme del regolamento elettorale.

I componenti della giunta durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. Sono eletti secondo le norme del regolamento elettorale.

Nel caso di mancanza del vicedirettore, la giunta è integrata da un professore ordinario del Dipartimento eletto secondo le norme del regolamento elettorale.

13. In ciascun Dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti di cui al successivo art. 12.

14. La carica di direttore di Dipartimento è incompatibile con altre cariche accademiche, e con quella di direttore di Dipartimento assistenziale, fatta eccezione per la carica di componente del senato accademico se il direttore è eletto a farne parte.



## Art. 11.

*Strutture di raccordo*

1. L'università ha facoltà di istituire tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, Strutture di raccordo, di seguito denominate scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.

2. In fase di prima applicazione, il numero complessivo delle scuole, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'Ateneo, non potrà essere superiore a tre; successivamente, tale numero potrà essere aumentato fino ad un massimo di cinque, compatibilmente con la dimensione del corpo accademico e la diversificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

3. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le scuole assumeranno i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Calabria, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

4. Nel caso in cui docenti con funzioni assistenziali afferiscano a Dipartimenti con coordinamento delle attività didattiche gestite da scuole diverse, il consiglio di amministrazione dell'università, sentito il senato accademico, individua la scuola che, per ciascun docente, assume i compiti previsti dal precedente comma.

5. L'organo deliberante delle scuole, di seguito denominato consiglio di scuola, è composto dai direttori dei Dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti e da ulteriori tre membri per ogni Dipartimento afferente alla scuola stessa, eletti secondo le norme del regolamento elettorale, tenendo conto dei criteri di affinità disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

6. I tre membri eletti secondo il regolamento elettorale da ciascun consiglio di Dipartimento dovranno essere: uno in rappresentanza della giunta del Dipartimento, uno in rappresentanza dei presidenti dei corsi di studio o dei coordinatori di dottorato e uno in rappresentanza dei responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste. In caso di mancanza di attività assistenziali di competenza della scuola, il terzo membro dell'organo deliberante è eletto tra i presidenti dei corsi di studio o dei coordinatori di dottorato. Il numero di docenti eletti nel consiglio di scuola non potrà in ogni caso essere superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei Dipartimenti afferenti alla struttura.

7. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione del rappresentante nel consiglio di scuola è regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010.

8. Le funzioni di presidente del consiglio di scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno afferente alla scuola eletto dal consiglio di scuola a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Il presidente rappresenta la scuola, ha funzioni di direzione e di coordinamento, convoca e presiede il consiglio di scuola, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le delibere, assicura l'efficienza ed efficacia dell'attività didattica e ne è responsabile; presenta al consiglio di scuola, al senato accademico ed al rettore la relazione annuale sull'attività didattica.

10. Il presidente può nominare, nell'ambito del consiglio di scuola, un vicario che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza temporanei.

11. Il mandato del presidente e dei componenti del consiglio di scuola ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta, fatta eccezione per i membri di diritto la cui durata è stabilita dai rispettivi mandati. Il mandato dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di scuola ha durata biennale e può essere rinnovato per una sola volta.

12. La carica di presidente del consiglio di scuola è incompatibile con altre cariche accademiche e con quella di direttore di Dipartimento assistenziale.

13. La partecipazione al consiglio di scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

## Art. 12.

*Commissioni paritetiche*

1. Presso ciascun Dipartimento non coordinato da scuole ovvero presso ciascuna scuola viene istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione paritetica docenti-studenti, con la funzione di:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

2. La commissione sarà composta da tre docenti, eletti dal consiglio di Dipartimento o di scuola e da tre studenti eletti tra quelli iscritti ai corsi di studio che afferiscono ai Dipartimenti o alle scuole secondo il regolamento elettorale.

La commissione si avvarrà di sottocommissioni, costituite secondo uno specifico regolamento, che garantiscano la presenza di almeno uno docente ed uno studente per ogni corso di studio.

3. La commissione dura in carica quattro anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta. Il mandato della rappresentanza studentesca dura due anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. L'elettorato passivo degli studenti per l'elezione dei rappresentanti nella commissione è regolamentato da quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 240/2010.

5. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

## Art. 13.

*Centri di servizio e di ricerca*

Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico, può costituire centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti, le scuole e le strutture amministrative, nonché per la gestione e per l'utilizzo di strumentazione comune e centri di ricerca per la realizzazione di ricerche di particolare rilievo. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

## Art. 14.

*Sistema bibliotecario di Ateneo*

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) è un centro unitario di servizi e documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica e dell'assistenza e inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali, internazionali.

2. È compito del sistema bibliotecario di Ateneo assicurare:

a) l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro;

b) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;

c) l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell'informazione bibliografica in rete.

3. Sono organi dello SBA:


il presidente;

il vice presidente;

il consiglio.

4. Con apposito regolamento emanato dal rettore, il consiglio di amministrazione stabilisce, previo parere del senato accademico, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dello SBA.

5. Il presidente deve essere un professore ordinario a tempo pieno, dura in carica un triennio ed è incompatibile con altre cariche accademiche e con il mandato di direttore di Dipartimento assistenziale. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.



## Art. 15.

*Consulta degli studenti*

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli studenti all'attività e allo sviluppo dell'Ateneo, è istituita la «Consulta degli studenti».

2. La consulta opera in sinergia con le rappresentanze studentesche nei diversi organi e articolazioni didattiche dell'Ateneo.

3. Compiti della consulta sono:

a) diffondere le informazioni tra gli studenti attraverso opportuni strumenti;

b) esprimere pareri e formulare proposte agli organi competenti per quanto riguarda i servizi agli studenti;

c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle forme di attuazione del diritto allo studio e sull'organizzazione del tutorato;

d) esprimere pareri e formulare proposte relative ai programmi per lo svolgimento di attività culturali e sportive e della organizzazione delle attività del tempo libero;

e) intervenire per segnalare alle autorità accademiche competenti disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti stabiliti dalla carta degli studenti di cui al successivo articolo.

4. La consulta è istituita con decreto del rettore e ne fanno parte nove rappresentanti degli studenti eletti secondo le norme del regolamento elettorale nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo.

L'elettorato spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorati di ricerca dell'Ateneo.

5. La consulta dura in carica due anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.

6. La consulta disciplina autonomamente le forme e le modalità di organizzazione delle proprie attività e nomina, al proprio interno, un coordinatore.

## Art. 16.

*Diritti e doveri degli studenti*

1. L'università garantisce la presenza di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi accademici e articolazioni didattiche previsti dal presente statuto e in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

2. L'elettorato passivo, limitatamente agli organi e alle articolazioni didattiche in cui è prevista la rappresentanza studentesca, ai sensi del presente statuto e della legge n. 240/2010, è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università. Il mandato degli studenti in tutti gli organi e le articolazioni didattiche ha sempre durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

3. I rappresentanti degli studenti, componenti di organi dell'Ateneo o della consulta, hanno la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.

4. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualità, ad un facile accesso al sistema bibliotecario dell'università, alla partecipazione ad attività di preparazione alla ricerca, anche mediante periodi di studio o tirocinio in istituzioni scientifiche nazionali e internazionali.

5. Gli studenti hanno diritto ai servizi di tutorato per la didattica e l'orientamento per l'avvio al lavoro.

6. I diritti ed i doveri degli studenti sono specificati nella «Carta dei diritti e dei doveri», emanata dal rettore su proposta del senato accademico, sentita la consulta degli studenti di cui al precedente articolo.

## Art. 17.

*Diritto allo studio*

1. L'università assume ogni iniziativa affinché l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione.

2. L'università concorre, inoltre, insieme con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali preposte, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazio-

ne culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e/o metodologie didattiche innovative, comprese quelle telematiche, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.

3. L'università garantisce il diritto allo studio degli studenti meritevoli, mediante l'attivazione di borse di studio, l'introduzione di meccanismi di detassazione o riduzione delle tasse annuali, l'assegnazione di alloggi e buoni mensa e tutte le altre iniziative ritenute idonee allo scopo.

4. L'università coordina l'attività per l'orientamento e l'accoglienza degli studenti delle scuole medie superiori per l'accesso ai corsi di studio universitari.

## Art. 18.

*Diritti e doveri dei professori e dei ricercatori*

1. Ai singoli docenti è garantita autonomia di ricerca e libertà di insegnamento nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione, nonché nell'osservanza della legislazione in materia di ordinamenti universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale.

2. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'università i dati sulla propria attività di ricerca, didattica, gestionale e di servizio agli studenti nei tempi stabiliti e con le modalità richieste, secondo le norme di legge e dei regolamenti di Ateneo, così come d'inserire il proprio curriculum nel sito dell'università.

3. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'esclusione dalla richiesta di accesso ai Fondi di finanziamento di Ateneo; esso è elemento negativo nella valutazione dell'attività delle scuole e dei Dipartimenti di appartenenza.

4. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. I docenti a tempo definito possono candidarsi a cariche accademiche purché optino per il tempo pieno al momento della elezione alle suddette cariche.

## Art. 19.

*Diritti e doveri del personale tecnico-amministrativo*

1. Il personale tecnico-amministrativo svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalità della struttura organizzativa cui afferisce.

2. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

3. La gestione e organizzazione compete al direttore generale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del presente statuto.

4. L'università promuove il miglioramento professionale del proprio personale ed esercita tutte le azioni necessarie a garantire la sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro.

## Art. 20.

*Internazionalizzazione e mobilità*

L'Università Magna Græcia di Catanzaro promuove e sostiene il rafforzamento dell'internazionalizzazione per:

a) il corpo docente, mediante:

una maggiore mobilità dei docenti, con lo svolgimento di periodi di studio e di ricerca all'estero;

iniziative di cooperazione interuniversitaria con istituzioni straniere;


l'attribuzione di contratti di insegnamento a studiosi stranieri con dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero, aderendo ai principi della Carta europea dei ricercatori;

l'istituzione della figura del *visiting professor* secondo le norme del regolamento generale di Ateneo;

b) gli studenti, mediante:

lo svolgimento di periodi di studio o tirocinio all'estero, garantendone il riconoscimento accademico attraverso una normativa specifica prevista nel regolamento generale di Ateneo;

l'erogazione di premi di studio da usufruire presso istituzioni straniere;



lo sviluppo di scambi culturali con studenti di altre Nazioni, facilitando l'inserimento di questi studenti nell'ambito dei corsi di studio dell'Ateneo Magna Græcia, anche mediante forme di selezione in lingua straniera;

lo sviluppo di sistemi di facilitazione per l'accesso ai bandi finalizzati a *stages* presso istituzioni scientifiche straniere;

il riconoscimento dei titoli di istruzione superiore conseguiti all'estero, in accordo alla Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e secondo quanto previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

c) l'attività formativa, mediante:

l'attivazione di programmi e corsi di studio integrati;

la messa in opera di iniziative di cooperazione con istituzioni straniere;

l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di corsi di studio in lingua inglese e, eventualmente, in lingua francese in considerazione della vicinanza dell'Ateneo ai Paesi del Nord Africa;

la partecipazione a reti didattiche internazionali;

d) l'attività di ricerca, mediante:

la messa in opera di iniziative di cooperazione con istituzioni scientifiche straniere;

l'attivazione di un apposito ufficio con funzioni di supporto e consulenza nella elaborazione di progetti di ricerca internazionali;

la previsione di premialità specifiche per i titolari di progetti di ricerca approvati e finanziati da istituzioni straniere, secondo quanto previsto in via regolamentare;

l'inserimento di ricercatori stranieri presso i Dipartimenti e le strutture di ricerca dell'Ateneo;

una maggiore mobilità dei ricercatori dell'Ateneo con lo svolgimento di periodi di ricerca presso prestigiose istituzioni straniere.

Art. 21.

#### *Fondo per la premialità*

1. È istituito un Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'art. 6, comma 14 della legge n. 240/2010.

2. La suddetta premialità è attribuita ai professori e ricercatori a tempo pieno, nei limiti della disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo le norme definite in via regolamentare.

3. Ulteriori somme eventualmente attribuite all'Ateneo con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, saranno utilizzate ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il Fondo può essere integrato con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, con apposito regolamento, saranno dettagliate le modalità e l'entità di erogazione di compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

Art. 22.

#### *Collegio disciplinare*

1. Presso l'Università Magna Græcia di Catanzaro è istituito un collegio di disciplina, composto da cinque professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, due professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno e due ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno eletti secondo quanto previsto dal regolamento elettorale. Almeno due componenti devono essere esterni all'Ateneo.

2. Il collegio adoterà il principio del «giudizio tra pari»; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori di prima fascia il collegio sarà composto esclusivamente dai professori di ruolo di prima fascia, in caso di procedimenti a carico di professori di seconda fascia il collegio sarà composto esclusivamente dai professori di ruolo di prima e secon-

da fascia ed in caso di procedimenti a carico di ricercatori, il collegio sarà composto da professori di ruolo di prima e seconda fascia e da ricercatori.

3. Il mandato dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta. I docenti nominati componenti del collegio non possono ricoprire altre cariche accademiche.

4. I lavori del collegio sono coordinati dal professore di prima fascia con maggiore anzianità di servizio.

5. Il collegio è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo, qualora il procedimento possa concludersi con una sanzione superiore alla censura.

6. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

7. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

8. Il procedimento disciplinare è regolamentato dalle disposizioni previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010; nei casi di illeciti imputabili al rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare è posta in capo al decano dell'Ateneo.

9. Entro novanta giorni dalla sua costituzione, il collegio si dota di un regolamento interno che disciplina il suo funzionamento.

Art. 23.

#### *Codice etico*

1. L'Università Magna Græcia si dota di un codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.

2. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione ed abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

3. Il codice etico è approvato dal senato accademico.

4. Sulle violazioni del codice etico qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina di cui all'art. 22, nel qual caso prevale la competenza di quest'ultimo organo, decide il senato accademico su proposta del rettore.

Le sanzioni individuali consistono nella decadenza e/o nell'esclusione dagli organi accademici o dalle articolazioni accademiche previste nel presente statuto, fino ad un massimo di tre anni, delle persone riconosciute responsabili di violazioni del codice etico; limitatamente al corpo docente, le sanzioni individuali possono anche prevedere l'esclusione dei docenti dalla assegnazione di Fondi di ricerca e contributi di Ateneo, fino ad un massimo di tre anni.

Art. 24.


#### *Tutela delle persone con disabilità*

L'università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari nei confronti delle persone con disabilità.

Art. 25.

#### *Modifiche dello statuto*

Le modifiche dello statuto sono adottate dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico; entrambi gli organi deliberano a maggioranza dei due terzi dei componenti.



## Art. 26.

*Potestà regolamentare*

Entro sei mesi dalla istituzione degli organi collegiali previsti dallo statuto, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico per le rispettive competenze dovranno approvare i seguenti regolamenti:

## 1) Regolamento generale di Ateneo.

Il regolamento contiene e precisa:

a) le modalità di attuazione dei principi generali stabiliti nello statuto;

b) le norme relative all'organizzazione complessiva dell'università;

c) le norme nel cui rispetto le singole strutture didattiche e di ricerca possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

d) le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori;

e) tutte le altre norme di sua competenza previste dallo statuto e dalla vigente normativa.

Il regolamento generale di Ateneo è approvato dal senato accademico.

## 2) Regolamento di amministrazione e contabilità.

a) Il regolamento disciplina le attività amministrative, finanziarie e contabili e identifica i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'università.

Il regolamento contiene e precisa tutte le altre norme di sua competenza previste dallo statuto e dalla vigente normativa.

b) Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, punto e) del presente statuto.

## 3) Regolamento didattico di Ateneo.

Il regolamento didattico dell'università in conformità alla legislazione vigente:

a) disciplina i principi generali e le direttive cui devono conformarsi gli ordinamenti e i regolamenti dei corsi di studio;

b) contiene gli ordinamenti, i regolamenti didattici dei corsi di studio svolti nell'università per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale;

c) prevede le attività e i servizi didattici integrativi, di orientamento, di tutorato, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente.

Il regolamento contiene e precisa tutte le altre norme di sua competenza previste dallo statuto e dalla vigente normativa.

È approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base degli ordinamenti deliberati dai consigli di scuola o dai Dipartimenti nel caso in cui i Dipartimenti non siano afferenti a scuole.

## 4) Regolamenti dei Dipartimenti e delle scuole.

I regolamenti, proposti dai consigli di Dipartimento o scuola, disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Dipartimenti e delle scuole, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo. I regolamenti sono approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

## 5) Regolamento elettorale.

Il regolamento elettorale stabilisce le modalità di elezione del rettore e delle diverse componenti accademiche negli organi collegiali e determina le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'università e nella consulta.

Il regolamento elettorale è approvato dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico.

## 6) Regolamento del nucleo di valutazione.

È approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

7) Regolamento per la chiamata dei professori e per la selezione e la chiamata dei ricercatori.

È approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

## 8) Regolamento premialità.

È approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

## 9) Regolamento dottorati e assegni ricerca.

È approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

## 10) Regolamento sistema bibliotecario di Ateneo.

È approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

## 11) Regolamento delle attività svolte per conto terzi.

È approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

## 12) Regolamento Comitato unico di garanzia.

È approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

## 13) Ogni altro regolamento utile e necessario al buon funzionamento dell'Ateneo.

I regolamenti di cui al punto 13), proposti su iniziativa del rettore, saranno approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, qualora trattino di materia di didattica e di ricerca, e dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, negli altri casi.

## Art. 27.

*Fonti di finanziamento*

1. Le fonti di finanziamento dell'università sono costituite dai trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, oltre che da donazioni e atti di liberalità, frutti, rendite e ogni corrispettivo di attività negoziale o partecipazione a società nonché da attività svolte per conto terzi.

3. L'università può stipulare convenzioni e contratti e, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni e di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

4. L'università promuove rapporti convenzionali, e di collaborazione scientifica, nonché attività per conto di terzi, ivi comprese le attività professionali intramurarie.

## Art. 28.

*Alta formazione*

L'università può istituire:

a) scuole superiori di alta formazione;

b) master di 1° e 2° livello;


c) dottorati di ricerca;

d) corsi di perfezionamento *post-specialistici*;

d) centri per la promozione e diffusione della cultura;

e) scuole di specializzazione.

L'organizzazione e il funzionamento di quanto previsto nel presente articolo sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo.



## Art. 29.

*Comitato unico di garanzia*

1. L'università istituisce ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183/2010 il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni denominato CUG.

2. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'Ateneo e da altrettanti membri supplenti nominati secondo norme di apposito regolamento nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi.

3. I componenti del CUG rimangono in carica per quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

4. L'attività del CUG prevista dalla legge n. 183/2010 è normata in via regolamentare; ai lavori del CUG possono partecipare senza diritto di voto, soggetti esterni all'Ateneo.

## Art. 30.

*Partecipazione a consorzi, società e fondazioni*

1. L'università può stipulare protocolli di intesa, costituire o partecipare a consorzi, società, fondazioni anche con altre università, enti, soggetti pubblici o privati per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Le modalità di costituzione o partecipazione sono definite dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

## Art. 31.

*Norme comuni, transitorie e finali*

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni che non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari.

3. Il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione i presidi e i direttori di Dipartimento, in carica al momento dell'approvazione dello statuto, rimangono in carica fino alla costituzione dei nuovi organi accademici, fatta eccezione per il rettore il cui mandato è prorogato ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge n. 240/2010.

4. In prima applicazione, il regolamento elettorale per la elezione del rettore e la costituzione degli organi accademici, e per la elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dal presente statuto, è deliberato dal senato accademico in carica al momento dell'approvazione dello statuto stesso.

5. In prima applicazione, ai sensi dell'art 2, comma 8, della legge n. 240/2010, il senato accademico in carica al momento dell'approvazione dello statuto avvia le procedure per la costituzione degli organi accademici previsti nel presente statuto.

6. In prima applicazione, la costituzione dei Dipartimenti di cui all'art. 10 del presente statuto e l'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari ad essi afferenti è deliberata dal senato accademico in carica al momento dell'approvazione dello statuto stesso.

7. I pareri di competenza dei diversi organi accademici previsti dallo statuto devono essere espressi e notificati entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; trascorso tale termine l'organo deliberante potrà decidere anche in assenza del parere.

23A01771

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Medac».

Con la determina n. aRM - 48/2023 - 3720 del 10 marzo 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Medac Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LENALIDOMIDE MEDAC:

confezione: 048284044;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 21 capsule in OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 048284032;

descrizione: «15 mg capsule rigide» 21 capsule in OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 048284020;

descrizione: «10 mg capsule rigide» 21 capsule in OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 048284018;

descrizione: «5 mg capsule rigide» 21 capsule in OPA/AL/PVC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A01779

### COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

#### Statuto del Partito Democratico

#### *Capo I*

#### PRINCIPI E SOGGETTI DELLA DEMOCRAZIA INTERNA

#### Art. 1.

#### *Principi della democrazia interna*

1. È costituita l'associazione Partito Democratico con sede legale in Roma, via di Sant'Andrea delle Fratte n. 16, in sigla PD e con descrizione del simbolo: «nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera "P" di colore verde, che si lega con la lettera "D" di colore bianco, distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero "Partito Democratico" nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi».



2. Il Partito Democratico è un partito antifascista che ispira la sua azione al pieno sviluppo dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.

3. Il Partito Democratico aderisce al Partito del socialismo europeo (PSE) e all'Alleanza progressista. I suoi rappresentanti al Parlamento europeo aderiscono al gruppo dell'Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici, perseguendo l'obiettivo di sviluppare il progetto unitario di un autentico partito progressista, democratico e transazionale europeo.

4. Il Partito Democratico è un partito federale che promuove e sostiene le autonomie regionali. È costituito da elettori ed iscritti e fondato sul principio delle pari opportunità nello spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione della Repubblica italiana.

5. Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l'indirizzo politico, l'elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.

6. Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell'Unione europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.

7. Il Partito Democratico riconosce e rispetta l'autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell'iniziativa economica privata e la sfera dell'azione politica. Le regole di condotta stabilite dal codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell'indirizzo politico.

8. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.

9. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.

#### Art. 2.

##### *Rappresentanza delle minoranze*

1. Il Partito Democratico propone un programma di governo per l'Italia e si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalità di elezione dei segretari e delle assemblee incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della

guida del partito, assicurando, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze con l'adozione di sistemi proporzionali di elezione analoghi a quello fissato per la formazione dell'assemblea nazionale all'art. 9 del presente statuto.

2. L'elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di controllo interni da parte delle assemblee è rigorosamente improntata al principio proporzionale.

#### Art. 3.

##### *Parità di genere*

1. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità di genere nella partecipazione politica.

2. Il Partito Democratico assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini negli organismi di garanzia e nei suoi organismi esecutivi, con sistemi di voto su liste alternate per genere, pena la loro invalidazione da parte delle commissioni di garanzia competenti. Garantisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne.

3. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

#### Art. 4.

##### *Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito*

1. Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.


2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il manifesto dei valori, il presente statuto, il codice etico, e accettando di essere registrate nell'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

3. Ai fini del presente statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:

a) partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta del segretario e della assemblea;

b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;



- c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
- d) prendere parte a *forum* tematici;
- e) votare nei *referendum* aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
- f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
- g) prendere parte alle assemblee dei circoli;
- h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti.

5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:

- a) partecipare all'elezione diretta dei segretari e delle assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello nazionale.
- b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
- c) votare nei *referendum* riservati agli iscritti;
- d) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
- e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
- f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
- g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
- h) candidarsi e sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
- i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente statuto e del codice etico.

6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:

- a) concorrere alla scelta dell'indirizzo politico e programmatico del partito attraverso la partecipazione alle diverse sedi e ai diversi momenti di analisi, discussione e confronto che costituiscono la vita democratica interna anche attraverso le procedure di elezione del segretario nazionale e dell'assemblea nazionale;
- b) favorire l'ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
- c) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
- d) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte;
- e) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'albo.

7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:

- 1) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
- 2) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;

- 3) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
- 4) rispettare lo statuto e il codice etico, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.

8. L'iscrizione al partito, così come la registrazione nell'Albo degli elettori e delle elettrici, sono effettuate individualmente dalle persone fisiche, a partire dal compimento del sedicesimo anno di età e possono essere effettuate anche per via telematica.

9. Le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all'interno delle assemblee elettive, a gruppi diversi da quello del Partito Democratico, non possono essere registrati nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori del PD.

10. Le persone fisiche registrate nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori che, in occasione di elezioni amministrative, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si siano candidate in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD, vengono escluse e non sono più registrabili, per l'anno in corso e per quello successivo, nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori e delle elettrici del PD.

## Capo II

FORMAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO, COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI ELEZIONE E FUNZIONI DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI NAZIONALI

### Art. 5.

#### *Segretario o segretaria nazionale*

1. Il segretario nazionale rappresenta il partito, ne esprime la leadership elettorale ed istituzionale, l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione ed è proposto dal partito come candidato all'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il segretario nazionale, nell'esercizio della leadership elettorale ed istituzionale, propone alla direzione nazionale un diverso candidato all'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, quando lo ritenga opportuno per gli interessi del Paese e del partito.

3. Qualora il Partito Democratico aderisca a coalizioni e per l'individuazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri si utilizzino le primarie, l'assemblea nazionale stabilisce le modalità di presentazione e selezione di eventuali altre candidature, in aggiunta a quelle del segretario nazionale, che saranno ammesse e successivamente presentate alla coalizione.

4. Qualora il segretario cessi dalla carica, prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'assemblea stessa. Qualora il segretario si dimetta per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea o dalla direzione nazionale, l'assemblea può eleggere, con la maggioranza dei due terzi, dei componenti un nuovo segretario per la parte restante del mandato. A questo fine, il presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni.



ni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il segretario e per l'assemblea.

5. Il segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni, a meno che, allo scadere dell'ultimo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato è rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti alla reiterabilità dei mandati nella carica di Presidente del Consiglio di cui all'art. 28.

6. Il segretario nazionale è titolare, responsabile del simbolo del Partito Democratico e ne cura l'utilizzo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.

7. In caso di dimissioni o di cessazione del mandato per scadenza naturale, il segretario nazionale continua a curare l'utilizzo del simbolo ai soli fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali, oltre a svolgere gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/1993. In caso di sfiducia al segretario nazionale o impedimento, la gestione del simbolo, ai soli fini della presentazione delle liste nelle tornate elettorali, è affidata al presidente del partito.

8. In caso di dimissioni del segretario nazionale e di formale avvio della fase congressuale, la gestione ordinaria del partito è affidata al presidente dell'assemblea nazionale, in qualità di presidente *pro-tempore* della direzione nazionale.

#### Art. 6.

##### *Assemblea nazionale*

1. L'assemblea nazionale è composta da:

seicento eletti mediante liste collegate direttamente alle candidature a segretario nazionale alle primarie. Nella composizione delle liste devono essere rispettate la parità e l'alternanza di genere;

i segretari fondatori del PD, gli ex segretari nazionali del PD iscritti, gli ex Presidenti del Consiglio iscritti, i segretari regionali, i segretari provinciali, i segretari delle federazioni all'estero, delle città metropolitane e regionali, la portavoce della Conferenza nazionale delle donne, i coordinatori PD delle ripartizioni estero, il segretario dei Giovani democratici;

cento tra deputati, senatori ed europarlamentari aderenti al partito indicati dai rispettivi gruppi;

i sindaci delle città metropolitane, dei comuni capoluoghi di provincia e di regione e i presidenti di regione iscritti ed in attualità di mandato.

2. L'assemblea nazionale è infine integrata da un numero variabile di componenti, espressione delle candidature alla segreteria nazionale, non ammesse alla votazione presso gli elettori. Ai candidati alla carica di segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinunciano a sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare un numero di persone pari a due, di cui un uomo e una donna, per ogni punto percentuale di voti ottenuti, su quelli validamente espressi, in occasione della

consultazione preventiva tra gli iscritti, purché abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente espressi.

3. Per eventuali voti di fiducia o sfiducia al segretario nazionale partecipano alla votazione i seicento delegati eletti mediante liste collegate alle candidature durante le primarie e i segretari regionali in carica. La stessa platea decide su ogni altra questione attinente le procedure di cui all'art. 5, comma 4.

4. L'assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

5. L'assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'ufficio di presidenza o dalla direzione nazionale. Il regolamento è approvato dall'assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. L'assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente che assume anche la funzione di presidente del partito. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il presidente dell'assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell'assemblea. Il presidente nomina un ufficio di presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'assemblea.

7. L'assemblea è convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.


8. L'assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il segretario. Se l'assemblea sfiducia il segretario, si procede a nuove elezioni per l'assemblea e il segretario.

9. L'assemblea è convocata ordinariamente dal suo presidente in prima e seconda convocazione almeno una volta ogni sei mesi.

#### Art. 7.

##### *Assemblea dei sindaci - amministratori locali*

1. L'assemblea nazionale dei sindaci è il luogo del confronto e del coordinamento degli amministratori locali, in vigenza di mandato elettorale, iscritti o sostenuti dal partito, purché non iscritti ad altro partito o movimento politico.



2. L'assemblea si dota di un coordinamento e di un coordinatore che deve essere iscritto al Partito Democratico, nonché di un proprio regolamento che stabilisce i criteri di partecipazione e le modalità di funzionamento. L'assemblea nomina una delegazione di 5 sindaci i quali, insieme al coordinatore, sono componenti di diritto della direzione nazionale. Il coordinatore è altresì componente di diritto della segreteria nazionale.

Art. 8.

*Durata dei mandati del segretario  
e dell'assemblea nazionale*

1. I mandati di segretario nazionale del partito e di componente della assemblea nazionale durano quattro anni.

2. Il presidente dell'assemblea nazionale indice l'elezione dell'assemblea e del segretario nazionale sei mesi prima della scadenza del mandato del segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell'assemblea previsti dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 8, il presidente dell'assemblea nazionale indice l'elezione entro i quattro mesi successivi.

Art. 9.

*Vicesegretari*

1. Il segretario nazionale può proporre all'assemblea nazionale l'elezione di uno o due vicesegretari.

2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal segretario.

3. Nel caso di due vicesegretari, andrà sempre rispettata la parità di genere e uno di loro dovrà essere indicato espressamente con funzioni di vicario.

Art. 10.

*Segreteria nazionale*

1. La segreteria nazionale è l'organo collegiale che collabora con il segretario ed ha funzioni esecutive. Può essere formata da un minimo di dodici a un massimo di venti componenti, oltre al suo coordinatore. La sua composizione dovrà sempre rispettare la parità di genere. Fanno altresì parte della segreteria nazionale i componenti per funzione ai sensi del presente statuto.

2. Il segretario nomina la segreteria nazionale ed eventuali altri organismi esecutivi e ne dà comunicazione in una riunione della direzione nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il segretario può revocare la nomina dei componenti della segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della direzione nazionale.

3. La segreteria è convocata dal segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla segreteria debbono essere preventivamente approvate dalla direzione nazionale.

Art. 11.

*Direzione nazionale*

1. La direzione nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell'assemblea nazionale ed è organo d'indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e ai membri della segreteria.

2. La direzione nazionale è composta da centoventiquattro membri eletti. Sessanta eletti dall'assemblea nazionale con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all'art. 6 e da quattro rappresentanti eletti, nella medesima riunione, dai delegati all'assemblea nazionale della circoscrizione estero. Sessanta indicati dai livelli regionali, ivi compresa la circoscrizione estero, tra amministratori locali e rappresentanti delle federazioni provinciali e dei circoli, nel rispetto del pluralismo politico, congressuale e della rappresentanza di genere. Le modalità di elezione o nomina sono demandate ad un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale.


3. Sono inoltre membri di diritto della direzione nazionale: il segretario; il presidente dell'assemblea nazionale e l'ufficio di presidenza; i vicesegretari; il tesoriere; la portavoce della Conferenza nazionale delle donne, il segretario nazionale dei Giovani democratici, i presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i segretari regionali, il coordinatore dei sindaci e i cinque componenti indicati dall'assemblea nazionale dei sindaci. L'assemblea nazionale, prima di procedere alla elezione della direzione nazionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal partito a livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il segretario nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'associazionismo, delle imprese. La direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per sviluppare la propria attività.

4. La direzione nazionale è presieduta dal presidente dell'assemblea nazionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal presidente se lo richiedano il segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 12.

*Scelta dell'indirizzo politico mediante congresso ed elezione diretta del segretario e dell'assemblea nazionale*

1. Le elezioni per il segretario e per l'assemblea nazionale si svolgono di norma ogni quattro anni, salvo i casi previsti dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 6, comma 8 e sono disciplinate da un regolamento approvato dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.



2. Il procedimento congressuale ordinario è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento dell'assemblea nazionale, si discutono piattaforme politico-programmatiche. La seconda fase consiste nel voto degli iscritti sulle candidature a segretario e nel successivo svolgimento delle primarie per la scelta del segretario nazionale, come di seguito specificato.

3. Le fasi congressuali si articolano nel seguente modo:

prima fase: entro dieci giorni successivi alla direzione nazionale che approva il regolamento di cui al comma 2, è possibile presentare alla presidenza della direzione nazionale:

- a) documenti politici;
- b) contributi tematici.

I primi devono essere sottoscritti da almeno il 15 per cento dei componenti della direzione nazionale o da almeno il 30 per cento dell'assemblea nazionale uscente o da almeno 4000 iscritti di almeno 12 regioni. I secondi (contributi tematici) da almeno 10 componenti della direzione o 20 componenti dell'assemblea o 3000 iscritte/i. Tutti i contributi sono pubblicati sulla piattaforma partecipativa del Partito Democratico. Nei successivi quaranta giorni i documenti politici e i contributi tematici vengono discussi e votati dalle iscritte e dagli iscritti nelle assemblee di circolo. I documenti politici sono posti al voto degli iscritti nei circoli in alternativa tra loro. I livelli territoriali provinciali e regionali possono promuovere ulteriori momenti di approfondimento e dibattito anche elaborando propri contributi da trasmettere alla presidenza. Entro quindici giorni dalla fine della fase di confronto territoriale, l'assemblea nazionale:

- a) ratifica il voto sui testi espresso dagli iscritti nei circoli;
- b) assume i documenti politici che abbiano conseguito almeno il 33% dei voti degli iscritti, ovvero almeno il 20% per i contributi tematici;
- c) discute i documenti politici e i contributi tematici.

I testi assunti dall'assemblea costituiscono la base del confronto per la seconda fase del congresso;

seconda fase: entro venti giorni dall'assemblea nazionale conclusiva della prima fase si convocano, in ogni circolo, le assemblee degli iscritti, che discutono le piattaforme presentate da ciascun candidato segretario. Al termine di ciascuna assemblea, gli iscritti — secondo tempi e modalità determinati dal regolamento congressuale — si pronunciano, con unico voto individuale e segreto, sulle candidature e relative piattaforme. Risultano ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori per la scelta del segretario nazionale, i due candidati a segretario nazionale che abbiano ottenuto più voti tra gli iscritti. Il risultato delle votazioni degli iscritti è comunicato ufficialmente dalla Commissione nazionale per il congresso, entro tre giorni dal termine delle votazioni stesse. Entro trenta giorni dalla comunicazione ufficiale di cui al periodo precedente, si tengono le primarie aperte a tutti gli elettori per la scelta del segretario nazionale, tra i due candidati più votati dagli iscritti. Gli elettori che partecipano alle primarie aderiscono all'Albo nazionale delle elettrici e degli elettori direttamente nelle sedi di seggio ed esclu-

sivamente per via telematica e digitale. Tutti i seggi sono dotati dei supporti informatici adeguati per garantire la registrazione immediata e senza deroghe. Il complesso delle regole congressuali viene stabilito con apposito regolamento votato nella prima direzione di apertura del percorso, che dovrà anche prevedere la fattispecie delle deroghe all'esclusività della via telematica e digitale per le sedi di seggio.

4. Il segretario nazionale in carica ha la facoltà di proporre all'assemblea lo svolgimento di un Congresso nazionale straordinario per «tesi». Per la votazione sulla proposta è richiesta la maggioranza semplice degli aventi diritto in assemblea. Il documento di base è proposto dal segretario ed è approvato dalla direzione. È emendabile dalle assemblee dei circoli, provinciali e regionali e nazionale vigenti, secondo un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale. La conclusione del percorso avviene con la votazione in assemblea nazionale dei documenti.

5. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a segretario nazionale e componente dell'assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni, e che risultino tra i firmatari dei documenti politici presentati al voto degli iscritti, nella prima fase del congresso di cui al comma 3.

6. Per essere ammesse alla fase del procedimento elettorale, le candidature a segretario nazionale devono essere sottoscritte da almeno il 20% dei componenti dell'assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra quattromila (4000) e cinquemila (5000), distribuiti in almeno dodici (12) regioni e con minimo cento (100) sottoscrittori per ciascuna regione. A questo fine la circoscrizione estero è equiparata ad un'unica regione.

7. Il regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei circoli, nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico.

8. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio.

9. Ai fini dell'elezione, le candidature a segretario nazionale vengono presentate in collegamento con una sola lista di candidati a componente dell'assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l'alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei deputati. Le Province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione. Con l'eccezione della Valle d'Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In ciascun collegio può essere presentata una lista collegata a ciascun candidato alla segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti



tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni altro aspetto è stabilito dal regolamento di cui al precedente comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.

10. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all'art. 4, comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta.

11. Il presidente della Commissione nazionale per il congresso, all'apertura della prima seduta dell'assemblea stessa, proclama eletto segretario nazionale quello, tra i due candidati, che ha ottenuto più delegati eletti in assemblea.

Art. 13.

*Organizzazioni all'estero del Partito Democratico*

1. Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.

2. In considerazione delle norme che disciplinano il voto all'estero, le organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale.

3. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Democratico all'estero sono stabilite dallo statuto della circoscrizione estero che sarà, in conformità alle norme di cui al capo III, approvato e modificato dalla relativa assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la direzione nazionale.

*Capo III*

STRUTTURA FEDERALE

Art. 14.

*Autonomia statutaria a livello regionale e nelle Province di Trento e Bolzano*

1. Le unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello statuto nazionale, disciplina l'attività del partito nel loro ambito territoriale.

2. Gli statuti delle unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello statuto nazionale, non rinvii lo statuto con le relative osservazioni all'unione

regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all'assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.

3. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle assemblee regionali o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri statuti. Tali richieste sono esaminate dall'assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello statuto nazionale.


Art. 15.

*Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali*

1. Ai competenti organi delle unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente statuto non riserva alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il segretario nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il segretario regionale o il segretario provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rinvii o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esauritivo.

2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal manifesto e dal codice etico. In tali casi la direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi delle unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro quindici giorni dalla loro adozione.

3. Qualora il segretario regionale o il segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l'autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l'efficacia della decisione.



4. L'autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilità di stipulare accordi tra le unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli statuti.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, al fine di rafforzare la capacità di raccogliere efficacemente le istanze dei territori sul piano politico nazionale e sovranazionale, la direzione nazionale approva un regolamento che definisce strumenti e modalità di cooperazione rafforzata tra le unioni regionali che appartengono alla medesima circoscrizione elettorale per le elezioni del Parlamento europeo.

Art. 16.

#### *Accordi confederativi*

1. Qualora in una o più regioni o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare l'elettorato di orientamento Democratico, il Partito Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale. La proposta di accordo, che definisce anche le modalità di partecipazione del soggetto confederato agli organi regionali, è deliberata dalle singole assemblee regionali a maggioranza assoluta dei relativi componenti e, successivamente, approvata dalla assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. L'accordo confederativo può implicare che il partito locale si riconosca nelle liste del Partito Democratico per il Parlamento nazionale ed europeo con la facoltà di presentare propri candidati all'interno delle medesime liste. Per le elezioni l'accordo confederativo può comportare la rinuncia del Partito democratico a presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste elettorali comuni con il partito locale confederato.

Art. 17.

#### *Circoli*

1. I circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Si distinguono in circoli territoriali, tematici, di ambiente (in sedi di lavoro o studio), circoli *on-line* e punti PD costituiti sulla rete ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, lavoro o studio. In caso di partecipazione contemporanea ad un circolo territoriale e ad un circolo d'ambiente o tematico, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente statuto.

2. Un circolo *on-line* si può costituire con l'adesione di almeno dieci iscritti ovvero da almeno tre persone espressione del medesimo luogo di residenza, studio o di lavoro per i punti PD. La richiesta di avvio del circolo *on-line* o di un punto PD deve essere presentata formalmente al responsabile organizzazione nazionale su apposito *form* presente sul sito. Il responsabile organizzazione nazionale entro venti giorni risponde alla richiesta e conferma

l'avvio delle attività. Gli aderenti al circolo *on-line* o al punto PD votano un portavoce, responsabile di tutte le attività del circolo. Per l'esercizio degli altri «propri diritti» la partecipazione al voto degli aderenti ai circoli *on-line* deve essere garantita fisicamente presso il circolo più vicina alla residenza dei singoli iscritti. Il responsabile organizzazione propone al voto della direzione nazionale uno specifico regolamento che disciplini le modalità di funzionamento dei circoli *on-line* e dei punti PD.

3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei circoli.

4. I criteri per l'articolazione dei circoli territoriali e di ambiente sono stabiliti dagli statuti delle unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. Gli statuti devono prevedere in ogni caso che i circoli abbiano una assemblea degli iscritti e un segretario. L'iscrizione ai circoli territoriali è riconosciuta anche agli iscritti residenti al di fuori del territorio del circolo di riferimento ma che vi sono domiciliati per ragioni di studio o di lavoro.

5. Per le modalità di costituzione dei circoli *on-line* e dei punti PD, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione, non previste dal presente statuto, è adottato un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale.

6. I circoli possono stipulare forme di collaborazione con altri soggetti associativi per l'utilizzo delle proprie sedi, per lo svolgimento di attività di servizio e la realizzazione di progetti comuni rivolti al territorio e alle comunità di riferimento, attraverso le quali andranno stabiliti i rispettivi impegni, secondo i principi di reciprocità e trasparenza.

Art. 18.

#### *Unioni comunali*


1. L'unione comunale è l'organo di direzione e rappresentanza politica del Partito Democratico in tutti i comuni in cui sono costituiti due o più circoli. Gli statuti delle unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano devono prevedere i criteri di elezione, di integrazione in caso di dimissioni e funzionamento delle unioni comunali. In ogni caso gli statuti devono prevedere che le unioni comunali abbiano un'assemblea, una direzione e un segretario.

Art. 19.

#### *Federazioni provinciali o territoriali*

1. Gli statuti delle unioni regionali devono prevedere le modalità di funzionamento delle federazioni provinciali o territoriali, quali organismi di direzione e rappresentanza politica del Partito Democratico di livello inferiore a quello regionale. In ogni caso, gli statuti devono prevedere che le federazioni provinciali o territoriali abbiano un segretario, una direzione, una assemblea e un tesoriere.

2. Gli accorpamenti di due o più federazioni provinciali o territoriali devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dei componenti delle relative assemblee e ratificati dalla direzione regionale competente. Le conseguenti modalità di elezione dei segretari e delle assemblee provinciali e di circolo sono disciplinate da un regio-



lamento quadro approvato dalla direzione nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20.

*Rete dei volontari*

1. Il Partito Democratico promuove la Rete dei volontari democratici per la tutela dei beni comuni che permettono l'esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona da tutelare nell'interesse generale e in particolare delle generazioni future. La Rete dei volontari democratici si organizza nelle comunità locali di riferimento, investendo sul protagonismo attivo in tutti i territori dei circoli, degli iscritti e degli elettori interessati mediante specifiche campagne d'azione e mobilitazione. Su proposta del segretario nazionale viene attivato un coordinamento nazionale e indicato un responsabile di progetto.

Art. 21.

*Principi inderogabili per gli statuti regionali*

1. Gli statuti delle unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano i livelli e l'articolazione dell'organizzazione territoriale, nonché la composizione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali nel quadro dei principi contenuti nel presente statuto, nel codice etico e nel manifesto.

2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un segretario, un tesoriere, una direzione e una assemblea.

3. La composizione numerica delle direzioni e degli esecutivi, a tutti i livelli, non può essere superiore a quella dei corrispondenti organismi nazionali del presente statuto. La composizione delle direzioni provinciali deve rispettare il pluralismo interno e quanto indicato all'art. 11 per la direzione nazionale.

4. L'elezione del segretario e dell'assemblea regionale e provinciale, nonché quella del segretario e del direttivo di circolo, avviene con il voto personale, diretto e segreto degli iscritti.

5. I mandati di segretario regionale, di segretario provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa assemblea durano quattro anni.

6. In deroga al principio generale di elezione da parte dei soli iscritti, uno statuto regionale può deliberare l'elezione del segretario e dell'assemblea da parte degli elettori del PD.

7. Le candidature a segretario regionale, a segretario provinciale di Trento e Bolzano, vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla segreteria.

8. Se il segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea regionale può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del manda-

to ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'assemblea stessa. Se il segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea, l'assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il segretario e per l'assemblea.

9. L'assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il segretario. Se l'assemblea sfiducia il segretario, si procede a nuove elezioni per l'assemblea e il segretario.

10. I regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali, sono approvati dall'assemblea regionale e dall'Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, sulla base di un regolamento-quadro approvato dalla direzione nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita la conferenza dei segretari regionali. I regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti provinciali o territoriali e locali, sono approvati dall'assemblea regionale, sulla base di un regolamento-quadro approvato dalla direzione nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.

11. Gli statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.


Art. 22.

*Conferenza dei segretari regionali  
e delle Province autonome di Trento e Bolzano*

1. La conferenza dei segretari regionali e dei segretari provinciali di Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell'iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le unioni regionali e delle province autonome. Essa si dota di un regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal coordinatore, che ne determina l'ordine del giorno d'intesa con il segretario nazionale o suo delegato. Il coordinatore è componente di diritto della segreteria nazionale.

3. La conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.



4. Qualora la conferenza o il suo presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l'autonomia riconosciuta alle unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospendere l'efficacia della decisione assunta.

Art. 23.

*Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi*

1. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello statuto, del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il segretario nazionale può intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando, sentito il parere della Commissione nazionale di garanzia, i provvedimenti di sospensione o revoca. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi esecutivi, e possono includere l'eventuale nomina di un organo commissariale determinandone le prerogative. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca.

2. Analoga funzione, nei confronti dei circoli, è attribuita, sentito il segretario della federazione territorialmente competente, al segretario regionale, con la medesima procedura prevista al comma 1. In questo caso la ratifica dei provvedimenti è votata dalla direzione regionale ed il parere è espresso dalla Commissione regionale di garanzia.

3. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei circoli possono essere assunti anche per grave dissesto finanziario.

4. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista ai commi 1 e 2 può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale *ad acta* per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.

5. In presenza di irregolarità evidenti del tesseramento, il segretario nazionale promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, sentito il parere della Commissione nazionale di garanzia, nomina commissari *ad acta* per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del partito o parti di esse.

Art. 24.

*Elezioni primarie  
per le cariche monocratiche istituzionali*

1. I candidati alla carica di sindaco e presidente di regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.

2. Il regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d'intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.

3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell'assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il trenta per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.


4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'assemblea del livello territoriale corrispondente.

5. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a sindaco, presidente di regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il sindaco, il presidente di regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno da almeno il 50% (cinquanta) dei componenti dell'assemblea del livello territoriale corrispondente ovvero del 35% (trentacinque) degli iscritti.

6. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a sindaco, presidente di provincia e presidente di regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.

7. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal regolamento, di cui al comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.

8. Per le elezioni dei presidenti di regione, nonché dei sindaci e dei presidenti di provincia dei capoluoghi di regione, il segretario nazionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l'indirizzo politico generale del partito, può chiedere all'organo dirigente del livello territoriale competente di riesaminare le decisioni assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modalità di selezione delle candidature. In tale caso, l'organo dirigente del livello territoriale competente è chiamato a riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.



## Art. 25.

*Scelta delle candidature  
per le assemblee rappresentative*

1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, dove il sistema elettorale preveda l'espressione di preferenze, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un regolamento approvato di volta in volta dalla direzione nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, previo parere della Conferenza dei segretari regionali. Il regolamento, sopra citato, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:

- a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
- b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
- c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo statuto;
- d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
- f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
- g) la pubblicità della procedura di selezione.

2. Il regolamento è approvato dalla direzione nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale regolamento:

- a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
- b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
- c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

*Capo IV*

## PRINCIPI GENERALI PER LE CANDIDATURE E GLI INCARICHI

## Art. 26.

*Codice etico*

1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del partito o essere candidate dal partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del codice etico.

## Art. 27.

*Codice di autoregolamentazione*

1. Tutti i candidati nelle liste del Partito Democratico ad ogni livello, devono dichiarare di essere candidabili secondo le condizioni previste dal «Codice di autoregolamentazione delle candidature» approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.

2. Avverso all'esclusione decisa per le ragioni di cui al primo periodo, il candidato escluso può proporre ricorso alla Commissione nazionale di garanzia che provvede a esprimersi con tempestività. Gli organismi deputati alla composizione delle liste si impegnano a pubblicizzare anche *on-line* le proposte di candidature prima della presentazione formale delle liste, per consentire la massima informazione e la possibilità di segnalare comportamenti non compatibili coi principi e i valori del Partito Democratico.

## Art. 28.

*Incandidabilità e incompatibilità*

1. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, come le segreterie.

2.

a) durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia;

b) durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a cinquantamila abitanti;


c) la carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l'incandidabilità alle lettere a) e b) del presente comma;

d) la carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

3. Non è ricandidabile, da parte del Partito Democratico, alla carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati consecutivi.

4. Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell'ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l'aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità.

5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.



6. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un'assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all'incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all'incarico principale.

7. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell'indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.

8. Le disposizioni di cui al comma 2 sono inderogabili. Eventuali deroghe alla disposizione di cui al comma 1 devono essere deliberate dalla direzione del livello territoriale per il quale la deroga viene richiesta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere deliberate dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una richiesta che evidenzia in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall'esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare all'attività del Partito Democratico attraverso l'esercizio della specifica carica in questione. Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 3, la deroga può essere concessa per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.

10. Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali di livello regionale e locale, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 4 del presente articolo, sono stabilite dagli statuti delle unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

Art. 29.

#### *Doveri degli eletti*

1. Gli eletti e i componenti del Governo si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

2. Gli eletti e i componenti del Governo hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal regolamento di cui all'art. 42, comma 2, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico, nonché dei provvedimenti disciplinari di cui al regolamento previsto all'art. 49 del presente statuto.

3. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a se-

guire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.

4. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un regolamento di disciplina della loro attività.

#### *Capo V*

#### STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE, L'ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA E LA FORMAZIONE POLITICA

Art. 30.

#### *Forum tematici e forme di interazione tramite il web*

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I *forum* producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.

2. La partecipazione ai *forum* è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori del partito.


3. I *forum* tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico. Un *forum* può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il *forum* viene sciolto e non può essere ricostituito nell'anno immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell'anno.

4. Il funzionamento dei *forum* è disciplinato da un regolamento approvato dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui materiali prodotti dai forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente comma 4.

6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai *forum* sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d'autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l'elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.

7. Il Partito Democratico sviluppa in modo originale e unitario il proprio radicamento sociale e territoriale attraverso i circoli territoriali e tematici, i circoli *on-line* e punti PD, e utilizza anche gli strumenti digitali per realizzare le finalità indicate nel presente statuto. Il Partito Democratico riconosce le potenzialità che le reti digitali offrono per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, consapevole dei rischi e delle opportunità che l'avvento della società digitale pone e si organizza per contrastare ogni forma di falsificazione e distorsione della realtà, anche mediante l'attività di un ufficio legale nazionale. Il



Partito Democratico promuove una piattaforma deliberativa *on-line* per l'analisi, il confronto, l'informazione, la partecipazione e la decisione, ovvero per la fase della discussione e del dialogo che precede e accompagna le decisioni assunte dagli organi rappresentativi e di direzione del partito. La piattaforma è aperta a iscritti ed elettori, secondo un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale che ne disciplina il funzionamento. Attraverso tale piattaforma il Partito Democratico intende rivolgersi, con adeguati strumenti, alle donne e agli uomini che partecipano al dibattito politico e alla vita pubblica mediante l'utilizzo dei più diffusi social media. La piattaforma digitale PD costituisce anche strumento essenziale di coordinamento e attivazione degli iscritti e dei circoli PD sul territorio, nonché di interazione con tutti gli elettori. Essa sviluppa le proprie funzioni attraverso il sito istituzionale e l'applicazione ufficiale del partito. Gli elettori e gli iscritti, secondo il regolamento di funzionamento e nel rispetto delle leggi che regolano la gestione dei dati personali, potranno:

- avanzare idee e contributi e segnalare temi;
- verificare la attività del partito e degli eletti nelle istituzioni;
- approfondire temi di particolare rilevanza grazie all'accesso costante a studi e analisi;
- aderire alle campagne di azione e mobilitazione;
- diffondere le attività del partito.

8. Gli elettori, secondo il regolamento di funzionamento e nel rispetto delle leggi che regolano la gestione dei dati personali, potranno chiedere l'adesione al Partito Democratico e partecipare alle scelte politiche.

9. La piattaforma è lo strumento esclusivo per costituire l'Albo degli iscritti e l'Albo degli elettori secondo le norme vigenti per la tutela della privacy e per l'acquisizione, utilizzo conservazione e cancellazione dei dati in essi contenuti.

10. La piattaforma aggrega e promuove la rete degli attivisti democratici coordinandone le azioni e supportandone l'iniziativa. Il segretario nazionale indica un responsabile nazionale per la realizzazione e la direzione di tale progetto. La direzione approva su proposta di quest'ultimo la «Carta digitale dei democratici». I dirigenti e gli eletti sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso gli strumenti telematici e digitali del partito.

Art. 31.

#### *Conferenza permanente delle donne democratiche*

1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.

2. La conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.

3. Le forme organizzative della conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

Art. 32.

#### *Commissioni nazionali*

1. L'assemblea nazionale, su proposta del segretario nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

Art. 33.

#### *Conferenza programmatica annuale*

1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. I temi oggetto della conferenza vengono determinati, su proposta del segretario nazionale, dalla direzione nazionale.

3. Sui temi prescelti, il segretario nazionale presenta, entro il termine previsto dal regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.

4. Successivamente si riuniscono le assemblee regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto della conferenza. Su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.

5. L'assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle assemblee regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 34.

#### *Referendum e altre forme di consultazione*

1. Un apposito regolamento quadro, approvato dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo svolgimento dei *referendum* interni e le altre forme di consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del partito, comprese quelle che si svolgono attraverso il sistema informativo per la partecipazione.

2. È indetto un *referendum* interno qualora ne facciamo richiesta il segretario nazionale, ovvero la direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti l'assemblea nazionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Democratico.

3. La proposta di indizione del *referendum* deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del *referendum* stesso; se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.



4. Il *referendum* è indetto dal presidente dell'assemblea nazionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione nazionale di garanzia, sulla base di uno specifico regolamento approvato dalla direzione nazionale.

5. La proposta soggetta a *referendum* risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Il *referendum* interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito Democratico. Il *referendum* può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il *referendum* abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore *referendum* interno per almeno due anni.

7. Le norme dello statuto, fatto salvo quanto previsto all'art. 51, comma 3, non possono essere oggetto di *referendum*.

Art. 35.

#### *Formazione politica*

1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.

2. Il Partito Democratico promuove e supporta, anche finanziariamente, la Fondazione costituente quale soggetto nazionale di riferimento per le attività di formazione politica e culturale. La fondazione presenta annualmente un piano di lavoro, anche sviluppando rapporti di collaborazione con altri istituti, centri di ricerca, università, fondazioni e associazioni ispirandosi all'art. 18 della Costituzione. La partecipazione alle attività della fondazione è aperta a tutti iscritti e non iscritti.

Art. 36.

#### *Organizzazione giovanile*

1. Il Partito Democratico riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.

2. Il Partito Democratico riconosce i Giovani democratici quale organizzazione di riferimento con un proprio statuto e propri organismi dirigenti e può prevedere un contributo finanziario annuale alle sue attività. L'iscrizione ai Giovani democratici è al tempo stesso iscrizione al Partito Democratico salvo esplicita diversa richiesta. I tesserati al Partito Democratico in età compresa tra i sedici e i ventinove anni sono anche aderenti ai Giovani democratici salvo diversa esplicita indicazione all'atto del tesseramento.

3. I rapporti tra l'organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione dell'organizzazione giovanile all'elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito verranno regolate dalla «Carta di cittadinanza» allegata al presente statuto.

### *Capo VI*

#### PRINCIPI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 37.

#### *Tesoriere*

1. Il tesoriere viene eletto dalla assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del segretario nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente statuto.

2. Il tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.

3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il segretario nomina un nuovo tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'assemblea nazionale.

4. Il tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.

5. Il tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

6. Il tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del partito.

Art. 38.

#### *Collegio sindacale*

1. L'assemblea nazionale nomina un collegio sindacale composto di cinque membri effettivi indicandone il presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie.


2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile.

3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Art. 39.

#### *Finanziamento*

1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una «quota di iscrizione».



2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Art. 40.

#### *Federalismo delle risorse*

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo statuto nazionale e dagli statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

2. Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli eletti nelle amministrazioni locali, i proventi delle feste democratiche, del tesseramento, così come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale. La ripartizione delle risorse tra i livelli regionali, provinciali e/o territoriali e i circoli è stabilita dai regolamenti finanziari regionali in coerenza con i principi contenuti nel regolamento finanziario nazionale.

3. In ragione della specificità della circoscrizione estero, stante l'inapplicabilità del precedente comma 2, il Partito Democratico può erogare annualmente le risorse necessarie alle attività politiche della circoscrizione estero.

4. Ogni anno il tesoriere nazionale, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, avanza una specifica proposta di gestione delle risorse raccolte mediante il 2x1000 di legge, indicando i criteri di ripartizione ai territori in Italia e all'estero e gli eventuali incentivi legati ai singoli obiettivi di raccolta.

Art. 41.

#### *Bilancio*

1. Annualmente il tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dalla direzione nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 15 giugno.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il tesoriere sottopone al comitato di tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 44 e al verbale di approvazione della direzione nazionale, come previsto dalla normativa vigente. Si dispone che in apposita sezione del sito internet del Partito democratico, siano riportati

i dettagli delle voci costituenti il bilancio, nonché ogni informazione utile a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza cui il partito si ispira.

4. Il Partito Democratico si dota di un proprio report di sostenibilità secondo le linee guida internazionali del GRI - *Global Reporting Initiative* e prendendo a riferimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (Sdgs).

Art. 42.

#### *Regolamento finanziario*

1. Il regolamento finanziario è approvato dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome, la quota di iscrizione e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico.

Art. 43.

#### *Comitato di tesoreria*

1. Il comitato di tesoreria è formato da sette componenti. Il tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dalla direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell'assemblea nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, nel rispetto della rappresentanza di genere, tra persone che presentino i requisiti di onorabilità richiesti dall'ordinamento nazionale per svolgere l'incarico di revisore, e una professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente statuto.

2. Il comitato di tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli alla direzione nazionale per l'approvazione.

3. I componenti del comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

Art. 44.

#### *Controllo contabile*

1. Una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza) verifica nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione viene nominata dalla segreteria nazionale.



*Capo VII*

## PROCEDURE E ORGANI DI GARANZIA

## Art. 45.

*Commissioni di garanzia*

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e del codice etico nonché ai rapporti interni al Partito Democratico e alla piattaforma digitale di cui all'art. 30, comma 7, comprese le iscrizioni *on-line*, sono svolte unicamente dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle commissioni di garanzia delle unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano e dalle commissioni provinciali di garanzia, sulla base delle rispettive competenze territoriali e per materia. È fatto obbligo costituire le Commissioni di garanzia nazionale, regionali e provinciali.

2. I componenti delle commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.

3. L'incarico di componente di una delle commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

4. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano e delle commissioni di garanzia provinciali sono eletti dall'assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La commissione nazionale è composta da nove membri.

5. Ciascuna commissione di garanzia elegge al suo interno un presidente, che può essere eletto una sola volta.

6. Il regolamento nazionale delle commissioni di garanzia, approvato dalla direzione nazionale, disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

## Art. 46.

*Norme per la trasparenza e per l'applicazione del codice etico*

1. Le commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché del codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.

2. Le commissioni di garanzia ad ogni livello redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla Commissione nazionale di garanzia. La Commissione nazionale di garanzia, ove necessario, presenta alla direzione nazionale proposte di modifica o di integrazione del codice etico.

3. Tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di esclusione dall'anagrafe degli iscritti, depositano, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura, presso la commissione di garanzia territorialmente competente, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese elettorali. I candidati devono altresì presentare, entro due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali presso le commissioni di garanzia territorialmente competenti, a pena di esclusione dall'Anagrafe degli iscritti e, per gli eletti, di esclusione dai gruppi del PD. Le commissioni di garanzia verificano la tracciabilità, il rispetto della trasparenza e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge, nonché dal regolamento elettorale del PD.

4. La commissione di garanzia territorialmente competente verifica che tutti i candidati nelle liste del PD prima dell'accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonché gli atti previsti dal regolamento finanziario, che garantiscono la contribuzione al PD.


5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal regolamento finanziario, decadono dall'anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD, secondo le procedure previste dal regolamento delle commissioni di garanzia. L'elenco di tali iscritti è reso pubblico nell'apposita sezione trasparenza del sito internet del PD, dedicata al bilancio di cui all'art. 41 del presente statuto.

6. Presso le commissioni di garanzia territorialmente competenti sono istituite le anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD. Ciascun eletto, all'atto della sua elezione, deposita presso la commissione di garanzia territorialmente competente il proprio stato patrimoniale e comunica annualmente ogni eventuale variazione.

7. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.

8. La Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.

9. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una commissione di unione regionale o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o di una commissione provinciale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le commissioni di garanzia ai diversi livelli.



Art. 47.

*Ricorsi e garanzie*

1. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome. Nessun iscritto/a al partito può essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell'esercizio dei diritti sanciti dallo statuto, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutari e del rispetto dei diritti degli altri iscritti.

2. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, del codice etico e dei regolamenti approvati dalla direzione nazionale.

3. L'iscritto/a o l'elettore/elettrice contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto/a o elettore/elettrice ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di garanzia di livello superiore, sino alla Commissione nazionale di garanzia, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.

4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali costituite a livello provinciale è ammesso il ricorso alle Commissioni regionali che si pronunciano in via definitiva, salvo i casi in cui è previsto il ricorso alla Commissione nazionale.

5. Avverso le decisioni delle commissioni di garanzia delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano e della Valle D'Aosta è ammesso il ricorso alla Commissione nazionale di garanzia.

6. Le commissioni di garanzia delle unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano deliberano in prima istanza i ricorsi riguardanti violazioni allo statuto e al codice etico degli eletti e dei suoi rappresentanti nelle assemblee e nelle istituzioni regionali, in seconda istanza dei componenti delle Assemblee e nelle istituzioni provinciali e comunali.

7. Le commissioni di garanzia delle unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno altresì competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali e locali. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all'elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l'assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.

8. La Commissione nazionale di garanzia è competente:

a) in unica istanza per tutte le questioni attinenti: l'elezione e il corretto funzionamento degli organi nazionali, l'ammissione delle candidature a segretario nazionale e la relativa elezione, gli eletti a livello nazionale ed europeo;

b) in seconda istanza per gli eletti a livello regionale; per l'esame e la deliberazione dei ricorsi riguardanti azioni e principi in violazione dello statuto e del codice

etico delle ripartizioni del partito all'estero e dell'organizzazione giovanile; per tutti gli altri ricorsi decisi in primo grado dalle commissioni regionali di garanzia.

9. Le commissioni di garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a trenta giorni, garantendo comunque l'esito definitivo dei ricorsi entro sessanta giorni dall'inizio della procedura. Detti termini sono sospesi di norma dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. Qualora le commissioni di garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avvocati dalla commissione di garanzia di livello superiore, che delibera entro il termine dei trenta giorni successivi al ricevimento degli atti e provvede a segnalare agli organismi dirigenti del partito l'omissione di quella commissione che non ha deliberato.

10. Nel caso di impossibilità di funzionamento delle commissioni per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate alla commissione del livello territoriale immediatamente superiore, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. La relativa assemblea, entro novanta giorni procede all'elezione della nuova commissione e qualora questa non proceda alla ricostituzione della commissione, la relativa direzione, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, procede alla elezione della nuova commissione, salvo ratifica della relativa assemblea.

11. Le commissioni responsabili di ripetute omissioni dei compiti loro affidati dallo statuto e dal regolamento, ovvero di grave danno al partito o uso improprio di dati personali, sono passibili di scioglimento in analogia a quanto previsto dallo statuto all'art. 23, comma 1. La proposta di scioglimento può essere presentata anche dalla stessa Commissione nazionale di garanzia.


Art. 48.

*Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi*

1. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

2. A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire, anche via fax o e-mail, presso il luogo o all'indirizzo ufficiale della competente commissione di garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso, salvo diversi e più ridotti termini previsti dai regolamenti per l'elezione delle assemblee rappresentative interne e lo svolgimento di elezioni primarie. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla commissione di garanzia, inviarne copia alla controparte.

3. Le commissioni, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di ses-



santa giorni dall'inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, può rinviare alla Commissione nazionale di garanzia che inappellabilmente decide entro i trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso.

4. Qualora il segretario regionale o il segretario provinciale di Trento o Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l'autonomia statutaria, può presentare ricorso alla Commissione nazionale di garanzia che, in caso di necessità, può sospendere preventivamente l'efficacia della decisione in oggetto.

5. Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado della commissione di garanzia competente.

6. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al regolamento nazionale delle commissioni di garanzia, approvato dalla direzione nazionale.

Art. 49.

#### *Sanzioni disciplinari*

1. Le commissioni di garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto nonché del codice etico, in misura proporzionale al danno recato al partito.

2. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno del partito;
- c) la sospensione dal partito per un periodo da un mese a due anni;
- d) la cancellazione dall'anagrafe degli iscritti e dall'Albo degli elettori.

3. Le modalità in cui le sanzioni vengono comminate sono disciplinate dal regolamento nazionale delle commissioni di garanzia approvato dalla direzione nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 50.

#### *Tenuta degli albi e loro pubblicità*

1. Un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:

- a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell'Albo degli elettori così come dell'Anagrafe degli iscritti;
- b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Albo degli elettori o nell'Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del partito;
- c) le funzioni della commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull'uso dei dati contenuti nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla

loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell'attività associativa del partito, a garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.

Art. 51.

#### *Revisioni dello statuto e dei regolamenti*

1. Le modifiche del presente statuto, comprese quelle della denominazione e del simbolo, sono approvate dall'assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno 100 (cento) componenti l'assemblea nazionale.

3. Le modifiche allo statuto e ai regolamenti di competenza dell'assemblea nazionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell'art. 34 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell'assemblea.

Art. 52.

#### *Attuazione dello statuto*

1. I principi fondamentali e le norme del presente statuto prevalgono, in caso di contrasto o di difformità, su quelle degli statuti e dei regolamenti regionali.

### *Capo VIII*

#### *NORME TRANSITORIE E FINALI*

Art. 53.

#### *Regolamenti*

1. Entro sei mesi dalla modifica dello statuto, la direzione nazionale adotta i regolamenti ad essa demandati.

Art. 54.

#### *Adeguamenti statuti regionali*

1. Entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie nazionali le assemblee regionali provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti, in coerenza che le modifiche apportate dall'assemblea nazionale del 17 novembre 2019, previo parere di conformità da parte della Commissione di garanzia nazionale. Decorso il periodo dei trenta giorni le norme incompatibili non sono comunque applicabili e si applicano direttamente le norme dello statuto nazionale.

Art. 55.

#### *Disposizione transitoria e finale*

Al fine di garantire il rispetto delle modalità di celebrazione del congresso e di attuare il processo di apertura del Partito Democratico attraverso la realizzazione di un processo costituente, secondo quanto definito dalla deliberazione della Direzione nazionale riunitasi a Roma il



28 ottobre 2022, in sede di prima applicazione dell'art. 12 del presente statuto il congresso in programma nel 2023 si svolgerà secondo le seguenti modalità e tempistiche:

55.1. Prima fase: percorso costituente e partecipazione.

55.1.1. Possono prendere parte al processo costituente:

a) gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2022;

b) gli iscritti ai partiti e movimenti politici, alle associazioni e ai movimenti civici che con deliberazione dei propri organismi dirigenti aderiscano al processo costituente;

c) i cittadini che affermano la volontà di partecipare al processo costituente, sottoscrivendo l'appello alla partecipazione con una adesione certificata, anche nella modalità *on-line*, che può prevedere la raccolta di un contributo volontario a partire dall'importo di 1 euro.

55.1.2. Sarà sempre possibile aderire al processo costituente entro la data fissata per la conclusione della fase congressuale di discussione delle piattaforme politico programmatiche con il voto degli iscritti sulle candidature a segretario/a nazionale.

55.1.3. Il percorso si svolgerà in tutto il territorio nazionale e attraverso l'organizzazione del PD estero e sarà coordinato in ogni realtà territoriale dalle federazioni del Partito Democratico, che fungono da comitati promotori costituenti, aprendosi alla partecipazione di rappresentanti dei partiti e movimenti e cittadini che prendono parte al processo costituente, in analogia col comitato nazionale costituente di cui al punto 55.2.1 del presente articolo.

55.1.4. Nell'ambito del percorso costituente, i partecipanti saranno chiamati a esprimersi su una serie di nodi politici essenziali che dovranno riguardare i valori fondanti, la missione, la forma partito e le modalità di organizzazione dell'attività politica, la proposta politica del partito. A tale scopo la segreteria nazionale, su mandato della Direzione nazionale, mette a punto strumenti che facilitino la partecipazione e la discussione nei circoli e consentano l'espressione della volontà di ogni singolo aderente al percorso, anche attraverso la promozione di assemblee aperte, che, a livello centrale e territoriale, potranno essere organizzate anche dal comitato di cui al successivo punto 55.2.1 del presente articolo, dai comitati promotori costituenti a livello territoriale, dai circoli del PD, dai soggetti organizzati e dai cittadini che prendono parte al processo costituente.

55.1.5. Possono partecipare alla prima fase delle operazioni congressuali gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico.

A tali fini:

i partecipanti al processo costituente di cui all'art. 55.1.1, lettera b) acquisiscono lo status di iscritti al partito nel momento in cui partecipano alle operazioni di voto nella prima fase congressuale di cui al punto 55.3.5, lettera a) del presente articolo, ovvero all'atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature al congresso di cui al punto 55.3.3 del presente articolo, secondo le modalità disciplinate dal regolamento per il congresso, che dovranno comunque prevedere la verifica del versamento della quota di iscrizione per il 2022 al proprio partito o movimento politico, nonché dell'iscri-

zione, entro il 31 gennaio 2023, al Partito Democratico, anche attraverso la sottoscrizione di un impegno formale all'iscrizione all'avvio della campagna di tesseramento 2023;

gli iscritti di cui all'art. 55.1.1, lettera a) possono rinnovare l'iscrizione entro la data di celebrazione del congresso del circolo al quale sono iscritti;

i nuovi iscritti possono effettuare l'iscrizione presso i circoli del Partito democratico ovvero *on-line* entro il 31 gennaio 2023.

55.2. Manifesto dei valori e dei principi.

55.2.1. La direzione nazionale del PD, su proposta del segretario nazionale, sentita la presidente del partito, la portavoce della Conferenza delle donne democratiche e il coordinamento dei Giovani democratici e assicurando l'adeguato coinvolgimento dei soggetti che prendono parte al percorso costituente, nomina un Comitato costituente nazionale composto da personalità iscritte e non iscritte al PD, rappresentative del mondo del lavoro, delle professioni, dell'impresa, della cultura, dell'università e della ricerca, dell'associazionismo, dell'innovazione sociale e ambientale, delle amministrazioni locali, composto secondo criteri di parità di genere, equilibrio generazionale e pluralismo politico, con il compito di redigere il manifesto dei principi e dei valori fondanti del partito, a partire dalle positive intuizioni presenti nel manifesto dei valori adottato alla fondazione del PD.

55.2.2. La proposta di manifesto dei valori e dei principi recepisce le indicazioni provenienti dai partecipanti al percorso costituente ai sensi del punto 55.1.3 del presente articolo con particolare riferimento alla consultazione dei territori e degli aderenti, ed è sottoposta all'approvazione dell'assemblea nazionale costituente di cui al successivo punto 55.2.3.


55.2.3. La prima fase del percorso costituente dovrà avere termine entro il 22 gennaio 2023, con l'approvazione del manifesto dei valori e dei principi da parte dell'assemblea costituente nazionale aperta agli aderenti al percorso costituente in una percentuale pari al 20% dei componenti, secondo criteri approvati dalla direzione nazionale del PD, e con l'indizione del congresso nazionale costituente e l'approvazione del regolamento per il congresso.

55.3. Adempimenti e cronoprogramma.

55.3.1. La direzione nazionale nomina il comitato di cui all'art. 55.2.1 e la commissione per il congresso, indicando altresì i criteri attraverso i quali verrà integrata con i rappresentanti degli aderenti al percorso costituente, entro il limite del 20% del totale dei componenti.

55.3.2. La prima fase del percorso costituente dovrà avere termine entro il 22 gennaio 2023, con l'approvazione del manifesto dei valori e dei principi, l'indizione del congresso nazionale costituente e l'approvazione del regolamento per il congresso da parte dell'assemblea nazionale costituente.

55.3.3. Il regolamento congressuale dovrà prevedere che le candidature alla segreteria nazionale dovranno essere presentate entro il 27 gennaio 2023, e che le sottoscrizioni e la loro trasmissione potranno avvenire anche per via telematica.



55.3.4. Per essere ammesse alla fase del procedimento elettorale, le candidature a segretario nazionale devono essere sottoscritte da almeno il 20% dei componenti dell'assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra 2.000 (duemila) e 3.000 (tremila), distribuiti in almeno 12 (dodici) regioni e con minimo 60 (sessanta) sottoscrittori per ciascuna regione. A questo fine la circoscrizione estero è equiparata ad un'unica regione.

55.3.5. Il successivo procedimento congressuale sarà articolato in due fasi:

a) nella prima fase, da concludersi entro il 12 febbraio 2023, si discutono le piattaforme politico-programmatiche con il voto degli iscritti sulle candidature a segretario/a nazionale;

b) nella seconda vengono convocate le primarie per la scelta del/della segretario/a nazionale tra i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra gli iscritti nella prima fase, che si svolgeranno entro il 19 febbraio 2023. La prima seduta della nuova assemblea nazionale dovrà tenersi entro la settimana successiva alla data di celebrazione delle primarie.

55.3.6. Limitatamente al congresso 2023, l'art. 6, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'assemblea nazionale è infine integrata da un numero variabile di componenti, espressione delle candidature alla segreteria nazionale, non ammesse alla votazione presso gli elettori. Ai candidati alla carica di segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare, nel rispetto della parità di genere, un numero di persone pari a tre per ogni punto percentuale di voti ottenuti su quelli validamente espressi in occasione della consultazione preventiva tra gli iscritti, purché abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente espressi.».

55.3.7. Qualora eccezionali circostanze lo richiedano, ovvero in considerazione delle date in cui si terranno le elezioni regionali, e fermo restando il rispetto della fase costituente, la direzione nazionale può stabilire modificazioni del calendario congressuale.

55.3.8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento alle norme contenute nello statuto. **ALLEGATO**



**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 6 marzo 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,0646
Yen .....	144,64
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	23,545
Corona danese .....	7,4423
Lira Sterlina .....	0,8863
Fiorino ungherese .....	377
Zloty polacco .....	4,709
Nuovo leu romeno .....	4,9205
Corona svedese .....	11,159
Franco svizzero .....	0,9947
Corona islandese .....	149,7
Corona norvegese .....	11,1109
Rublo russo .....	—
Lira turca .....	20,1236
Dollaro australiano .....	1,5807
Real brasiliano .....	5,5356
Dollaro canadese .....	1,4493
Yuan cinese .....	7,3802
Dollaro di Hong Kong .....	8,357
Rupia indonesiana .....	16326,06
Shekel israeliano .....	3,823
Rupia indiana .....	87,1445
Won sudcoreano .....	1381,49
Peso messicano .....	19,1419
Ringgit malese .....	4,7673
Dollaro neozelandese .....	1,7188
Peso filippino .....	58,51
Dollaro di Singapore .....	1,4324
Baht thailandese .....	36,761
Rand sudafricano .....	19,3688

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A01780

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 7 marzo 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,0665
Yen .....	145,21
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	23,495
Corona danese .....	7,4426
Lira Sterlina .....	0,88968
Fiorino ungherese .....	377,38
Zloty polacco .....	4,6898
Nuovo leu romeno .....	4,9178
Corona svedese .....	11,2285
Franco svizzero .....	0,9959
Corona islandese .....	149,9
Corona norvegese .....	11,1935
Rublo russo .....	—
Lira turca .....	20,1736
Dollaro australiano .....	1,6002
Real brasiliano .....	5,5224
Dollaro canadese .....	1,4552
Yuan cinese .....	7,3975
Dollaro di Hong Kong .....	8,3719
Rupia indonesiana .....	16403,79
Shekel israeliano .....	3,8504
Rupia indiana .....	87,2625
Won sudcoreano .....	1392,09
Peso messicano .....	19,2065
Ringgit malese .....	4,7699
Dollaro neozelandese .....	1,7229
Peso filippino .....	58,721
Dollaro di Singapore .....	1,4357
Baht thailandese .....	36,917
Rand sudafricano .....	19,5975

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A01781



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 8 marzo 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,0545
Yen .....	144,70
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	23,59
Corona danese .....	7,44120
Lira Sterlina .....	0,89074
Fiorino ungherese .....	380
Zloty polacco .....	4,675
Nuovo leu romeno .....	4,9113
Corona svedese .....	11,2835
Franco svizzero .....	0,9931
Corona islandese .....	149,90
Corona norvegese .....	11,2205
Rublo russo .....	—
Lira turca .....	19,9706
Dollaro australiano .....	1,5978
Real brasiliano .....	5,4510
Dollaro canadese .....	1,4499
Yuan cinese .....	7,3315
Dollaro di Hong Kong .....	8,278
Rupia indonesiana .....	16290,52
Shekel israeliano .....	3,7861
Rupia indiana .....	86,421
Won sudcoreano .....	1389,60
Peso messicano .....	19,0229
Ringgit malese .....	4,7721
Dollaro neozelandese .....	1,7242
Peso filippino .....	58,377
Dollaro di Singapore .....	1,427
Baht thailandese .....	37,002
Rand sudafricano .....	19,5893

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A01782

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 9 marzo 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,0554
Yen .....	143,82
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	23,626
Corona danese .....	7,4421
Lira Sterlina .....	0,88814
Fiorino ungherese .....	379,1
Zloty polacco .....	4,6785
Nuovo leu romeno .....	4,915
Corona svedese .....	11,3365
Franco svizzero .....	0,9911
Corona islandese .....	149,9
Corona norvegese .....	11,2715
Rublo russo .....	—
Lira turca .....	20,0026
Dollaro australiano .....	1,5965
Real brasiliano .....	5,4202
Dollaro canadese .....	1,4574
Yuan cinese .....	7,3515
Dollaro di Hong Kong .....	8,2848
Rupia indonesiana .....	16294,3
Shekel israeliano .....	3,8079
Rupia indiana .....	86,6215
Won sudcoreano .....	1395
Peso messicano .....	18,9237
Ringgit malese .....	4,7715
Dollaro neozelandese .....	1,7232
Peso filippino .....	58,237
Dollaro di Singapore .....	1,4279
Baht thailandese .....	37,066
Rand sudafricano .....	19,6578

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A01783



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 10 marzo 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,0586
Yen .....	144,7
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	23,635
Corona danese .....	7,4425
Lira Sterlina .....	0,88258
Fiorino ungherese .....	383,65
Zloty polacco .....	4,6815
Nuovo leu romeno .....	4,9143
Corona svedese .....	11,3915
Franco svizzero .....	0,9824
Corona islandese .....	150,1
Corona norvegese .....	11,29
Rublo russo .....	—

Lira turca .....	20,0737
Dollaro australiano .....	1,6064
Real brasiliano .....	5,5037
Dollaro canadese .....	1,4643
Yuan cinese .....	7,3594
Dollaro di Hong Kong .....	8,3095
Rupia indonesiana .....	16402,95
Shekel israeliano .....	3,8118
Rupia indiana .....	86,9375
Won sudcoreano .....	1398,24
Peso messicano .....	19,5428
Ringgit malese .....	4,7849
Dollaro neozelandese .....	1,7292
Peso filippino .....	58,4
Dollaro di Singapore .....	1,4349
Baht thailandese .....	37,115
Rand sudafricano .....	19,425


*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**23A01784**


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-070) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 3 2 3 \*

€ 1,00

